



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 11 marzo 2025 - n. XII/811

Correzione di errori materiali riscontrati nel nuovo Piano cave della Provincia di Brescia - settori merceologici della sabbia - ghiaia e argilla, approvato con d.c.r. XII/253 del 23 gennaio 2024 2

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 17 marzo 2025 - n. XII/4068

Integrazione alla d.g.r. n. XII/3478/2024 avente ad oggetto «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del Sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo - Ambito strategico 5.2 - Approvazione della partecipazione a Vinitaly - 57° salone internazionale dei vini e dei distillati, Verona 6 - 9 aprile 2025 3

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 17 marzo 2025 - n. 3548

Approvazione dei progetti presentati a valere sull'avviso «Sprint! Lombardia Insieme»: iniziativa in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione K.5). Undicesimo provvedimento 5

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente struttura 20 marzo 2025 - n. 3802

Programma di sviluppo rurale 2014-2022 - Approvazione del bando 2025 per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative alla Misura 10 Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» 7

Decreto dirigente struttura 21 marzo 2025 - n. 3891

Reg. (UE) 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Lombardia. Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», approvazione del bando per la presentazione delle domande di conferma anno 2025 120

G) PROVVEDIMENTI ALTRI ENTI

Unioncamere Lombardia - Determinazione n. 16 del 18 marzo 2025

Bando «Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia» PR FESR 2021/2027 (RLO12024039843) - Approvazione quarto elenco ammessi e non ammessi 151

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 25 marzo 2025

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 11 marzo 2025 - n. XII/811

Correzione di errori materiali riscontrati nel nuovo Piano cave della Provincia di Brescia - settori merceologici della sabbia - ghiaia e argilla, approvato con d.c.r. XII/253 del 23 gennaio 2024

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste:

- la legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati) e, in particolare, la disposizione transitoria di cui all'articolo 28, comma 5, la quale prevede che sono approvati e disciplinati, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), i piani cave già adottati alla data di approvazione delle modalità e disposizioni tecnico-amministrative da osservare per la predisposizione dei Piani delle attività estrattive;
- la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare gli articoli 7 e 8 relativi alle modalità di formazione, adozione e approvazione dei piani cave;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. XII/253 del 23 gennaio 2024, con la quale veniva approvato il nuovo Piano cave della Provincia di Brescia - settori merceologici della sabbia-ghiaia e argilla, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 7 del 17 febbraio 2024;

Dato atto che, in fase di applicazione del Piano, la Provincia di Brescia segnalava la presenza dei seguenti due errori materiali:

- all'articolo 15 «Contesti storici - archeologici e paleontologici» della Normativa Tecnica, laddove si prevede che la ditta autorizzata deve comunicare alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio la data di inizio dei lavori di ogni lotto di coltivazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, anziché 30 giorni come riportato nell'allegato 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. XII/388 del 29 maggio 2023 e negli allegati 3 e 4 alla deliberazione del Consiglio regionale n. XII/253 del 23 gennaio 2024;
- nella scheda dell'ATEg43, laddove non è stata riportata la riduzione del volume complessivo e di produzione decennale, a seguito dello stralcio delle aree a nord-est di superficie pari a 107.030 mq e il trasferimento del volume pari a 190.820 mc nell'ATEg36, come indicato negli allegati 3 e 4 alla deliberazione del Consiglio regionale n. XII/253 del 23 gennaio 2024;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. XII/3524 del 2 dicembre 2024, con la quale veniva trasmessa al Consiglio regionale la seguente proposta di correzioni dei due errori materiali, riscontrati nel nuovo Piano cave della Provincia di Brescia - settori merceologici della sabbia-ghiaia e argilla, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/253 del 23 gennaio 2024:

- Normativa Tecnica di Attuazione (NTA) - Il comma 1 dell'articolo 15 «Contesti storici - archeologici e paleontologici» è sostituito dal seguente: «La ditta autorizzata deve comunicare per iscritto all'Ente competente (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) la data di inizio dei lavori di scolturamento di ogni lotto di coltivazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori»;
- la scheda dell'ambito estrattivo ATEg43, sito in comune di Montichiari, è sostituita con quella riportata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta regionale XII/3524 del 2 dicembre 2024, nella quale sono previste le proposte di modifica della Giunta in merito alla riduzione dei volumi disponibili nell'ambito e di produzione decennale;

Preso atto che

- nella citata deliberazione della Giunta regionale n. XII/3524 del 2 dicembre 2024 si dà conto dell'avvenuto esame, da parte degli uffici regionali competenti, degli errori segnalati e si rileva la necessità di procedere alla loro correzione al fine di evitare possibili criticità applicative;
- con parere XII/5 espresso nella seduta del 15 maggio 2024, il Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cui all'articolo 34 della l.r. 14/1998 si esprimeva favorevolmente;

- nella seduta del 29 gennaio 2025, sentita l'illustrazione della competente direzione generale, la VI Commissione approvava la proposta di correzione di errori materiali riscontrati nel nuovo Piano cave della Provincia di Brescia - settori merceologici della sabbia-ghiaia e argilla, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/253 del 23 gennaio 2024, disponendone la trasmissione all'aula consiliare;

Sentita la relazione della VI Commissione consiliare «Ambiente, energia e clima, protezione civile»;

con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 52
Non partecipano alla votazione:	n. 01
Consiglieri votanti:	n. 51
Voti favorevoli:	n. 35
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 16

DELIBERA

1. di approvare la proposta di correzioni errori materiali, riscontrati nel nuovo Piano cave della Provincia di Brescia - settori merceologici della sabbia-ghiaia e argilla, approvato con deliberazione del Consiglio regionale XII/253 del 23 gennaio 2024, per le motivazioni elencate in premessa, di seguito riportata¹:

- Normativa Tecnica di Attuazione (NTA) - Il comma 1 dell'articolo 15 «Contesti storici - archeologici e paleontologici» è sostituito dal seguente: «La ditta autorizzata deve comunicare per iscritto all'Ente competente (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) la data di inizio dei lavori di scolturamento di ogni lotto di coltivazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori»;
- la scheda dell'ambito estrattivo ATEg43, sito in comune di Montichiari, è sostituita con quella riportata nell'allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale sono previste le proposte di modifica in merito alla riduzione dei volumi disponibili nell'ambito e di produzione decennale;
- di allegare, altresì, alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale:
 - allegato 2
Parere del Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cui all'articolo 34 della l.r. 14/1998, espresso nella seduta del 15 maggio 2024;
 - di dare mandato alla Giunta regionale per il coordinamento degli elaborati di piano necessario ai fini della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione;
 - di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Brescia.

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea consiliare
Emanuela Pani

¹ Gli allegati alla presente delibera sono disponibili al seguente link: <https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/leggi-e-banche-dati/Elenco-generale-atti/Dettaglio-atto?tipoatto=Pda&numeroatto=21&estensioneatto=&legislatura=XII>

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 17 marzo 2025 - n. XII/4068

Integrazione alla d.g.r. n. XII/3478/2024 avente ad oggetto «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del Sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo - Ambito strategico 5.2 - Approvazione della partecipazione a Vinitaly - 57° salone internazionale dei vini e dei distillati, Verona 6 - 9 aprile 2025

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. XII/3478 del 25 novembre 2024 avente per oggetto «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo - Ambito strategico 5.2 - Approvazione della partecipazione a Vinitaly - 57° Salone internazionale dei vini e dei distillati, Verona 6-9 aprile 2025» che:

- approva la partecipazione di Regione Lombardia a Vinitaly 2025, 57° salone internazionale dei vini e distillati e individua Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore dell'iniziativa;
- prevede per la realizzazione dell'iniziativa Vinitaly 2025 una spesa complessiva pari a € 380.476,63 così suddivisa: € 240.476,63 a carico di Regione Lombardia sul capitolo 16.01.104.5392 di cui € 100.476,63 a carico dell'esercizio finanziario 2024 e € 140.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2025, € 140.000,00 a carico del Sistema camerale lombardo e stabilisce le modalità di trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia;
- stabilisce che i contributi saranno concessi ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione), nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare dell'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

Dato atto che Regione Lombardia in questa 57° edizione di Vinitaly intende:

- allestire uno spazio di circa 260 metri quadrati per promuovere i Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026, insieme ai Consorzi di tutela dei prodotti di qualità lombardi già sponsor della manifestazione e animare lo spazio con eventi, degustazioni e presentazioni;
- rinnovare alcuni allestimenti in particolar modo i teli esterni per promuovere il tema dei Giochi Olimpici invernali sopra citati;

e pertanto si rende necessario integrare la somma messa a disposizione con la d.g.r. n. XII/3478 del 25 novembre 2024 sopracitata;

Ritenuto pertanto di mettere a disposizione una ulteriore somma di € 100.000,00 a carico di Regione Lombardia così suddivisa: € 40.000,00 sul capitolo 16.01.104.5392 e € 60.000,00 sul capitolo 1.01.11.103.011246 del bilancio 2025, al fine di garantire la promozione dei prodotti agroalimentari e dei vini di qualità del territorio lombardo in occasione dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026;

Vista la d.g.r. del 5 agosto 2024, n. XII/2906 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 1662/2019»;

Preso atto che la segreteria tecnica dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo in data 14 marzo 2025 ha approvato l'integrazione del budget per la realizzazione dell'allestimento del padiglione della Lombardia finalizzato a promuovere i Giochi Olimpici invernali come da scheda-azione aggiornata, agli atti dell'Unità Organizzativa Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio;

Visti

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento regionale di contabilità 2 aprile 2001 n. 1;

- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 «Bilancio di previsione 2025 - 2027»;
- la d.g.r. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- il decreto del segretario generale n.2964 del 30 dicembre 2024 «Bilancio finanziario gestionale 20252027»;

Vista la disponibilità finanziaria sul bilancio 2025, sui capitoli:

- 16.01.104.5392 avente la seguente descrizione «Valorizzazione, promozione e la qualità dei prodotti agro-alimentari», Missione 16, Programma 01, Titolo 1 - Codice P.d.C. 1.04.01.02;
- 1.11.103.011246 avente la seguente descrizione «Azioni di comunicazione istituzionale non soggette al dl 78/2010», Missione 1, Programma 11, Titolo 1 - Codice p.d.c. 1.03.02.02;

Vista la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea» che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

Ritenuto di:

- integrare la spesa di € 380.476,63, prevista con d.g.r. XII/3478 del 25 novembre 2024 per la realizzazione dell'iniziativa Vinitaly 2025, con la somma di € 100.000,00 a carico di Regione Lombardia, bilancio 2025, così suddivisa: € 40.000,00 sul capitolo 16.01.104.5392 e € 60.000,00 sul capitolo 1.01.11.103.011246 del;
- stabilire le seguenti condizioni di erogazione della somma stanziata a carico del bilancio con d.g.r. n. XII/3478/2024:
 - 50% alla presentazione delle grafiche relative all'allestimento dello spazio di 260 metri quadrati per promuovere i Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 insieme ai Consorzi di tutela dei prodotti di qualità lombardi, già sponsor della manifestazione e dell'approvazione di un calendario di eventi di animazione dello spazio;
 - 50% entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di Unioncamere corredata da una relazione finale delle azioni realizzate e da tutta la documentazione e comunque entro il 31 dicembre 2025;
- confermare l'inquadramento ai sensi della normativa aiuti di Stato disposto con d.g.r. n. XII/3478/2024 e di stabilire, pertanto, che i contributi saranno concessi:
 - ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15 dicembre 2023) ed in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
 - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare dell'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in «de minimis» sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;
- stabilire che Unioncamere Lombardia, quale soggetto attuatore, assolve, in sede di concessione del contributo agli obblighi dell'esecuzione delle verifiche propedeutiche e di registrazione su RNA dei beneficiari del sostegno, nonché di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che, i beneficiari devono sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- informi sulla loro posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art. 2.2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 25 marzo 2025

Vagliate ed assunte come proprie le già menzionate valutazioni;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di integrare la spesa di € 380.476,63, prevista con d.g.r. XII/3478 del 25 novembre 2024 per la realizzazione dell'iniziativa Vinitaly 2025, con la somma di € 100.000,00 a carico di Regione Lombardia così suddivisa: € 40.000,00 sul capitolo 16.01.104.5392 e € 60.000,00 sul capitolo 1.11.103.011246 del Bilancio 2025;

2. di confermare le medesime condizioni di erogazione della somma stanziata a carico del bilancio con d.g.r. n. XII/3478 del 25 novembre 2024 e pertanto:

- 50% alla presentazione delle grafiche relative all'allestimento di uno spazio di 260 metri quadrati per promuovere i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 insieme ai Consorzi di tutela dei prodotti di qualità lombardi, già sponsor della manifestazione e all'approvazione di un calendario di eventi di animazione dello spazio;
- 50% entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di Unioncamere corredata da una relazione finale delle azioni realizzate e da tutta la documentazione e comunque entro il 31 dicembre 2025;

3. di confermare l'inquadramento ai sensi della normativa aiuti di stato con la d.g.r. n. XII/3478 del 25 novembre 2024 e di stabilire pertanto, che i contributi saranno concessi:

- ai sensi del Regolamento (UE) 2023 /2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15 dicembre 2023) ed in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare dell'art. 14 c.4 che consente di rideterminare la quota concedibile in «de minimis» sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

4. di demandare al dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio la predisposizione di tutti gli atti amministrativi conseguenti;

5. di dare mandato altresì al dirigente pro tempore della sopra menzionata U.O. di provvedere agli obblighi di pubblicazione conseguenti all'adozione della presente deliberazione sui siti istituzionali della Regione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

6. di stabilire che Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore assolve, in sede di concessione del contributo, gli obblighi dell'esecuzione delle verifiche propedeutiche e di registrazione su RNA dei beneficiari del sostegno, nonché di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 17 marzo 2025 - n. 3548

Approvazione dei progetti presentati a valere sull'avviso «Sprint! Lombardia Insieme»: iniziativa in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione K.5). Undicesimo provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

Richiamati:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 e s.m.i. «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la Raccomandazione europea che ha definito una strategia coordinata di azione contro la povertà e il rischio di esclusione sociale, denominata Child Guarantee, approvata il 14 giugno 2021;
- il Piano di Azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI) «Giuste radici per chi cresce» del 28 marzo 2022, redatto in applicazione della Raccomandazione UE 2021/1004 del 14 giugno 2021 sopra richiamata;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il d.p.r. 5 febbraio 2018 n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020», nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale sull'ammissibilità delle spese;
- la d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;
- il Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 5302 del 18 luglio 2022;
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 da parte della Commissione europea;
- il decreto n. 16593 del 26 ottobre 2023 avente ad oggetto «Aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-

2027- modifica decreto n. 12942 del 13 settembre 2022;

- il documento «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- il Brand Guidelines FSE+ 2021-2027 approvate da Regione Lombardia con decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e al documento Coesione Italia 2021-2027;
- il decreto n. 9948 del 30 giugno 2023 «PR FSE+ 2021-2027. adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si. Ge. Co.)»;

Visti

- la d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023: «Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura» che tra gli ambiti strategici prevede l'ambito strategico 2.2 «Sostegno alla persona e alla famiglia»;
- la d.g.r. n. XII/1904 del 19 febbraio 2024 «Sprint! Lombardia Insieme»: iniziativa in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, azione k.5). Modifica d.g.r. n. 7657/2022 che all'allegato A ha approvato i criteri per la definizione dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti realizzati dagli ambiti territoriali secondo una logica di welfare di iniziativa per la promozione della socialità e il benessere dei minori e il sostegno ai compiti di cura delle famiglie, prevedendo per la realizzazione degli interventi una dotazione finanziaria disponibile di euro 15.000.000,00 a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027;
- il d.d.u.o. n. 7259 del 13 maggio 2024 di approvazione dell'«Avviso pubblico «Sprint! Lombardia Insieme» iniziativa in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori» ed in particolare l'allegato A che al punto C.1 ha previsto che le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 30 maggio 2024 e fino alle ore 16:00 del 30 ottobre 2024 al fine di garantire il tempo necessario agli ambiti di presentare progettualità ben strutturate e in grado di coinvolgere i piccoli comuni presenti sul proprio territorio in tutte le fasi della progettualità con particolare attenzione alla diffusione delle iniziative;
- il d.d.u.o. n. 16290 del 30 ottobre 2024 «Avviso «Sprint! Lombardia Insieme» (D.g.r. n. 1904/2024). Proroga del termine di presentazione delle domande.» che ha approvato la proroga del termine per la presentazione delle domande fino al 15 gennaio 2025 ore 16.00;
- il d.d.u.o. n. 43 dell'8 gennaio 2025 «Avviso «Sprint! Lombardia Insieme» (D.g.r. n. 1904/2024). Ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande.» che ha prorogato ulteriormente il termine di presentazione delle domande al 28 febbraio 2025 ore 16;

Dato atto che le risorse pari a euro 15.000.000,00 a carico del PR FSE+ 2021-2027 sono disponibili nell'ambito della missione 12, programma 05, sui capitoli 15694, 15695, 15696 del bilancio regionale 2024 - 2026;

Dato atto, altresì, che il sopra citato decreto dispone, in particolare:

- al paragrafo C.2 «Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse» che:
 - la dotazione complessiva è ripartita tra gli ambiti territoriali e il contributo è assegnato tramite procedura a sportello valutativa.
 - le domande saranno valutate in base ai criteri di cui al punto C3.3 con l'attribuzione di un punteggio fino a 100 punti. Risulteranno ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno una valutazione complessiva uguale o superiore a 60 punti. I criteri premiali non concorrono al raggiungimento della soglia minima prescritta per l'ammissibilità al finanziamento;
- al paragrafo C.3 «Istruttoria» che:
 - il procedimento di istruttoria si concluderà entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda di contributo da parte di ciascun Ambito e comunque entro 30 giorni dalla data di chiusura della finestra di presentazione delle domande;
 - la verifica di ammissibilità delle domande è effettuata dalla Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Unità Organizzativa Famiglia, pari opportunità e programmazione territoriale;
 - la valutazione di merito delle domande presentate è effettuata da un Nucleo di valutazione appositamente costituito su nomina del Direttore Generale della Direzione

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 25 marzo 2025

Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità in base ai criteri di cui al punto C3.3;

- conclusa la valutazione della proposta, il responsabile del procedimento approva con proprio provvedimento l'ammissione al finanziamento dei progetti presentati;

Rilevato che la finestra di presentazione delle progettualità si è aperta il 30 maggio 2024 e si è conclusa il 28 febbraio 2025, così come previsto dagli atti di proroga (D.d.u.o. n. 16290/2024 e n. 43/2025);

Visto che con d.d.g. n. 10146 del 4 luglio 2024 è stato nominato il Nucleo di valutazione dei progetti presentati che provvede alla valutazione sulla base dei criteri definiti dall'avviso pubblico di cui al punto C3.3 «Valutazione delle domande», successivamente modificato con d.d.g. n. 150 del 9 gennaio 2025 e d.d.g. n. 1686 dell'11 febbraio 2025 e d.d.g. n.2804 del 3 marzo 2025;

Preso atto che risultano pervenuti, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, i seguenti progetti:

ID Domanda	Protocollo	Data	Costo	Contributo richiesto	Cofinanziamento
5860642	J2.2025.0001832	15/01/2025	€124.965,30	€99.972,24	€24.993,06
6335612	J2.2025.0008272	24/02/2025	€262.500,00	€210.000,00	€52.500,00
6049429	J2.2024.0113461	27/12/2024	€187.499,94	€149.999,95	€37.499,99
6305215	J2.2025.0008854	26/02/2025	€176.405,60	€140.000,00	€36.405,60
6266345	J2.2025.0008549	25/02/2025	€262.500,00	€210.000,00	€52.500,00
6342919	J2.2025.0009364	27/02/2025	€174.689,20	€139.000,00	€35.689,20

Dato atto che, come previsto dall'avviso al punto C3.4: «In fase di istruttoria il Nucleo di valutazione si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni solari dalla data della richiesta», per la mancata risposta in Bandi e Servizi entro il termine stabilito del soggetto sottoindicato, in seguito alla richiesta di integrazione, si ritiene non ammissibile la seguente domanda: ID n. 5860642 - Azienda speciale Le Tre Pievi Servizi Sociali Alto Lario;

Rilevato che, a seguito della conclusione della verifica di ammissibilità formale effettuata dalla U.O. Famiglia, pari opportunità, volontariato e terzo settore come previsto dal punto C.3 dell'avviso approvato con d.d.u.o. n. 7259/2024 sopra richiamato, risultano ammessi alla valutazione di merito da parte del Nucleo di valutazione i progetti indicati al punto seguente;

Considerato che il Nucleo di valutazione ha provveduto alla valutazione di merito dei progetti di cui alla tabella seguente, riunendosi in data 14 marzo 2025, come risulta dai verbali agli atti della U.O. competente, utilizzando per ciascun progetto i punteggi definiti al paragrafo C.3.3 «Valutazione delle domande» dell'avviso sopra richiamato, e che gli esiti della valutazione di merito sono i seguenti:

ID Domanda	Beneficiario	Punteggio raggiunto
6335612	COMUNE DI MAGENTA	87
6049429	COMUNE DI MONZA	71
6305215	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO	76
6266345	COMUNE DI ROZZANO	80
6342919	ISEO	83

Ritenuto pertanto di assegnare ai suddetti progetti il contributo sottoindicato nel rispetto del contributo massimo per progetto così come definito dalla d.g.r. n. 1904/2024, e dettagliato di seguito:

ID Domanda	Beneficiario	Contributo Richiesto	Contributo Assegnato
6335612	COMUNE DI MAGENTA	€210.000,00	€210.000,00
6049429	COMUNE DI MONZA	€149.999,95	€149.999,95
6305215	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO	€140.000,00	€140.000,00
6266345	COMUNE DI ROZZANO	€210.000,00	€210.000,00
6342919	ISEO	€139.000,00	€139.000,00

Stabilito di demandare a successivo provvedimento l'impegno delle risorse a seguito della conclusione degli adempimenti post-concessione previsti al punto C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione dell'Avviso, accettazione del contributo, presentazione dell'Atto di Adesione e dell'eventuale atto di formalizzazione del partenariato;

Dato atto che, come da d.d.u.o. n. 9948 del 30 giugno 2023 (Si. Ge.Co.), la responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al soggetto titolare del progetto, che dovrà comunicarlo alla UO competente nelle more dell'adozione dei conseguenti atti di impegno;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è adottato nei termini;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti la legge regionale 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it e dare comunicazione ai soggetti beneficiari;

DECRETA

1. di approvare gli esiti del Nucleo di valutazione istituito con d.d.g. n. 10146 del 4 luglio 2024 e successivamente modificato con d.d.g. n. 150/2025, d.d.g. n. 1686/2025 e d.d.g. n. 2804 del 3 marzo 2025, come risultanti dalla documentazione agli atti della U.O. competente, come segue:

ID Domanda	Beneficiario	Punteggio raggiunto
6335612	COMUNE DI MAGENTA	87
6049429	COMUNE DI MONZA	71
6305215	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO	76
6266345	COMUNE DI ROZZANO	80
6342919	ISEO	83

Inoltre, come previsto dall'avviso al punto C3.4, per la mancata risposta in Bandi e Servizi entro il termine stabilito del soggetto sottoindicato, in seguito alla richiesta di integrazione, la seguente domanda risulta non ammissibile: ID n. 5860642 - Azienda speciale Le Tre Pievi Servizi Sociali Alto Lario;

2. di assegnare ai suddetti progetti il contributo sottoindicato nel rispetto del contributo massimo per progetto così come definito dalla d.g.r. n. 1904/2024 e dettagliato di seguito:

ID Domanda	Beneficiario	Contributo Richiesto	Contributo Assegnato
6335612	COMUNE DI MAGENTA	€210.000,00	€210.000,00
6049429	COMUNE DI MONZA	€149.999,95	€149.999,95
6305215	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO	€140.000,00	€140.000,00
6266345	COMUNE DI ROZZANO	€210.000,00	€210.000,00
6342919	ISEO	€139.000,00	€139.000,00

3. di dare atto che il finanziamento dei progetti di cui al punto precedente per complessivi euro 848.999,95 rientra nella dotazione finanziaria di euro 15.000.000,00, disposta con d.g.r. n. 1904/2024, a valere sulle risorse del PR FSE + 2021-2027 nell'ambito della missione 12, programma 05, sui capitoli 15694, 15695, 15696 del bilancio regionale 2024 - 2026;

4. di demandare a successivo provvedimento l'impegno delle risorse a seguito della conclusione degli adempimenti post-concessione, previsti al punto C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione dell'avviso, accettazione del contributo presentazione dell'Atto di adesione e dell'eventuale atto di formalizzazione del partenariato;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it e dare comunicazione ai soggetti beneficiari;

6. di attestare che contestualmente all'adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 20 marzo 2025 - n. 3802

Programma di sviluppo rurale 2014-2022 - Approvazione del bando 2025 per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative alla Misura 10 Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO ALLE POLITICHE AGROAMBIENTALI E CONSORZI DI BONIFICA

Richiamati:

- il Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione n. C (2025) 1523 final del 13 marzo 2025 e, in particolare, il paragrafo 8.2.9 che descrive la Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020»;
- il decreto n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni del Programma di sviluppo rurale, tra cui delle operazioni che fanno parte della Misura 10 sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali», aggiornato da ultimo con il decreto n. 1606 del 10 febbraio 2025;
- i decreti n. 3564/2018, n. 2212/2019, n. 3852/2020, n. 4705/2021, n. 3958/2022, con i quali sono stati approvati bandi per la presentazione di domande di sostegno (iniziati) sulla Misura 10 sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali», che prevedono che i beneficiari adottino impegni pluriennali che oltrepassano il periodo di programmazione 2014-2022;

Considerato che è necessario che i beneficiari della Misura 10 sottomisura 10.1 presentino ogni anno del periodo di impegno una domanda di pagamento per la conferma degli impegni assunti;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011, «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea», e in particolare l'art. 11 bis, comma 2, che prevede che «La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale»;

Dato atto che:

- i contributi oggetto del presente provvedimento che sono soggetti alla normativa aiuti di Stato saranno concessi:
 - ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017);
- i beneficiari degli aiuti concessi in regime «de minimis» dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sulla loro posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art. 2.2. lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2023/2831;

Ritenuto opportuno rendere note ai beneficiari sopra citati le condizioni che regolano la conferma degli impegni per perce-

pire i benefici della Misura 10 sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, denominato «Bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferma) della sottomisura 10.1 nell'anno 2025», parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2025 ammontano a € 2.000.000,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'OPR;

Visto il d.m. n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale», come da ultimo modificato dal d.m. n. 289235 del 28 giugno 2024, che, in relazione all'applicazione della condizionalità, dispone che:

- per i beneficiari esclusivamente dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità definite dal d.m. 10 marzo 2020, n. 2588;
- in attuazione del Reg. (UE) 2024/1468, recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Reg. (UE) 2021/2116;

Dato atto che tutti i controlli amministrativi/in loco e i relativi pagamenti effettuati con risorse FEASR 2014-2022 devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 ovvero entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della chiusura del Programma di Sviluppo Rurale (31 dicembre 2022), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, e che, pertanto, per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di pagamento relative alla Misura 10 Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» del PSR 2014-2022;

Vista la comunicazione del 14 marzo 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole dell'OPR relativo al bando dell'anno 2025 di cui all'allegato 1 e agli altri allegati da A a I, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 19 marzo 2025, agli atti;

Visto il parere favorevole dell'AdG del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 relativo al bando dell'anno 2025 di cui all'allegato 1 e agli altri allegati da A a I, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 19 marzo 2025, agli atti;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica» attribuite con d.g.r. n. XII/3810 del 27 gennaio 2025;

DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative alla Misura 10 sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che tutti i controlli amministrativi/in loco e i relativi pagamenti effettuati con risorse FEASR 2014-2022 devono concludersi entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della chiusura del Programma di sviluppo rurale (31 dicembre 2022), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, e che, pertanto, per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione del-

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 25 marzo 2025

le domande di pagamento relative alla Misura 10 Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»;

3. che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) per l'anno 2025 ammontano a € 2.000.000,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), nelle more dell'approvazione della modifica del PSR 2014-2022, notificata il 31 gennaio 2025 alla Commissione europea;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandiregione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

6. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza.

La dirigente
Elena Brugna

— • —



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

MISURA 10

Pagamenti agro-climatico-ambientali

SOTTOMISURA 10.1

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Allegato 1

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (CONFERMA) DELLA
SOTTOMISURA 10.1 NELL'ANNO 2025**

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

2 SOGGETTI BENEFICIARI

3 DOTAZIONE FINANZIARIA

4 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

5 COSA VIENE FINANZIATO

6 CONDIZIONALITÀ

**7 COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - ECOSCHEMI -
[ART. 31 REG. (UE) 2021/2115]**

8 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

8.1 OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

8.2 OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

8.3 OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA

**8.4 OPERAZIONE 10.1.07 "MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE
CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI
PROGRAMMAZIONE"**

8.5 OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

**8.6 OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO**

8.7 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA

10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

10.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

11. ISTRUTTORIA

11.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

13. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.1 CONTROLLI

14.2 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI

14.3 ESITO DEI CONTROLLI

15. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

16. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

16.1 INDICATORI

16.2 CUSTOMER SATISFACTION

17. RICORSI

18. SANZIONI

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

20. RIEPILOGO TEMPORICHE (CRONOPROGRAMMA)

21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

22. RIFERIMENTI NORMATIVI

23. GLOSSARIO

Queste disposizioni descrivono le operazioni della **Misura 10 – sottomisura 10.1** del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2022 della Regione Lombardia e gli impegni che le aziende beneficiarie sono tenute a rispettare nel 2025.

1 Finalità e obiettivi

La misura 10 – sottomisura 10.1 promuove l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse. Infatti, promuove e incentiva una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

S'intende, altresì, accordare un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la conservazione di specie e varietà vegetali e di razze animali autoctone minacciate di abbandono in modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo.

La misura contribuisce direttamente alle seguenti focus area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, comprese le zone Natura 2000, le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, l'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché l'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole di minore impatto sulla qualità dell'acqua
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a salvaguardia della qualità dei suoli agricoli
- 5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento a esso.

La misura contribuisce anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ovvero alla riduzione dei gas serra e dell'ammoniaca e all'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle razze animali e delle specie vegetali locali, più resilienti alle variazioni climatiche in atto.

2 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda per tutte le operazioni gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

Inoltre, per le operazioni 10.1.07 e 10.1.08 possono presentare domanda anche enti gestori del territorio (ad es. Enti Gestori di aree protette e di Aree Natura 2000).

In ogni operazione sono descritte ulteriori specifiche e condizioni di ammissibilità vincolanti previste per i beneficiari.

3 Dotazione finanziaria

L'operazione di cui al presente bando fa parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Lombardia, attuativo del Reg. (UE) n. 1305/2013, cofinanziato con risorse comunitarie (53%), nazionali (32,9%) e regionali (14,1%).

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno **2025** è pari a € **2.000.000,00**, a valere sul bilancio dell'OPR.

4 Caratteristiche generali dell'agevolazione

È concesso un premio annuale per ettaro per le superfici condotte dal beneficiario presenti nel fascicolo aziendale e richieste a premio.

I premi annuali, a eccezione di quello relativo alla operazione 10.1.11, sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

5 Cosa viene finanziato

La Misura 10 – sottomisura 10.1 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo a una o più delle operazioni previste.

Tali impegni sono più stringenti rispetto ai seguenti obblighi, indicati nell'allegato A:

- a) Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO).
- b) Pertinenti criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
- c) Pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Gli obblighi di cui ai punti b) e c) si considerano impegni di Misura.

Il rispetto di tutti gli impegni di misura, descritti al successivo paragrafo 8, e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di misura.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni di Misura siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000.

6 Condizionalità

Beneficiari delle Operazioni della sottomisura 10.1 tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013

I beneficiari delle operazioni della sottomisura 10.1 che NON ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 sono tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per essi continuerà ad applicarsi il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatorie (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). La condizionalità è quindi costituita dall'insieme degli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", così come declinati

nell'Allegato 2 "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) n. 1306/2013" delle emanande disposizioni regionali in materia di Condizionalità.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' – Condizionalità 2014-2022" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Beneficiari delle Operazioni della sottomisura 10.1 tenuti al rispetto della condizionalità rafforzata

I beneficiari delle operazioni della sottomisura 10.1 che ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 sono tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e per essi si applicherà il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) 2021/2116.

I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2024/1468.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.*" come da ultimo modificato dal DM n. 289235/2024 e così come declinati nell'Allegato 1 "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) 2021/2115" delle emanande disposizioni regionali in materia di Condizionalità.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' - Condizionalità 2023-2027" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

7 Collegamenti con i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali - Ecoschemi - [art. 31 Reg. (UE) 2021/2115]

Sulla superficie oggetto di impegno per la sottomisura 10.1 non può essere chiesto il premio per gli ECOSCHEMI (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115).

8 Descrizione delle operazioni e degli impegni

La misura 10, sottomisura 10.1, è articolata come segue:

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali:

- 10.1.01 Produzioni agricole integrate
- 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
- 10.1.04 Agricoltura conservativa
- 10.1.06 Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02
- 10.1.07 Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione
- 10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti
- 10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali
- 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
- 10.1.11 Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono
- 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono

Nel 2025 è possibile presentare unicamente la domanda di pagamento (conferma) per gli impegni delle seguenti operazioni:

OPERAZIONE	Anno di prima adesione
10.1.02	2020
10.1.03	2020
10.1.04	2020
10.1.07	2019
10.1.08	2020
10.1.10	2020
10.1.11	2020

8.1 OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

8.1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'operazione intende contrastare l'abbandono, in alcune aree della Lombardia, dei tradizionali sistemi di coltivazione che prevedono la rotazione con leguminose foraggere, in favore di sistemi più semplici in termini gestionali e più vantaggiosi economicamente, ma che depauperano i terreni agricoli, li rendono meno fertili ed esercitano una forte pressione sul suolo e sull'acqua, in quanto basati su coltivazione di cereali quali mais e cereali autunno vernini, che richiedono l'impiego di maggiori input chimici e maggiori risorse naturali (acqua).

Nel medio - lungo periodo la scomparsa degli avvicendamenti tradizionali, determinando una contrazione della superficie a leguminose foraggere a favore di altre colture intensive che richiedono un maggiore apporto di acqua, di fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari, può avere effetti negativi sulla biodiversità animale e vegetale, sull'accumulo di sostanza organica e sulla fertilità dei terreni agricoli, sulla loro capacità di resistere ai fenomeni di erosione e, indirettamente, sulla qualità delle acque.

La presenza delle leguminose foraggere negli avvicendamenti colturali è importante in quanto svolge anche una funzione anti-erosiva, grazie alla copertura del suolo per tutto l'anno.

8.1.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

8.1.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" sono i seguenti:

- A. Obbligo di avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera** di nuova realizzazione per almeno 3 anni consecutivi su una stessa particella catastale; nell'arco del periodo di 6 anni tutta la superficie oggetto d'impegno dovrà essere interessata da leguminose foraggere di nuova realizzazione.

Per leguminosa foraggera di nuova realizzazione si intende una leguminosa foraggera realizzata dopo il 31/07 dell'anno precedente la sottoscrizione della domanda di pagamento, su una superficie interessata precedentemente da una coltura principale diversa da leguminose foraggere.

Si precisa che la leguminosa foraggera come sopra definita continua a essere considerata “foraggera di nuova realizzazione” in ognuno dei tre anni consecutivi in cui deve rimanere in campo.

In ogni anno di impegno deve essere garantita la presenza nell’avvicendamento delle leguminose foraggere di nuova realizzazione.

La superficie oggetto d’impegno deve comprendere, oltre agli appezzamenti su cui si coltivano nel primo anno d’impegno leguminose foraggere di nuova realizzazione, anche gli appezzamenti che verranno interessati dalla presenza di leguminose foraggere di nuova realizzazione nel corso del periodo di impegno.

Nell’ambito dell’avvicendamento non è consentito coltivare mais sulla stessa superficie per due anni consecutivi.

Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo di avvicendamento, il primo anno del sessennio coincide con l’anno di adesione all’operazione.

Nel corso dei 6 anni, tutta la superficie sotto impegno dovrà essere interessata da una leguminosa foraggera di nuova realizzazione e la stessa dovrà permanere sulla stessa particella catastale per almeno tre anni consecutivi.

È possibile seminare leguminose foraggere di nuova realizzazione sulla superficie a premio nel corso dei primi quattro anni di impegno, pertanto, al quinto e sesto anno di impegno non sono ammissibili leguminose foraggere di nuova realizzazione.

Per le verifiche necessarie a garantire il rispetto di tali condizioni, verranno utilizzati i dati contenuti nei fascicoli aziendali dell’anno precedente.

- B.** Divieto di impiego di prodotti fitosanitari su tutte le leguminose foraggere indipendentemente dall’anno di impianto. È ammesso unicamente il diserbo durante il periodo invernale.
- C.** Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione.
- D.** Tenere e aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazione.

8.1.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell’operazione 10.1.02, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027.

L’operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” è combinabile solo con l’operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e con nessun intervento SRA del PSP 2023-2027.

8.1.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell’operazione 10.1.02 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA08
- intervento SRA10

¹ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.1.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **145 € /ha**.

8.1.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.02 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.1.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di pagamento per l'operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.1.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio dei Comuni classificati ISTAT:

- di pianura delle province di Cremona e Mantova
- di pianura e collina delle province di Brescia e Pavia

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al seguente sito web: <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2025.
La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.
2. **non possono cambiare nel periodo di impegno.**

La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere pari a **1 ettaro**.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica ai seminativi.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla Sottomisura 10.1).

8.1.5 DOCUMENTAZIONE

8.1.5.1 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA², tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

8.2 OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

8.2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

In Lombardia le risaie sono coltivate con la tecnica irrigua della sommersione, grazie alla considerevole disponibilità di acqua nelle aree di coltivazione e costituiscono ambienti umidi secondari di elevato valore ecologico importanti per la conservazione di numerose specie animali. Tuttavia, la messa in asciutta delle camere (normalmente quattro volte durante il ciclo produttivo) può avere effetti negativi sulla sopravvivenza della maggior parte degli organismi acquatici, alcuni dei quali sono presenti solo nel corso della primavera.

In relazione a quanto sopra, il contributo delle risaie alla conservazione e all'incremento della biodiversità può essere migliorato se si adottano misure per la gestione dell'acqua in grado di mitigare l'effetto negativo delle periodiche asciutte sugli organismi acquatici che si sviluppano all'interno delle camere allagate.

Inoltre, mantenendo un certo quantitativo di predatori di larve di zanzare, l'azione favorisce la riduzione della presenza e della diffusione di questo insetto nei territori limitrofi alle aree risicole, normalmente contrastata con trattamenti insetticidi.

L'operazione contribuisce a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso un incremento della biodiversità e, con l'impegno facoltativo della copertura vegetale autunno vernina dei terreni, favorisce una riduzione dei fenomeni di erosione dei suoli.

8.2.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio - 31 dicembre).

² Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

Riepilogo degli impegni principali:

- A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte
- B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta a impegno

Riepilogo degli impegni accessori:

- C. Gestione delle stoppie
- D. Sommersione della risaia nel periodo invernale
- E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad es. con triticale).

8.2.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" sono i seguenti:

- A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia.** Costituire, in ogni camera di risaia oggetto di impegno, un fossetto nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte.
 - **Posizionamento del fossetto:** all'interno della camera di risaia. La finalità del fossetto è quella di raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna presente nell'acqua della risaia stessa. Il fossetto non deve essere contiguo a un canale irriguo di competenza di un Consorzio di Bonifica ovvero posto a una distanza di almeno 2 metri. Non sono ammissibili a premio le scoline e i canali adacquatori.
 - **Caratteristiche geometriche del fossetto:** deve interessare l'intera lunghezza della camera in cui è posizionato, avere sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l'alto di almeno 60 cm e profondità di almeno 40 cm, al momento della realizzazione.
 - **Durata del fossetto:** deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di preraccolta del riso.
 - **Livello dell'acqua nel fossetto:** deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di preraccolta, per tutta la sua lunghezza affinché esso costituisca la zona di rifugio per la fauna acquatica durante le asciutte.
 - **Manutenzione del fossetto:** per evitare interferenze negative sul ciclo biologico della fauna acquatica non possono essere effettuati interventi di manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto, fatti salvi interventi limitati di ripristino della funzionalità idraulica dello stesso.
- B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta a impegno,** a partire dall'inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la durata della stessa. L'inerbimento può essere realizzato mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea, e ha la finalità di preservare un ambiente indisturbato per la nidificazione di alcune specie di uccelli (avifauna stanziale), quali il pavoncello, la gallinella d'acqua, etc.

Nel caso in cui il fossetto della camera oggetto di impegno sia adiacente a una strada poderale o interpoderale in luogo dell'argine, la relativa banchina o bordo può essere mantenuta inerbita e gestita con le stesse modalità indicate sopra.

Indicazioni operative

Qualora la creazione del fossetto determini l'instabilità dell'argine è importante mantenere una distanza di sicurezza tra l'argine della camera e il fossetto.

Solchetti secondari o scoline: per favorire la raccolta della microfauna all'interno del fossetto durante il deflusso dell'acqua e/o il mantenimento dell'acqua nel fossetto durante l'asciutta, può essere utile realizzare delle scoline, ad andamento tendenzialmente perpendicolare al solco, in relazione alla dimensione e forma della camera e alla natura del terreno.

8.2.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla stessa superficie, è possibile adottare **uno** dei seguenti impegni accessori:

- C - Gestione delle stoppie
- D - Sommersione della risaia nel periodo invernale
- E - Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Gli impegni accessori possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

C. Gestione delle stoppie

Il mantenimento in campo delle stoppie di riso produce un significativo effetto per l'aumento della biodiversità poiché le stoppie costituiscono un ambiente di elevato interesse naturalistico, in quanto ospitano cospicue popolazioni di uccelli migratori per i quali tali ambienti risultano ottimali.

L'impegno per il richiedente è il seguente:

- **Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio, almeno due anni nell'arco del periodo di impegno**
- **Tenere e aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA³, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Indicazioni operative

La trebbiatura meccanica del riso, al fine di ottenere stoppie che fungano da protezione per la fauna, può essere effettuata, in alternativa, con i seguenti metodi:

- a) taglio dei culmi con le pannocchie. Questo metodo lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale

³ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

- b) “sgranatura” della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela della avifauna migratoria perché lasciando i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituisce un habitat di altezza ottimale.

D. Sommersione della risaia nel periodo invernale

La sommersione invernale della risaia assicura il mantenimento di un ambiente favorevole alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e al miglioramento della struttura del suolo.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

- A. effettuando la sommersione per almeno **due anni** nell'arco del periodo d'impegno
- B. mantenendo l'acqua continuativamente per almeno **60 giorni** nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio. Periodi successivi di sommersione possono essere effettuati secondo le disponibilità del Consorzio di Bonifica e solo a seguito di specifici accordi; tali periodi possono non essere consecutivi;
- C. dotando le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente alla preparazione del letto di semina;
- D. ripristinando gli argini delle camere della risaia eventualmente degradati;
- E. mantenendo il livello dell'acqua almeno pari a **5 centimetri**;
- F. tenendo e aggiornando il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Al momento della compilazione della domanda è indispensabile che il richiedente indichi il Consorzio di Bonifica di riferimento e la portata d'acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo informatico.

L'attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di riferimento, reso in funzione delle necessità di manutenzione della rete da esso gestita. Il beneficiario riceverà comunicazione in merito alla disponibilità di acqua entro fine agosto dell'anno di presentazione della domanda.

In caso di disponibilità dell'acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell'acqua invernale presso il Consorzio di Bonifica di riferimento.

E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

Le leguminose favoriscono la presenza di pronubi e quindi il mantenimento della biodiversità e, attraverso il sovescio, l'accumulo di sostanza organica e il miglioramento della fertilità del suolo e l'arricchimento del terreno in azoto prelevato dall'aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) al miglioramento del suolo, soprattutto in riferimento a una coltura depauperante come il riso, che si avvantaggia maggiormente degli apporti azotati del sovescio con leguminosa.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

- A. realizzando **sulle stesse particelle, per almeno due anni** nell'arco del periodo di impegno, una cover crop autunno vernina tramite la semina di leguminose, anche in consociazione

- (ad esempio, con il triticale); in caso di consociazione le leguminose dovranno essere prevalenti rispetto alle altre essenze. La cover deve interessare uniformemente la superficie oggetto di impegno
- B. eseguendo le operazioni colturali di **cura del cotico**, con particolare attenzione a evitare ristagni idrici (attraverso la realizzazione, ove necessario, di canali di scolo)
 - C. non utilizzando prodotti fitosanitari
 - D. mantenendo in campo la coltura **fino alla fine di febbraio**, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia, quando si provvederà a interrarla (sovescio obbligatorio)
 - E. tenendo e aggiornando il registro che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre alla coltura principale, l'indicazione della cover.

La cover crop non può essere utilizzata come coltura secondaria per rispettare l'obbligo di rotazione previsto dalla BCAA 7.

8.2.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.03, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027

L'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" è combinabile con:

- operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa"; gli impegni accessori delle due operazioni sono tutti alternativi tra loro
- operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".
- Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2022
- Misura 11 "Agricoltura biologica" + Misura 10 op. 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- Intervento SRA19 azione 1
- Intervento SRA03-Azione 3.2
- Intervento SRA20
- Intervento SRA22-Azione 1
- Intervento SRA29

8.2.2.4 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.03 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA03
- intervento SRA08
- intervento SRA10

- intervento SRA19
- intervento SRA20
- intervento SRA22 – azione 1
- intervento SRA29

8.2.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale (riso), indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Impegno accessorio C - gestione stoppie (€/Ha)	Impegno accessorio D - sommersione risaia (€/Ha)	Impegno accessorio E - cover crop (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
Riso	125				125
Riso	125	40			165
Riso	125		190		315
Riso	125			180	305

8.2.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.03 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici e alle colture;
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.2.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.03 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali;
- Società agricole;
- Società cooperative agricole.

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per quanto riguarda l'impegno aggiuntivo "Sommersione invernale della risaia", potrà aderire chi governa direttamente la distribuzione aziendale dell'acqua derivata dal Consorzio di bonifica (tenimento isolato) e chi acquisisce l'acqua a titolo oneroso.

8.2.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, classificato da ISTAT di pianura.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al seguente sito web:

<http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2025. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Sono ammissibili all'operazione 10.1.03 le superfici regionali coltivate a riso con tecniche agronomiche che prevedono la sommersione della risaia (a semina tradizionale, a semina interrata a file con successiva immersione).

La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere almeno il **10% della superficie aziendale coltivata a riso** e comunque **non deve essere inferiore a 1 ettaro**.

Durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda iniziale.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

Condizioni relative alle colture

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.2.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori

Gli impegni accessori:

- possono essere applicati **solo alle superfici coltivate a riso** oggetto degli impegni principali
- possono essere adottati su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali
- sono alternativi tra loro, quindi, non possono essere adottati contemporaneamente su una stessa superficie.

L'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina" non può essere attivato nei comuni ricadenti nelle aree particolarmente vulnerate individuate ai sensi della DGR 3634/2024 "Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE - 2024-2027" - allegato 13⁴

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Per gli impegni accessori la conduzione delle superfici ammesse a premio deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. Pertanto, **qualora siano richiesti all'ultimo anno di impegno, la conduzione deve essere assicurata fino alla fine di febbraio dell'anno successivo.**

⁴ Provincia BG: Antegnate, Barbata, Cavernago, Cortenuova, Covo, Fara Olivana con sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Romano di Lombardia. Provincia BS: Barbariga, Berlingo, Brandico, Calvisano, Cazzago san martino, Corzano, Dello, Ghedi, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Maclodio, Mairano, Montichiari, Ospitaletto, Rovato, Travagliato. Provincia di CR: Trigolo. Provincia di MN: Castiglione delle Stiviere, Medole, Rodigo, Solferino.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio,) anche in consociazione (ad esempio, con il triticale)":

- la particella catastale oggetto di impegno deve essere sempre la stessa;
- è oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno accessorio;
- non sono ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio D "Sommersione invernale della risaia" non sono ammissibili i richiedenti che abbiano all'interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

8.2.5 DOCUMENTAZIONE

8.2.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.2.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA⁵, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

In caso di adesione all'impegno accessorio D "Sommersione invernale della risaia":

- documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'acqua iemale.

In caso di adesione all'impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose":

- Fatture di acquisto della semente; i quantitativi di seme acquistati dovranno risultare idonei a garantire la copertura della superficie sotto impegno;
- Etichette della semente utilizzata per la cover crop.

8.3 OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA

8.3.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

I terreni agricoli sono normalmente soggetti ad arature profonde e lavorazioni periodiche e rimangono privi di copertura vegetale per alcuni periodi nel corso dell'anno; questa modalità convenzionale di coltivazione dei terreni comporta una serie di effetti negativi, quali emissione di CO₂, alti consumi energetici, riduzione della biodiversità e della sostanza organica, aumento dell'erosione e inquinamento delle acque.

La coltivazione dei terreni con tecniche di agricoltura conservativa è un'alternativa ai metodi tradizionali e consente di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura, la resistenza all'erosione e al compattamento e la capacità di assorbire e trattenere l'acqua.

⁵ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

L'agricoltura conservativa consente di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica; la fertilità del suolo è gestita attraverso il mantenimento del residuo colturale (mulching), le rotazioni colturali e la lotta alle infestanti, mentre l'effetto del rimescolamento meccanico degli strati è sostituito con le azioni naturali a opera della fauna tellurica, degli apparati radicali delle piante e dei microorganismi presenti nel terreno, riducendo così al minimo le azioni meccaniche.

L'operazione vuole sostenere l'impresa agricola che adotta questa tecnica di coltivazione, quando è alto il rischio di errori, riconoscendole i maggiori costi e i mancati ricavi fino al raggiungimento delle condizioni agronomiche e pedologiche del nuovo equilibrio.

Tra le esternalità positive dell'operazione che contribuiscono all'obiettivo trasversale "mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici" si sottolineano in particolare:

- lo stoccaggio del carbonio nel terreno (attraverso l'incremento della sostanza organica stabile dei suoli);
- la riduzione dei fenomeni di erosione del suolo;
- l'aumento della capacità di ritenzione idrica dei suoli, che determina un risparmio idrico.

8.3.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

L'operazione si articola in due interventi:

Intervento 1 - introduzione di tecniche di semina diretta su sodo

a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale

Con l'intervento si intende sostenere l'agricoltore che adotta il metodo della semina diretta su sodo, quindi effettuata senza aratura del terreno e senza le operazioni complementari di preparazione del letto di semina. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione (da PSR 2007-13).

Con questo intervento si vuole favorire il passaggio alle tecniche di semina diretta su sodo per quegli agricoltori che, avendo già in uso la coltivazione dei terreni con il metodo della minima lavorazione, che prevede lavorazioni meno impattanti rispetto alle convenzionali tecniche di coltivazione, intendono fare un ulteriore passo verso tecniche ancora più attente all'ambiente e favorevoli al mantenimento delle caratteristiche dei suoli in termini di struttura, riduzione dell'erosione e del compattamento nonché della diminuzione della sostanza organica.

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.

Con l'intervento si intende sostenere l'agricoltore che intende adottare il metodo della minima lavorazione, ovvero lavorazioni meno impattanti rispetto all'aratura convenzionale, eseguite senza il rivoltamento dello strato attivo del terreno. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

Durante il periodo di impegno non è possibile passare da un intervento all'altro né cambiare la tipologia (1a e 1b) nell'ambito dell'intervento 1.

Riepilogo impegni principali - Intervento 1 (semina diretta su sodo)

- A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding),
- B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno
- C. Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e apporto di sostanza organica
- D. Non utilizzare fanghi di depurazione

Riepilogo impegni principali - Intervento 2 (minima lavorazione)

- A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm
- B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno
- C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica
- D. Non utilizzare fanghi di depurazione

Riepilogo impegni accessori - Intervento 1 e intervento 2

- E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.

8.3.2.1 Descrizione degli impegni principali

Intervento 1 - Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo:

a) da agricoltura convenzionale

b) da tecniche di minima lavorazione

- A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo** (no tillage o sod seeding), che consiste nella deposizione del seme nel terreno con il solo impiego di apposite macchine seminatrici, senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di **8-10 cm** in corrispondenza di ogni fila di semina.

Qualora si faccia **ricorso a terzi**, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conformemente alle indicazioni del bando di misura 10 (op. 10.1.04) del PSR 2014-2022".

Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali particelle catastali sono state lavorate.

Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

- B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno.**

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno.

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura,

ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate. In merito alla richiesta viene espresso dalle Amministrazioni territorialmente competenti un parere entro dieci giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica.

È consentita la trinciatura dei residui colturali.

È consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.

- A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm** (minima lavorazione). Nei primi 20 cm di terreno lavorato è fatto divieto di effettuare lavorazioni che ne provochino l'inversione degli strati (es. divieto di aratura rovesciante, di livellamento laser, ecc.).

Si considera equiparata alla minima lavorazione, per le sole colture sarchiate con interfila superiore a 40 cm, la tecnica dello "**strip till**", con lavorazione del terreno per la preparazione alla semina, eseguita in bande di dimensioni **non superiori a 20 cm** di larghezza così che sulla rimanente porzione di suolo permangano tutti i residui colturali. La semina viene successivamente effettuata all'interno delle "strisce" lavorate.

B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno.

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate; in merito alla richiesta viene espresso dalle Amministrazioni territorialmente competenti un parere entro 10 giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 mt, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica.

È consentita la trinciatura dei residui colturali.

È consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

D. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione.

Per le colture estive a file, nel caso l'agrotecnica lo richiedesse, è ammesso un intervento meccanico di sarchiatura/rincalzatura dell'interfila purché vengano rispettati i seguenti principi:

- Rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell'interfila, senza inversione degli strati, che garantisca che il residuo colturale presente in superficie non venga completamente coperto
- Profondità di lavorazione non superiore a 5 cm rispetto al piano di campagna

Sono compatibili con la tecnica di minima lavorazione:

- a) la realizzazione di piccole cordolature di contenimento dell'acqua in caso di irrigazione per scorrimento
- b) l'applicazione localizzata di geodisinfestanti (qualora necessari)
- c) la concimazione minerale localizzata contestuale alla sarchiatura, in modo da ottenere una riduzione delle perdite di azoto in atmosfera
- d) la posa di manichette per l'irrigazione a goccia mirate al risparmio idrico

Le operazioni colturali di cui ai precedenti punti b), c), d) devono essere effettuate contestualmente alla sarchiatura/rincalzatura, in modo da arrecare il minor disturbo possibile al terreno (profondità non superiore a 5 cm e divieto di inversione degli strati di terreno).

Qualora si faccia ricorso all'opera di terzi per le operazioni di semina e pre-semina, le fatture relative dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate conformemente alle indicazioni del bando di Misura 10 (op. 10.1.04) del PSR 2014-2022".

Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle catastali sono state lavorate.

Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

8.3.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla stessa superficie, è possibile adottare l'impegno accessorio di seguito descritto.

L'impegno accessorio è applicabile sia all'intervento 1 "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo [lettere a) da agricoltura convenzionale e b) da minima lavorazione] che all'intervento 2 "Introduzione di tecniche di minima lavorazione".

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Gli impegni accessori possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.

L'impegno è così articolato:

- seminare almeno per **2 anni** nell'arco del periodo di impegno, entro trenta giorni dalla raccolta della coltura principale, una cover crop e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura; in caso di cover autunno-vernina non è comunque possibile terminare la cover prima della fine di febbraio
- non effettuare trattamenti fitosanitari; è consentito l'uso di dissecanti, esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per la devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover crop
- al termine del periodo di coltivazione, la cover crop dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. È vietato raccogliere e asportare la cover crop, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi e nemmeno come materiale da utilizzare per scopi energetici
- tenere e aggiornare il registro delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA⁶, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

È oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre la coltura principale, anche l'indicazione della cover.

La cover crop non può essere utilizzata come coltura secondaria per rispettare l'obbligo di rotazione previsto dalla BCAA 7.

8.3.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.04, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027

L'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" è combinabile con

- Operazione 10.1.03 - Conservazione della biodiversità nelle risaie
- Operazione 10.1.10 - Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
- Operazione 10.1.03 - Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
- Intervento SRA19
- Intervento SRA20
- Intervento SRA22-Azione 2.1

8.3.2.4 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.04 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA03
- intervento SRA08
- intervento SRA10

⁶ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

- intervento SRA19
- intervento SRA20
- intervento SRA22

8.3.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Intervento	Impegni principali (€/ha)	Impegno accessorio Cover crop (€/ha)	Totale indennizzo (€/ha)
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240		240
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240	180	420
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55		55
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55	180	235
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185		185
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185	180	365

8.3.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.04 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.3.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.04 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.

8.3.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2025. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

La **superficie minima** da porre sotto impegno per aderire all'azione non deve essere inferiore al **10% della SAU a seminativo** e comunque non deve essere inferiore a **1 ha**.

La SAU di riferimento per il suddetto calcolo del 10 % non comprende le superfici che hanno già beneficiato del premio per l'analogo intervento relativo alla misura 214 azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" del PSR 2007-2013 o all'operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022. Tale indicazione è da considerarsi valida anche in caso di adesione contemporanea, seppur su superfici aziendali diverse, alla tecnica di semina su sodo e alla minima lavorazione.

Non sono ammissibili a premio le superfici che:

- hanno beneficiato dei premi della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" – azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" del PSR 2007-13, a eccezione di quelle che, dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richieste a premio per l'intervento 1b "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima lavorazione" dell'operazione
- hanno già beneficiato dei premi dell'operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022 a eccezione di quelle che, dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richieste a premio per l'intervento 1b "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima lavorazione" dell'operazione.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle catastali sottoposte a impegno **dovranno restare le stesse nel corso del periodo di impegno**. *Le particelle dovranno essere richieste a premio per tutta la superficie condotta, a eccezione di:*

- *particelle occupate parzialmente da elementi/colture a ciclo poliennale quali colture arboree, siepi, filari, fasce tampone boscate, prato permanente, particelle la cui superficie sia divisa in più parti da elementi fisici quali canali, strade, fabbricati.*

La specifica di cui al punto precedente (in corsivo) viene gestita già a livello di piano colturale grafico con la generazione di appezzamenti differenti fra loro.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, a esclusione dei terreni lasciati a riposo.

Per l'intervento 1 (Semina su sodo) non sono ammessi a premio gli appezzamenti coltivati a riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

Sono ammessi a premio solo i prati monofiti e polifiti da vicenda di nuovo impianto realizzati nell'anno di presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento. La durata massima dei prati monofiti e polifiti da vicenda, inclusi i medicaia, è di 3 anni a decorrere dall'anno di impianto.

Alla scadenza della durata massima di 3 anni deve essere seminata una coltura annuale.

Per le domande di pagamento con impegni iniziati nel 2022 i prati monofiti e polifiti da vicenda con durata maggiore di un anno non sono ammessi a premio.

8.3.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori

L'impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina":

- può essere applicato solo alle superfici oggetto degli impegni principali
- può essere adottato anche su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali

L'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina" non può essere attivato nei comuni ricadenti nelle aree particolarmente vulnerate individuate ai sensi della DGR 3634/2024 "Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE - 2024-2027" - allegato 13⁷

Si considerano cover crop unicamente le colture estive o autunno vernine seminate; non sono quindi ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici, né il ricaccio spontaneo della coltura precedente.

L'adesione all'impegno accessorio deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intende portarlo a termine e sarà pagato solo per le annualità in cui verrà richiesto.

Per l'impegno accessorio la conduzione delle superfici ammesse a premio deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. Pertanto, **qualora sia richiesta all'ultimo anno di impegno la realizzazione di una cover crop autunno vernina, la conduzione della superficie deve essere assicurata fino alla fine di febbraio dell'anno successivo.**

8.3.5 DOCUMENTAZIONE

8.3.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.3.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo d'impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- **registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA⁸, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione

⁷ Provincia BG: Antegnate, Barbata, Cavernago, Cortenuova, Covo, Fara Olivana con sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Romano di Lombardia. Provincia BS: Barbariga, Berlingo, Brandico, Calvisano, Cazzago san martino, Corzano, Dello, Ghedi, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Maclodio, Mairano, Montichiari, Ospitaletto, Rovato, Travagliato. Provincia di CR: Trigolo. Provincia di MN: Castiglione delle Stiviere, Medole, Rodigo, Solferino.

⁸ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2. Le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti
- **dichiarazione** congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle catastali sono state lavorate
- nel caso di adozione delle corsie di transito: **planimetria** catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse
- **etichette** della **semente** utilizzata per la cover crop
- **fatture** di acquisto della **semente** utilizzata per la cover.

8.4 OPERAZIONE 10.1.07 "MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE"

8.4.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato al mantenimento degli elementi di discontinuità del paesaggio agrario, che in molte aree della regione risulta troppo semplificato a causa dell'agricoltura intensiva molto sviluppata in questi anni.

Il mantenimento delle zone umide realizzate con il sostegno dell'operazione 4.4.02 del PSR e con le analoghe misure dei precedenti periodi di programmazione si concretizza in interventi diretti a garantire l'approvvigionamento idrico della zona umida, in modo da impedirne l'interramento e assicurarne la funzione di zona rifugio per la fauna acquatica e l'avifauna che qui trovano ambienti idonei per la sopravvivenza.

È inoltre importante effettuare la manutenzione della componente vegetale caratterizzante tali ambienti, realizzata con essenze autoctone. La manutenzione garantisce un corretto sviluppo della vegetazione, favorendo così la riproduzione e la vita di specie floristiche e faunistiche aumentando la biodiversità animale e vegetale e contribuendo alla diversificazione del paesaggio rurale.

Gli ambienti da mantenere sono:

- zone umide ad acque basse
- zone umide ad acque profonde
- zone umide a lanche nel bosco

realizzati con riferimento a:

1. reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F
2. misura F – tipologia 4G del PSR 2000/2006,
3. operazione 4.4.02 -Realizzazione aree umide PSR 2014-2022

e con le limitazioni riportate nel successivo paragrafo 8.6.4.2

8.4.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **7 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

Per le domande relative alle zone umide realizzate con le misure dei precedenti periodi di programmazione il 1° anno d'impegno decorre dalla domanda di sostegno (iniziale) presentata con l'operazione 10.1.07.

Per le domande relative alle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 il 1° anno d'impegno decorre dall'anno solare successivo a quello della conclusione del collaudo dell'intervento.

8.4.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione", sono i seguenti:

- A. Effettuare nelle zone umide interventi di manutenzione attiva** per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico.
Il mantenimento di adeguati livelli idrici è garantito dalla risistemazione superficiale dei terreni, al fine di garantire la corretta circolazione dell'acqua all'interno della zona umida.
- B. Mantenere la vegetazione arborea e arbustiva con riferimento alle specie ammissibili previste dall'intervento (anche attraverso la pulizia della vegetazione alloctona), mantenendo la densità di impianto e sostituendo le fallanze.**
- C. Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno**

In particolare, per i beneficiari delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 si precisa che la densità della vegetazione spondale realizzata a corredo della zona umida deve essere mantenuta entro la stessa classe di densità collaudata con i costi standard.

Si ricorda che per gli interventi realizzati con l'operazione 4.4.02, il periodo di impegno "ex post", previsto dalle disposizioni attuative della sottomisura 4.4 deve essere sempre e comunque rispettato (per le zone umide la durata del periodo ex post è pari a 10 anni).

8.4.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.07, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027. L'operazione 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione" non è combinabile con nessuna altra operazione o intervento SRA.

8.4.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.07 è possibile attivare tutti gli interventi SRA del PSP 2023-2027.

8.4.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha**.

Per i beneficiari gestori del territorio che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.4.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.07 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.4.4.1 Condizioni relative al richiedente

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.4.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale con le limitazioni previste per le relative misure: operazione 4.4.02 – aree umide, azione F del Reg. CEE 2078/92, Misura F (intervento 4G) del PSR 2000-2006.

Condizioni relative alle superfici

a) Aree umide realizzate con l'operazione 4.4.02

Per le aree umide realizzate con l'operazione 4.4.02 la superficie richiesta a premio e, pertanto, sotto impegno per l'operazione 10.1.07 deve essere:

- 1) tutta la superficie grafica dell'impianto realizzato e collaudato in campo nell'anno 2020 per la corrispondente domanda relativa all'operazione 4.4.02
- 2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento dell'operazione 4.4.02.

b) Aree umide realizzate nei precedenti periodi di programmazione (azione F del Reg. CEE 2078/92 e Misura F -intervento 4G- del PSR 2000-2006)

Per le aree umide realizzate nei precedenti periodi di programmazione (azione F del Reg. CEE 2078/92 e Misura F -intervento 4G- del PSR 2000-2006) le condizioni di ammissibilità sono quelle riportate nella seguente tabella.

Riepilogo condizioni di ammissibilità - Zone umide finanziate con le precedenti programmazioni (azione F del Reg. CEE n. 2078/92; tipologia 4 G della misura F del PSR 2000-2006).	
LOCALIZZAZIONE	Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina
SUPERFICI RICHIEDIBILI A PREMIO	Esclusivamente superfici accertate in una domanda di pagamento presentata nell'anno 2018 e con impegno terminato nel 2018. Le superfici realizzate e collaudate con il Reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F – possono essere richieste a premio per l'operazione 10.1.07 solo se a corredo dell'area umida realizzata (area a essa limitrofa), l'intervento originariamente richiesto ha previsto l'impianto contestuale di complessi cespuglieto-radura (altro intervento previsto dal Reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F).
DIMENSIONI COMPLESSIVE INTERVENTO	La superficie massima ammissibile è quella accertata con l'ultima domanda di pagamento, presentata nell'anno 2018.
AREA ALLAGATA	Min. 75% area di intervento (zona allagata + zona macchia radura) per almeno 6 mesi l'anno (da maggio a ottobre). Profondità massima dell'acqua pari a 2 metri.
AREA MACCHIA RADURA	Nella parte emersa (zona macchia radura) la vegetazione arbustiva e arborea deve coprire tra il 20% e il 30 % della superficie

c) Condizioni comuni a tutte le aree umide sotto impegno con l'operazione 10.1.07

La conduzione delle superfici richieste a premio deve essere assicurata dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno (iniziale) fino alla fine del periodo di impegno.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento non può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale) sull'operazione 10.1.07

- la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale) sull'operazione 10.1.07.

Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.4.5 DOCUMENTAZIONE

8.4.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione, salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare il modulo di "autocertificazione - percepimento di ulteriori fondi" e/o "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis" (Allegato G), in formato PDF a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.4.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda il **registro aziendale delle operazioni culturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA⁹, tipo di operazione culturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione culturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

8.5 OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

8.5.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato alla conservazione degli habitat di interesse comunitario H 6410 e di altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142 di particolare importanza per la nidificazione e l'alimentazione della fauna ornitica.

La vegetazione palustre del canneto è dominata dalla cannuccia di palude (*Phragmites australis*) o da grandi carici (*Carex sp. Pl.*) e da *Hibiscus palustris* L.; il corteggio floristico del cariceto e del moliniето vede la presenza di *Carex Elata all.* e *Molinia caerulea (L.) Moench*, ma anche di *Genziana pneumonanthe L.*, *Hypericum tetrapterum Fries*, *Allium angulosus L.*, *Parnassia palustris L.*, *Selinum carvifolia L.*

Il mantenimento di questi habitat è comunque legato all'operazione di falciatura regolarmente effettuata ed è ipotizzabile una loro evoluzione abbastanza rapida verso forme arbustive e arboree igrofile qualora tali pratiche cessino improvvisamente.

Nelle zone umide il processo di interrimento si verifica in quanto le superfici che fiancheggiano il corpo idrico diventano progressivamente meno umide a causa dei depositi organici che si accumulano e si conservano per l'elevato grado di saturazione idrica di questi ambienti, formando strati torbosi di diversa consistenza. La transazione classica della zona umida, che si trasforma in torbiera e quindi in terreno coltivabile, vede dapprima l'accumulo di sostanza organica derivante dal canneto, su cui prende

⁹ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

piede il cariceto, per poi passare a una popolazione arborea di salici e ontani che si radicano su un terreno ancora più rialzato per successive stratificazioni.

Per rallentare il suddetto processo di interrimento, che in tempi relativamente brevi determina la scomparsa della vegetazione igrofila e una progressiva riduzione della zona umida, è necessario ridurre la quantità di residui vegetali che annualmente cadono sulla superficie del suolo torboso alla fine del proprio processo vegetativo; si rende pertanto necessario favorire un “equilibrio artificiale”, con interventi che garantiscono il necessario apporto idrico ed eliminando, attraverso la raccolta dei residui organici, la biomassa naturale.

La conservazione di questi habitat, ad alto valore ecologico e prioritari per la biodiversità, dipende essenzialmente da una gestione attiva, che riesca a contemperare diverse esigenze: rimozione periodica della biomassa per evitarne l’accumulo, minimo impatto sulla flora e sulla fauna esistenti.

8.5.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all’anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

8.5.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell’operazione 10.1.08 “Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti”, sono i seguenti:

- A. Effettuare il taglio annuale** delle superfici a canneto, cariceto e molinieto, e asportare la vegetazione
- B. Assicurare la sommersione** delle superfici a canneto, cariceto e molinieto in particolari periodi dell’anno.

Il mantenimento di adeguati livelli idrici è garantito dalla manutenzione diretta delle strutture (es. paratoie o chiavichette) deputate a regolare il livello delle acque (quando presenti), dalla rimozione dei sedimenti e/o dal rimodellamento delle sponde delle aree umide in cui sono presenti canneti, cariceti e molinieti, nonché dal taglio, con relativa asportazione, della vegetazione riparia emergente lungo gli argini dei canali.

Tutti gli impegni sopra descritti dovranno essere rispettati secondo le modalità definite nel piano annuale predisposto per ogni azienda dall’Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000 in cui ricadono le superfici assoggettate a impegno.

- C. Tenere e aggiornare il registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹⁰, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazione.

8.5.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell’operazione 10.1.08, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027.

¹⁰ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

L'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti" non è combinabile con nessuna altra operazione o intervento SRA.

8.5.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-2027 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.08 è possibile attivare tutti gli interventi SRA del PSP 2023-2027.

8.5.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha**.

Per gli Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000 che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.5.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.08 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.5.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.08 :

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole
- Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000.

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.5.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, **limitatamente alle aree protette o aree Natura 2000**.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. Essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS
2. Essere ricomprese in un'Area Protetta o Area Natura 2000
3. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2025. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno
4. Ricadere nella cartografia degli habitat di interesse comunitario H 6410 e altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142

La **superficie minima** oggetto d'impegno nell'operazione deve essere pari a **0,5 ettari**.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio **non può interessare particelle** diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale)
- **la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire** rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale).

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici interessate dalla presenza di canneti, cariceti e moliniati classificati come habitat, specificati al precedente paragrafo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.5.5 DOCUMENTAZIONE

8.5.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di "autocertificazione – percepimento di ulteriori fondi" e/o "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis" (Allegato G), in formato PDF, a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.5.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **Piano annuale** predisposto dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000
- **Registro aziendale delle operazioni culturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹¹, tipo di operazione culturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione culturale, note, firma di chi esegue l'operazione
- **Planimetria catastale** delle particelle sotto impegno (scala 1:2.000) riportante l'ubicazione delle superfici dove vengono effettuati gli interventi di manutenzione attiva (impegni A e B) per l'anno di riferimento
- **Foto georeferenziate dello sfalcio annuale effettuato** sulle superfici a canneto, cariceto e moliniato e della vegetazione asportata.

8.6 OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

8.6.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Dalla bibliografia risulta che le attività zootecniche sono responsabili di una significativa parte delle emissioni di ammoniaca (NH₃), le quali interferiscono sia con i processi di acidificazione sia con la

¹¹ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

formazione secondaria del particolato atmosferico, con conseguente impatto sul cambiamento climatico.

La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento attraverso l'uso di macchinari che permettono l'iniezione diretta degli effluenti e la fertirrigazione può contribuire in modo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici favorendo la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, minimizzando al contempo le perdite degli elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento.

8.6.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è pari a: **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Riepilogo impegni principali:

A. effettuare la distribuzione degli effluenti zootecnici tal quali, o dopo un trattamento che ne migliori le caratteristiche chimico fisiche di distribuzione attraverso processi anche combinati di separazione, concentrazione, strippaggio, digestione anaerobica, tramite:

- l'uso di macchine che permettono l'iniezione diretta; tali macchine devono essere dotate di GPS al fine di tracciare, attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione, le superfici oggetto di distribuzione;
- e/o l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi per la fertirrigazione che permettono l'assorbimento senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca; tale utilizzo deve essere comprovato da apposite registrazioni verificabili.

La distribuzione delle suddette matrici zootecniche in presemina va effettuata sempre con l'iniezione diretta.

Per iniezione diretta si intende l'incorporazione immediata delle matrici zootecniche.

B. non utilizzare fanghi di depurazione

C. predisporre, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la Comunicazione nitrati comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti.

8.6.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento", sono i seguenti:

- A.** La distribuzione degli effluenti zootecnici tal quali, o dopo un trattamento (separazione, concentrazione, strippaggio, digestione anaerobica) in presemina deve essere attuata sempre con **l'iniezione diretta**, mentre in copertura è possibile scegliere tra **iniezione diretta** e **fertirrigazione**, con le modalità indicate sotto.

La distribuzione sulle superfici oggetto di impegno deve avvenire sia nel periodo di presemina, che in copertura, nel rispetto della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati in particolare per quanto riguarda i divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo degli effluenti di allevamento, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo (170 kg/ha/anno per le zone vulnerabili ai nitrati e 340 kg/ha/anno per le zone non vulnerabili).

Iniezione diretta (sempre in presemina e in copertura alternativa alla fertirrigazione):

Ai fini dell'operazione sono ammissibili a contributo le seguenti modalità di distribuzione:

- distribuzione sotto-superficiale a solco chiuso

- distribuzione sotto-superficiale a solco aperto

In caso di adesione contemporanea, per le stesse superfici, all'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" dovranno essere utilizzati cantieri di lavoro che non provochino l'inversione degli strati del terreno e che rispettino le condizioni e i vincoli descritti per l'adesione all'operazione stessa.

Le superfici oggetto di distribuzione devono essere tracciate attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione prodotte dalla strumentazione GPS con registrazione dei dati e software GIS che consenta la proiezione cartografica dei dati.

Qualora si faccia ricorso a terzi per la distribuzione degli effluenti zootecnici non palabili con le metodologie previste da questa operazione, le fatture relative alle prestazioni rese dal contoterzista dovranno riportare la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici non palabili effettuata con tecniche conformi al bando di Misura 10 op. 10.1.10 del PSR 2014-2022".

Tale fattura dovrà riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume, la capacità della macchina utilizzata e il numero di viaggi effettuati.

Alla fattura dovrà essere allegata la mappa di distribuzione elaborata dal GPS che indichi quali particelle sono state lavorate.

Fertirrigazione (solo in copertura):

Ai fini dell'operazione, solo in copertura, è consentita la distribuzione degli effluenti con la tecnica della fertirrigazione a bassa pressione mediante manichette gocciolanti fisse o mobili o impianti semoventi, purché dotati di ugelli a bassa pressione.

B. Non utilizzare fanghi di depurazione.

C. Predisporre, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la **Comunicazione nitrati comprensiva del Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti**.

Si ricorda che gli interventi di fertilizzazione (sia iniezione diretta, sia fertirrigazione) dovranno essere annotati nel registro delle distribuzioni di fertilizzanti previsto dalla normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati. Il beneficiario è tenuto inoltre alla compilazione e aggiornamento del registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data.

In aggiunta alle informazioni previste nel registro delle distribuzioni di fertilizzanti:

- Per le operazioni di **iniezione diretta** eseguite sulle superfici oggetto di impegno, devono essere registrati la capacità in volume della macchina utilizzata per lo spandimento e il numero di viaggi effettuati.
- Per le operazioni di **fertirrigazione** eseguite sulle superfici oggetto di impegno, devono essere registrati:
 - La localizzazione dell'impianto utilizzato (impianto semovente o ala gocciolante) e i relativi impianti accessori (pompe, vasche, filtri, sacconi ecc.).
 - L'estensione delle superfici interessate con indicazione delle relative colture.
 - La composizione della soluzione e i quantitativi distribuiti in volume.

8.6.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'operazione 10.1.10, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027

L'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" è combinabile con

- operazione 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggiere
- operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
- operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa
- operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.04 Agricoltura conservativa
- Misura 11 "Agricoltura biologica"
- intervento SRA03 del PSP 2023-2027
- intervento SRA29 del PSP 2023-2027

8.6.2.3 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'operazione 10.1.10 è possibile attivare i seguenti interventi SRA del PSP 2023-2027:

- intervento SRA01 (solo GC arborea)
- intervento SRA03
- intervento SRA08
- intervento SRA10
- intervento SRA29

8.6.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un premio annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano culturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **105€/ha**.

8.6.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.10 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.6.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.10 le **imprese agricole zootecniche**, nonché quelle **non zootecniche che utilizzano gli effluenti di allevamento** costituite nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.6.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale di pianura e collina ISTAT.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2025. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Le superfici sotto impegno devono rappresentare almeno il 30% della SAU aziendale regionale richiedibile a premio, ricadente in zone di pianura e collina ISTAT.

Le **aziende non zootecniche** che utilizzano effluenti di allevamento possono richiedere a premio esclusivamente le superfici ubicate in comuni limitrofi a quello in cui si trova la vasca di stoccaggio degli effluenti di allevamento utilizzati.

Al momento della compilazione della domanda dovrà essere indicato il CUA dell'azienda che cede gli effluenti zootecnici, nonché il comune in cui è ubicata la relativa vasca di stoccaggio.

Durante il periodo d'impegno la superficie accertata con la domanda di pagamento:

- può ridursi di una **quota massima pari al 15%** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione (domanda di sostegno), purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".
- può interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno.

Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

Altre condizioni di ammissibilità

È ammessa la distribuzione di digestato agrozootecnico ottenuto da matrice con prevalenza di effluente di allevamento.

8.6.5 DOCUMENTAZIONE

8.6.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.6.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Ferma restando l'obbligatorietà dei registri delle fertilizzazioni e trattamenti fitosanitari e dei relativi magazzini, per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹², tipo di operazione

¹² Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione;

- **mappe di distribuzione** degli effluenti non palabili, prodotte da GPS
- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni di iniezione diretta degli effluenti di allevamento, riportante la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici effettuata per iniezione diretta, conformemente al bando di misura 10 del PSR 2014-2022". Tali fatture dovranno riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume, la capacità della macchina utilizzata e il numero di viaggi effettuati
- **registrazioni** relative alle operazioni di fertirrigazione.

8.7 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

8.7.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Con questa operazione s'intende contribuire alla salvaguardia della biodiversità animale e mantenere vitale in alcune aree della regione un modello di agricoltura sostenibile, attraverso un sostegno per l'allevamento di animali appartenenti a razze locali a limitata diffusione e minacciate di abbandono, storicamente allevate nel territorio lombardo, iscritte a un Libro genealogico¹³.

Tali razze, meno produttive ma più resistenti ai cambiamenti climatici rispetto ad altre, sono destinate a essere abbandonate se non si garantisce agli allevatori il raggiungimento di un adeguato livello di reddito.

L'intervento è volto al mantenimento della consistenza, nelle zone di origine e diffusione, degli animali appartenenti alle razze locali di specie animali a rischio di abbandono, indicate nell'allegato D "Elenco delle razze animali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio".

8.7.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **6 anni**.

8.7.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", sono i seguenti:

- Allevare in purezza i capi della razza oggetto di premio** ovvero programmare e realizzare gli accoppiamenti solo tra soggetti appartenenti alla stessa razza. A tal fine i maschi in età fertile non iscritti a Libro Genealogico della razza richiesta a premio devono essere, se presenti, opportunamente segregati.
- Durante il periodo di impegno le Unità di bestiame (UB) richieste a premio con la domanda di sostegno (iniziale) non possono ridursi; pertanto, in ogni anno di impegno il numero delle UB deve essere confermato o aumentato.**
- Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni** in monta naturale e in fecondazione artificiale indicando la paternità di ogni soggetto nato, secondo quanto previsto dal Disciplinare del Libro Genealogico della razza/specie a cui i soggetti appartengono.

¹³ In conformità al Reg. UE n. 1012/2016 in materia di riproduzione animale i Registri Anagrafici previsti dalla precedente normativa vengono ora definiti Libri Genealogici.

- D. Allevare nell'ambito aziendale una sola delle razze caprine o ovine** tra quelle da salvaguardare, anche se non richiedibili a premio nello stesso territorio. Tale principio è valido anche qualora l'azienda disponga di più strutture di ricovero, ognuna dedicata a una razza.

8.7.2.2 Combinabilità tra operazioni/misure/interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.11 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", non essendo correlato alle superfici, è combinabile con TUTTE le operazioni della:

- Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" in parola
- Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2022

Analogamente, è combinabile con TUTTI gli interventi SRA del PSP 2023-2027

8.7.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per Unità di Bestiame (UB) pari a:

- **400€/UB per Bovini, ovini e caprini**
- **235 €/UB per Equini**

Le UB sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (estratto da allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione):

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

8.7.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.11 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative all'allevamento e agli animali.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento saldo).

8.7.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.11 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, come risultante dall'anagrafe tributaria.
Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune, dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.
- Essere conduttori di un allevamento con un codice di anagrafe zootecnica attivato alla data del 1/01/2025.
- Essere conduttore di un allevamento aderente al Libro Genealogico delle razze per cui si richiede il premio, alla data del 1/1/2025.

8.7.4.2 Condizioni relative all'allevamento e agli animali

Per aderire all'operazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'allevamento di ogni razza deve essere **ubicato nelle "aree di diffusione" della relativa razza**, come indicato nell'allegato D "Elenco delle razze animali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio";
- I capi richiesti a premio devono essere detenuti dal richiedente dal 1/1/2025.
- I capi richiesti a premio devono essere **iscritti al Libro Genealogico della razza alla data del 1/1/2025**. A tal fine sono considerati ammissibili anche i capi iscritti a Libro Genealogico in via provvisoria.

In caso di riduzione dei capi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i beneficiari possono fare ricorso all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014; in tale caso non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti.

Il numero **minimo di UB** per aderire all'operazione è pari a **3 per i bovini, 1 per gli equini, 1,5 per ovini e 1,5 per caprini**.

Ampliamenti

Per questa operazione non si applicano le limitazioni agli ampliamenti; pertanto, è possibile aumentare le UB richieste a premio durante l'intero periodo di impegno.

8.7.5 DOCUMENTAZIONE

8.7.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare la seguente documentazione:

- elenco dei soggetti iscritti al Libro Genealogico estratto dalla Banca dati Associazione Nazionale di Razza/specie a cui appartengono i soggetti richiesti a premio (file pdf; nome "Elenco capi iscritti LG");

8.7.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.

DEMARCAZIONE CON DOMANDA UNICA

I capi oggetto di impegno per l'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono" non possono beneficiare del premio accoppiato zootecnica della domanda unica per i seguenti settori:

- Bovini da carne livello 1
- Interventi ovicaprini agnelle da rimonta

9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA

9.1 Ampliamenti

Nel 2025 non sono consentiti ampliamenti per nessuna operazione legata alla superficie. Sono, invece, sempre possibili gli ampliamenti delle UB richieste a premio per l'operazione 10.1.11. Non si considerano ampliamenti le superfici acquisite tramite autorizzazione al cambio beneficiario.

9.2 Trasformazione degli impegni da Misura 10 verso altre operazioni/Misure PSR (Reg. UE n. 807/2014 artt. 14 e 15)

A decorrere dall'anno 2018 non sono più possibili trasformazioni di impegno da Misura 10 a Misura 11 PSR 2014-2022.

9.3 Adeguamenti di impegni in corso (reg. (UE) n. 1305/2013 art. 48 Clausola di revisione)

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 10 al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nell'articolo 28 del reg. (UE) n. 1305/2013, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 10 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e Regione Lombardia non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

10.1 Presentazione delle domande

Per l'anno **2025** i soggetti individuati come beneficiari nelle singole operazioni della Misura 10 sottomisura 10.1 possono presentare unicamente **domanda di pagamento (conferma)**.

I beneficiari della sottomisura 10.1 che intendono presentare per il 2025 una domanda per un intervento SRA del PSP 2023-2027, devono validare l'iter di presentazione della domanda di pagamento della sottomisura 10.1 prima di aprire il procedimento di domanda dell'intervento SRA.

Il Piano Culturale Grafico deve essere lo stesso per tutte le domande pluriennali presentate sia sul PSR 2014-2022 (misura 10 e 11), sia sul PSP 2023-2027 (interventi SRA).

I dati indicati nelle domande di pagamento sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.

10.2 Quando presentare la domanda

La domanda di pagamento (conferma) deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4.

La domanda può essere presentata dal 21/03/2025 al 15/05/2025, entro le ore 24:00.

La domanda si intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Per l’anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di conferma dal momento che tutti i controlli amministrativi/controlli in loco e relativi pagamenti di saldo dovranno concludersi entro il 31/12/2025 così come previsto dai regolamenti comunitari di modifica del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **15/05/2025**, quindi, **entro il 9/06/2025**. In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La domanda pervenuta **oltre il 09/06/2025** è irricevibile e all’interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Per l’anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di conferma dal momento che tutti i controlli amministrativi/controlli in loco e relativi pagamenti di saldo dovranno concludersi entro il 31/12/2025 così come previsto dai regolamenti comunitari di modifica del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 1303/2013.

10.3 A chi presentare la domanda

La domanda di pagamento (conferma) informatizzata deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità illustrate di seguito, indicando l’ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta a impegno.

In caso di un’azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale. Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una superficie terza, anch’essa agricola, condotta da un’altra azienda.

10.4 Come presentare la domanda

10.4.1 Piano Colturale Grafico

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare, riferendosi al 2025, la consistenza grafica (CG) e il piano culturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000". Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2025 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA).

Per ulteriori specifiche relative alla richiesta di correzione o modifica dei dati non coerenti, alle tempistiche e alle modalità di contestazione, si rimanda a specifici atti dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e di Agea Coordinamento.

10.4.2 Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (organizzazioni professionali, centri di assistenza agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Successivamente il file firmato elettronicamente deve essere caricato a sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento e invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.

La domanda di pagamento s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo di Regione Lombardia.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre la scadenza per la presentazione delle domande, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) n 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce tutta l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato, avvalendosi della collaborazione di ARIA S.p.a.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda di sostegno/pagamento entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l'evidenza delle anomalie riscontrate, deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande rispettando le seguenti tempistiche:

- **entro 15 giorni lavorativi** antecedenti alla scadenza per problematiche inerenti alla costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle domande;
- **entro 5 giorni lavorativi** antecedenti alla scadenza per problematiche inerenti esclusivamente alla compilazione della domanda di pagamento.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti per problematiche segnalate oltre i termini sopra riportati.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co e procedere alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico e alla compilazione della domanda entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di sostegno chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo.

Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 21 bis, allegato B del D.P.R. n. 642/72.

Le superfici non richieste a premio **devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU)**. Non viene effettuata alcuna attribuzione automatica ad AU delle superfici non selezionate a premio.

10.5 Domanda in riduzione (domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014)

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, è possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda di pagamento (parziale o totale), a condizione che l'agricoltore non sia già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella sua domanda. La domanda può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro presente in Sis.Co.

La domanda di ritiro parziale della domanda di pagamento può essere presentata dal 16 maggio fino al **30 giugno 2025**.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

10.6 Cessione azienda (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

È possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di pagamento a cui si intende subentrare.

Una stessa superficie o capo animale possono essere coinvolti una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario, **nell'ambito di ciascun iter di impegno pluriennale**.

La procedura del cambio del beneficiario **non può essere attivata** per trasferire l'impegno di una data operazione della misura 10 in un analogo intervento SRA del PSP 2023-2027 (es. op. 10.1.04 con intervento SRA03).

Per subentrare agli impegni del 2025 e percepire il relativo pagamento riferito all'anno N (saldo 2025), il cessionario (subentrante) deve presentare:

- entro il **30/09/2025** la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione - Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata dal modulo di cui all'allegato F "Fac simile modulistica da allegare in Sis.Co alle richieste di cambio beneficiario e riconoscimento cause di forza maggiore" a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta
- entro il **31/10/2025**, la domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014" anno campagna 2025.

Pertanto, la domanda di autorizzazione al cambio beneficiario dovrà essere istruita al più tardi il 15/10/2025.

L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2025.

Per le date di presentazione della richiesta di autorizzazione e della domanda di cessione azienda, per l'anno 2025 fa fede quanto riportato sopra, mentre per le altre modalità, procedure e per le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche si rinvia al decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 42 del 18 ottobre 2021 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi.

10.7 Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di pagamento.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base a un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

Tale richiesta non può essere presentata dopo la validazione di un'istruttoria relativa alla domanda per cui si intende presentare una domanda di riconoscimento di EP.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo istruttoria, è rilasciata/non rilasciata dall'Organismo Pagatore Regionale.

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in SISCO la domanda di pagamento corretta, che sostituisce la precedente.

Il beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese per anno di impegno.

10.8 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifici l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia o fitopatìa che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando alla richiesta informatizzata lo specifico modulo di cui all'allegato F.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche OPR comunica al richiedente, e per conoscenza al Responsabile di Operazione, l'eventuale accoglimento della richiesta.

11. ISTRUTTORIA

11.1 Verifiche di ammissibilità delle domande di pagamento

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di pagamento compete all'Organismo Pagatore Regionale, che ne delega lo svolgimento agli organismi delegati (Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca).

L'istruttoria prevede controlli e attività amministrative che comprendono:

- la verifica della completezza e della validità delle dichiarazioni rese dal richiedente e della documentazione presentata;
- la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità comuni e specifiche per operazione e dei limiti definiti nei bandi rispetto agli anni precedenti di impegno.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa.

A fronte di tale istruttoria, in caso di eventuali esiti negativi, l'Organismo Pagatore Regionale trasmette una comunicazione al beneficiario, in modo che possano essere presentate memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente regionale della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

13. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

Prima della concessione dei contributi a favore degli enti gestori del territorio che non esercitano attività agricola, a cui si applica il regime "de minimis", il dirigente responsabile del procedimento OPR effettuerà, in ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017, le verifiche propedeutiche e le registrazioni sul Registro Nazionale Aiuti. Tale procedimento viene effettuato prima del pagamento. Nei provvedimenti di liquidazione viene dato atto dell'avvenuta registrazione della concessione nel suddetto Registro specificando gli eventuali esiti/conseguenze in ordine alle verifiche di cui sopra.

Per le domande con istruttoria di ammissibilità positiva OPR effettua il pagamento del saldo entro il 31/12/2025

Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, il pagamento avverrà dopo la definizione dell'esito del controllo stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.1 Controlli

Le domande sono sottoposte a seguenti controlli, effettuati dall'OPR prima del pagamento:

- Controlli amministrativi: il 100% delle domande sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi.

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede a estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà a effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscissero a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato provvederà a effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- Controlli in loco per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- Controlli in loco sul rispetto della condizionalità: questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

14.2 Estrazione del campione per i controlli

14.2.1 Controllo in loco per la verifica degli impegni delle Operazioni

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'OPR e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla operazione;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al capitolo 8;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Allegato A);
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (Allegato A);
- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (Allegato A).

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

14.2.2 Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

14.3 Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite da:

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Per quanto riguarda i dettagli riferiti all'intera casistica **di irregolarità e alle loro conseguenze** sulla domanda (es. esclusione di un beneficiario per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo in caso di inadempienze definite gravi; esclusione di un beneficiario per l'anno successivo a quello della domanda per inadempienza intenzionale alle norme di condizionalità - art. 75 del reg. UE n. 809/2014-etc.) si rimanda **all'Allegato L del bando 2023** (approvato con decreto 4820/2023), inerente **le riduzioni ed esclusioni** dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità l'aiuto viene annullato o ridotto di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dalla circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativi alla condizionalità, riferiti all'anno 2025.

15. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'operazione, a cura dell'Organismo Delegato da OPR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

L'Organismo Delegato da OPR, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni, nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario e per conoscenza al responsabile di operazione.

16. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

16.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- totale spesa pubblica (€);
- Superficie sotto impegno (ha).

16.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

17. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia, relativi a istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

17.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

17.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costantemente opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

18. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato I.

20. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro il 15 maggio 2025
Presentazione tardiva della domanda di pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 16 maggio 2025 al 9 giugno 2025
Presentazione della domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014	Dal 16 maggio al 30 giugno 2025
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	Entro il 31 dicembre 2025
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli e comunque entro il 31 dicembre 2025

21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa allegata (allegato H).

Il bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Servizi [<https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/home>].

21.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste):

Responsabile delle operazioni: Elena Brugna Tel. 02.6765.3732

Referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740

Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151 - Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642

Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

22 Riferimenti normativi

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari¹⁴ alla base del bando:

- Titolo III, Capo I, Articolo 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni e ss.mm.ii..
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI “Condizionalità” e Allegato II e ss.mm.ii..
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii..
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii..
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii..
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 “che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022”
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

¹⁴ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2025) 1523 final del 13.03.2025 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis.
- DM MIPAAF del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- DM MIPAAF 2588 del 20 marzo 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.” e ss.mm.ii
- DGR n. XI/5836 del 29 dicembre 2021 “Linee guida per l’attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, e il successivo aggiornamento tecnico approvato con DDUO n. 2725/2025.
- Decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021 «Modifica al d.d.s. 4 settembre 2018 - n. 12537 avente a oggetto «Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE n. 809/2014, relativamente all’operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla misura 11 «Agricoltura biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»».
- Decreto n. 4820 del 31/03/2023 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 – approvazione del bando 2023 per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative alla misura 10 sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali” e, in particolare, l'allegato L “Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi”
- Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni
- DM MASAF n. 0147385 del 09 marzo 2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” così come da ultimo modificato dal DM MASAF n. 289235 del 28 giugno 2024 “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024.”

23 GLOSSARIO

APPEZZAMENTO = una o più particelle catastali contigue aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso beneficiario.

Art.: Articolo

BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

CAA: Centro Assistenza Agricola

CEE: Comunità Economica Europea

CGO: Criteri di Gestione Obbligatoria

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA: condizionalità introdotta nella PAC 2023-2027 che include nuove norme rispetto alla programmazione 2014-2022

CRA – MAC: Unità di ricerca per la maiscoltura di Bergamo

CRA – ORL: Unità di ricerca per l'orticoltura di Montanaso Lombardo

CRS/CNS: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi

D.d.S. Decreto del Dirigente di Struttura

D.lgs.: Decreto legislativo

D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica

DGR: Deliberazione Giunta Regionale

DM: Decreto Ministeriale

DOMANDA DI SOSTEGNO (iniziale): domanda presentata nel primo anno di adesione all'operazione; vale anche come domanda di pagamento

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata negli anni successivi a quello di adesione (1° anno di impegno) con la quale si confermano gli impegni assunti e si richiede il pagamento dell'annualità

GIS Sistema Informativo Computerizzato; in inglese: Geographic Information System

GPS: Sistema di Posizionamento Globale; in inglese: Global Positioning System

Ha: Ettaro

IMPRENDITORE AGRICOLO: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. ..."

L.r.: Legge Regionale

OP: Organizzazione Produttori Ortofrutticoli

OPR: Organismo Pagatore Regionale

PAN: Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

PARCELLA = insieme di uno o più appezzamenti contigui a cui in domanda viene associato uno stesso gruppo coltura.

P.C.G. Piano Colturale Grafico

PEC: Posta elettronica certificata

PIN: Codice identificativo personale (Personal Identification Number)

PO: Programmi Operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli

PSP: Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027

PSR: Programma di Sviluppo Rurale

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Reg. UE: Regolamento della Unione Europea

SAU: Superficie Agricola Utilizzata

S.O.I.: superficie oggetto di impegno

Sis.Co: Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia

SOCIETÀ AGRICOLE: art. 2135 Codice civile “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

omissis

SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE: Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 “Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile” e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

s.m.i: Successive modiche e integrazioni

SRA: Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

SRB: Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

UB: Unità di Bestiame

ZVN: Zone Vulnerabili ai Nitrati

NZVN: Zone non vulnerabili ai nitrati

ALLEGATI

ALLEGATO A CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ.

ALLEGATO B IMPORTI DEI PREMI COMBINATI TRA PIÙ OPERAZIONI/MISURE.

ALLEGATO C RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA.

ALLEGATO D ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO.

ALLEGATO F FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI-CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

ALLEGATO G MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

ALLEGATO H SCHEDA DI SINTESI

ALLEGATO I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO A - CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

Beneficiari della sottomisura 10.1 tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013:

I beneficiari della sottomisura 10.1 che NON ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 rimangono subordinati al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per essi continuerà ad applicarsi il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi del Titolo VI del Reg. (UE) 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

La condizionalità è quindi costituita dall'insieme degli obblighi previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Per l'anno 2025, gli obblighi di condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", come declinati a livello regionale dall'Allegato 2 "Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) n. 1306/2013" delle emanande disposizioni regionali in materia di condizionalità.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19 e 20
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE: articoli 3, 4 e 5 ¹
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000: articoli 4 e 7 ²
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004: articoli 3, 4 e 5 ³
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001: articoli 7, 11, 12, 13 e 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CE: articolo 3 e articolo 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE: articolo 4

¹ La Direttiva 2008/71/CE è stata abrogata dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2008/71/CE si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,52,56; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,15

² Gli articoli 4 e 7 del Reg. CE n. 1760/2000 sono stati abrogati dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 4 e 7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,38,41,42; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,13.

³ Il Reg. CE n. 21/2004 è stato abrogato dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento CE n. 21/2004 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,45,49; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,14.

Beneficiari della sottomisura 10.1 tenuti al rispetto della condizionalità rafforzata:

I beneficiari della sottomisura 10.1 che ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 sono tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e per essi si applicherà il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) 2021/2116.

I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità, ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e s.m.i.

Gli obblighi di condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale." e s.m.i., come declinati nell'Allegato 1 "Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) 2021/2115" delle emanande disposizioni regionali in materia di condizionalità rafforzata.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 Zone e 7 Temi Principali come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acqua): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati): articoli 4 e 5.
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.
		BCAA 7(*)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat): articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

(*) In alternativa alla rotazione è possibile soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture - Allegato III del Reg (UE) 2021/2115 così come modificato dal Reg. (UE) 2024/1468

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Tra gli impegni di condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Gli impegni pertinenti di condizionalità sono riportati nelle tabelle successive, per ogni operazione e per ogni impegno.

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 10.

OPERAZIONE 10.1.02 AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
B - Divieto di impiego di prodotti fitosanitari; sulle leguminose è ammesso unicamente il diserbo invernale	CGO10: Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> • corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; • tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; • possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificazione di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

OPERAZIONE 10.1.03 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
A - Realizzazione e mantenimento di un fossetto (profondo 40 cm e largo 60 cm) in risaia per il mantenimento dell'acqua durante le fasi di asciutta. A tale fosso, ove necessario, dovranno essere collegati solchi secondari ad andamento tendenzialmente perpendicolare, in modo da poter raccogliere e direzionare, in occasione delle asciutte, le acque di sommersione.	BCAA5 - Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> • manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.
B - Inerbimento di un argine della risaia per favorire la nidificazione	BCAA1 - Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> • costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po e nei Volumi 2A e 6A del piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Deroga: gli impegni della BCAA 1 non si applicano alla coltura del riso.
C - Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio	BCAA6 - Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
D - effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio per almeno 60 gg. <ul style="list-style-type: none"> • Mantenere il livello dell'acqua almeno pari a 5 cm 	BCAA2: Impegni di riferimento rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
<ul style="list-style-type: none"> • Dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina, nonché ripristinare gli argini della camera di risaia eventualmente degradati 	BCAA5: Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> • manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.
E - realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, e mantenerla fino alla fine di febbraio, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata <ul style="list-style-type: none"> • Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla. 	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: <ul style="list-style-type: none"> • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.

OPERAZIONE 10.1.04 AGRICOLTURA CONSERVATIVA

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
INTERVENTO 1 - SEMINA SU SODO IMPEGNI A, B e C Effettuare la semina diretta su sodo, evitando il rimescolamento degli strati del terreno e mantenimento in loco di residui colturali	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: <ul style="list-style-type: none"> assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio; divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie	BCAA6 - Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
INTERVENTO 2 - MINIMA LAVORAZIONE IMPEGNI A, B e C Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori a 20 cm (o adottare la tecnica dello strip till equiparata a minima lavorazione), divieto di rimescolamento degli strati del terreno lavorato, e mantenimento in loco di residui colturali	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: <ul style="list-style-type: none"> assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio; divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre. BCAA6 - Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
IMPEGNO F - <ul style="list-style-type: none"> Realizzare una cover crop, almeno due anni nell'arco d'impegno, entro 30 giorni dalla raccolta della coltura principale e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura. In caso di cover crop autunno vernina obbligo di mantenerla fino alla fine di febbraio dell'annualità successiva. 	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: <ul style="list-style-type: none"> assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio; divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
<ul style="list-style-type: none"> Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, con possibilità di utilizzo solo di dissecanti prima della semina della coltura principale (legato alla realizzazione di una cover crop) 	CG010 Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del DM 22/1/2012, per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

OPERAZIONE 10.1.07 MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
Mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva , prevista dall'intervento, mantenendo la densità di impianto e sostituendo le fallanze.	BCAA7: Impegni di riferimento - divieto di potature ed estirpo delle specie arbustive e arboree tra il 15 marzo e il 15 agosto.

OPERAZIONE 10.1.08 SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
A - taglio annuale, da effettuarsi in particolari periodi dell'anno e con specifiche modalità definiti dall'Ente gestore. Asportazione della vegetazione tagliata	<p>BCAA6 Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. <p>CG02 – Impegni di riferimento nelle aree umide e nei canneti sono vietate le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo compreso dal 1°marzo al 10 agosto, salvo diversa prescrizione del Piano di Gestione.</p> <p>CG03 Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispettare i divieti cogenti di taglio previsti nei periodi individuati nei Piani di gestione.

OPERAZIONE 10.1.10 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
A - effettuare la distribuzione degli effluenti di allevamento (e.a.), trattati e non trattati, tramite iniezione diretta, con macchine dotate di GPS	<p>CG01 Impegni di riferimento in ZVN</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei divieti spaziali e temporali e dei massimali previsti per lo spandimento degli e.a..
C - predisporre, anche in caso di esonero, la Comunicazione nitrati comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica	<p>CG01 Impegni di riferimento in ZVN</p> <ul style="list-style-type: none"> • obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati regionale.

OPERAZIONE 10.1.11 SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013
B - Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni in monta naturale e in fecondazione artificiale, secondo quanto previsto dal Disciplinare del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico.	<p>CG07 Impegni di riferimento per allevamenti di bovini/bufalini aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto allarealtà aziendale e identificazione corretta dei capi.</p> <p>CG08 Impegni di riferimento per allevamenti di ovini e caprini</p> <ul style="list-style-type: none"> • aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto allarealtà aziendale e identificazione corretta dei capi.

CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Le regole riportate di seguito si riferiscono solo ai terreni situati in Regione Lombardia.

Gli impegni della Misura 10 – Sottomisura 10.1 vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

L'attività di mantenimento deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

- a. Pascolamento con animali propri
- b. Pascolamento con animali di terzi
- c. Sfalcio manuale
- d. Sfalcio meccanizzato
- e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- f. Pascolamento e sfalcio
- g. Nessuna pratica
- h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;
- Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini/bufalini, ovicaprini ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato) di **60 giorni**, anche non continuativi;
- Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2.

L'agricoltore che dichiara di effettuare lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** dei prati permanenti deve conservare nel fascicolo aziendale Sis.Co la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc).

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono declinati a livello regionale come di seguito specificato.

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

A1 - Il beneficiario che aderisce alla Misura 10 e utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al Reg. (UE) n. 1009/2019 e al D.lgs. 75/2010⁴ e i fanghi di depurazione di cui al D.lgs. 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti da:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con **DGR. n. 3634 del 16/12/2024** e riportati nel **CGO 2** dell'Allegato 1 "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) 2021/2115" e nel **CGO 1** dell'Allegato 2 – "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) n. 1306/2013" delle emanande disposizioni regionali in materia di condizionalità;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle **zone non vulnerabili (ZNVN)** ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con **DGR. n. 3635 del 16/12/2024**.

Sui terreni ricadenti in ZNVN il beneficiario è tenuto a rispettare gli impegni collegati agli aspetti di seguito descritti:

- a) adempimenti amministrativi
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti.

a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.
2. La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato firmata digitalmente e caricata in Sis.co e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della DGR n. 3634/2024, deve essere sottoscritta digitalmente anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio.
3. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la "Procedura nitrati" presente sul sistema informatizzato Sis.Co.
4. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale in Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente alla tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni

⁴ Tra i fertilizzanti organici figurano ad esempio anche i sottoprodotti della vinificazione.

oggetto di utilizzazione agronomica.

5. L'impresa è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di azoto gestito nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente alla vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, in:
 - a. esonerata dalla Comunicazione nitrati;
 - b. tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

IMPRESE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno
 - b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno
 - c. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o minerali e/o altre matrici contenenti azoto riconosciute ai sensi del D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.
2. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati, che produce e/o utilizza più di 1.000 kg N/anno e meno di 3.000 kg N/anno deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3 dell'allegato A alla DGR 3635/2024), all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 dell'allegato A alla DGR 3635/2024), e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti relativo agli appezzamenti di cui risulta conduttore (capitolo 2.4.5 dell'allegato A alla DGR 3635/2024). Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.
3. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg N/anno ("micro azienda") è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla DGR 3635/2024, a eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".
4. Inoltre, le aziende esonerate tenute alla registrazione all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), una volta reso disponibile sul portale di gestione Sis.Co, sono tenute a compilare il registro delle fertilizzazioni informatizzato, nel quale registrare sulla base del fascicolo colturale grafico le operazioni di fertilizzazione che apportano azoto e fosforo⁵. In attesa dell'informatizzazione il registro può essere cartaceo e deve contenere gli elementi presenti in allegato 12 alla DGR n. 3635/2024
5. Le aziende e i soggetti esonerati dalla presentazione della Comunicazione nitrati sono tenuti a conservare e mostrare, in caso di controllo in loco, i contratti di valorizzazione datati, firmati digitalmente da entrambi i contraenti o, in alternativa firmati da entrambi i contraenti e corredati da copia dei documenti d'identità dei soggetti (cedente e acquirente).

IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a) produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno
 - b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno

⁵ L'infrazione per mancato aggiornamento del registro relativamente al P ha un impatto esclusivamente sul CGO1 della Condizionalità.

- c) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o fertilizzanti minerali e/o altre matrici contenenti azoto riconosciute ai sensi del D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno
- d) tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno.
2. Ha l’obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) l’impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
- a) utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno
- b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno
- c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA)
- d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).
3. L’impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l’obbligo di:
- a) provvedere alla presentazione, e all’aggiornamento ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia
- b) compilare, una volta reso disponibile sul portale di gestione Sis.Co, il registro delle fertilizzazioni informatizzato, nel quale registrare sulla base del fascicolo colturale grafico le operazioni di fertilizzazione che apportano azoto e fosforo
- c) conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l’impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
- Comunicazione nitrati
 - documento cartografico idoneo a individuare gli appezzamenti aziendali (es.: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno)
 - Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati
 - Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all’ALLEGATO 12 “Registro delle distribuzioni di fertilizzanti” dell’allegato A alla DGR 3635/2024) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, il relativo quantitativo di azoto e fosforo⁶ distribuito, l’appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell’intervento
 - Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento firmato/i digitalmente da entrambi i contraenti, o in alternativa datato e firmato da entrambi i contraenti e corredato da copia dei documenti d’identità⁷ dei soggetti (cedente e acquirente). Ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione nitrati, entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; in caso di stipula di contratti di valorizzazione la cui data di inizio validità è successiva al 1° novembre, è richiesta una variante alla Comunicazione nitrati entro 30 giorni dalla data di inizio di validità del contratto e comunque non oltre la data di chiusura della campagna nitrati
 - Contratto/i di compartecipazione stipulato/i e copia del registro delle distribuzioni di fertilizzanti, effettuate dal concedente o compartecipante relative alle particelle oggetto del/dei contratto/i, compilato ed aggiornato
 - Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione

⁶ L’infrazione per mancato aggiornamento del registro relativamente al P ha un impatto esclusivamente sul CG01 della Condizionalità.

⁷ I contratti di valorizzazione sono da considerarsi validi se corredati dalle carte d’identità dei firmatari.

- Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti
- Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi
- Relazione tecnica "Pascolo" per le aziende che praticano il pascolamento

NB – Nella sezione "Repository" di Sis.Co. deve essere caricata la seguente documentazione:

- Contratto/i di valorizzazione degli effluenti di allevamento
- Contratto/i di compartecipazione stipulati
- Relazione tecnica o sua variante
- Relazione tecnica Pascolo

Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato

- a) Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati ai sensi del capitolo 2.1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024, fermo restando quanto previsto al capitolo 2.3, devono esplicitare nella Procedura nitrati anche i seguenti elementi:
- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 dell'allegato A alla DGR 3635/2024
 - indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024, specificando il soggetto fornitore
 - nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettino i requisiti di cui al capitolo 6.2.4 al comma 2 dell'allegato A alla DGR 3635/2024;
- b) Le imprese di cui al punto a) sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:
- tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo il registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale)
 - redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 dell'allegato A alla DGR 3635/2024- Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento)
 - redazione del PUA

VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati
- non introduce modifiche sostanziali definite al cap. 2.4.4 dell'allegato A alla DGR 3635/2024

La validità quinquennale della Comunicazione può essere interrotta, con decreto dirigenziale motivato, nell'anno di avvio di nuove Linee guida o di entrata in vigore di modifiche di carattere tecnico al fine di allineare i contenuti delle Comunicazioni agli eventuali aggiornamenti ivi introdotti relativamente a parametri di riferimento che incidano, ad esempio, sul calcolo dell'azoto prodotto dagli animali, sul calcolo dei requisiti di efficienza delle matrici e sostanze di cui al capitolo 1.2 o dei trattamenti inseriti nella Procedura nitrati.

La Comunicazione nitrati ha **validità annuale** per l'impresa che si trova in una o più delle seguenti condizioni:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati
- introduce modifiche sostanziali come definite al cap. 2.4.4 dell'allegato A alla DGR 3635/2024.

A partire dall'anno in cui l'impresa presenta una Comunicazione nitrati che rispetta tutti i requisiti

previsti dal capitolo 2.4.1 dell'allegato A alla DGR3635/2024 decorre il termine di durata quinquennale.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" di cui all'Allegato A della DGR 3635/2024. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando una nuova Comunicazione nitrati secondo le modalità e le tempistiche previste entro 60 giorni dalla data di interruzione della validità pluriennale.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (per l'anno 2025 il riferimento è il DDUO n. 19996/2024).

b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI

b.1) Stoccaggio dei LETAMI

- 1) Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
- 2) Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
- 3) Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
- 4) Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati alla Tabella 1 - Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione dell'ALLEGATO 1- "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione" dell'allegato A alla DGR 3635/2024
- 5) L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno ("mini azienda" come definita al cap. 1.3 dell'allegato A alla DGR 3635/2024), laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri di cui ai precedenti commi non sia tecnicamente fattibile, anche per eventuali vincoli paesaggistici o di tutela dell'area su cui insiste la stalla, al fine di garantire il minor impatto sull'ambiente e contemporaneamente continuare a valorizzare il letame quale importante fattore produttivo aziendale, lo stoccaggio può prevedere metodi e sistemi semplificati anche mobili o non strutturali, idonei al contenimento dell'effluente nelle componenti solida e liquida. In ogni caso per contenere la formazione dei liquidi di sgrondo provenienti sia dalla lettiera sia dagli stoccaggi di letame, ove possibile, dovranno essere messi in atto sistemi di copertura idonei a ridurre le acque meteoriche e/o prevedere sistemi di riconvogliamento dei liquidi di sgrondo sul cumulo di stoccaggio anche utilizzando strutture già esistenti

b.2) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI

- 1) I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati al capitolo 4.3.2 "Stoccaggio dei liquami" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.
- 2) Le platee di cui al punto 4.3.1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024 per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere forniti di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il

dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:

- a. nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili
- b. nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati nel capitolo 4.3.2. "Stoccaggio dei liquami" e 4.3.2.1 "Dimensione dei contenitori" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.

b.2.1) Stoccaggio in lettiera permanente

- 1) Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
- 2) Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

b.2.2) Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo

- 1) L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
- 2) L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.
- 3) L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui soli terreni utilizzati per lo spandimento.
- 4) La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
- 5) L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
 - a. a distanze inferiori a 5 m dalle scoline
 - b. a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali
 - c. a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971
 - d. nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
 - e. a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati
 - f. a 50 metri dalle case sparse.
- 6) Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc.
- 7) L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.
- 8) Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.
- 9) L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno ("mini azienda" come definita al cap. 1.3 dell'allegato A alla DGR3635/2024), per la quale ricorre la condizione di cui al comma 6 del capitolo 4.3.1 dell'allegato A alla DGR3635/2024

qualora lo stoccaggio semplificato non sia in grado di garantire 90 gg di maturazione dei materiali, può accumulare il letame in campo prima della sua utilizzazione per un ulteriore mese rispetto a quanto previsto al comma 2 dello stesso capitolo.

b.3) Stoccaggio dei LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque dilavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atte ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definita in considerazione dei valori indicati nella Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione. dell'ALLEGATO 1 – "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione".

b.3.1) Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
 - a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica
 - b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a).
3. Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, qualora il quantitativo di azoto al campo prodotto non superi i 500 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.
4. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

b.3.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.

2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il “volume” di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell’acqua.
3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l’apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all’azoto presente negli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l’acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

b.4) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica, qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, avviene secondo le modalità individuate al capitolo 4.3.2 “Stoccaggio dei liquami” dell’allegato A alla DGR 3635/2024.
2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica, qualora abbia caratteristiche di palabilità, avviene secondo le modalità individuate al capitolo 4.3.1 “Stoccaggio dei letami” dell’allegato A alla DGR 3635/2024.
3. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l’alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
4. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti (“prodotti aggiuntivi” nella Procedura nitrati, definibili anche come “biomasse/matrici vegetali”), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
5. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
6. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

b.5) Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti organici, possono essere accumulati in campo in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull’appezzamento oggetto di spandimento) che deve essere effettuato e completato con l’interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL’UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

c.1) DIVIETI TEMPORALI

c.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale

- 1) Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua, come previsto dal comma 2 del decreto sopra menzionato, i seguenti periodi minimi di divieto:
 - a) **90 giorni** tra il 1° novembre e fine febbraio per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:
 - o prato stabile o prato permanente
 - o erbaio autunno vernino
 - o cereale autunno vernino
 - o cover crop (a sovescio primaverile)
 - o colture che utilizzano l’azoto in misura significativa anche nella stagione autunno- invernale,

- come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
- colture arboree con inerbimento permanente
 - terreni con residui colturali
 - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Dei 90 giorni di divieto di cui alla lettera a) di questo comma, 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale.

A tale scopo Regione Lombardia elabora appositi bollettini agrometeorologici diffusi in maniera ufficiale e capillare agli operatori interessati; tali bollettini contengono, per area geografica omogenea, i giorni di spandimento (vietato o concesso) e le eventuali norme di cautela supplementari, quali ad esempio l'obbligo di interrimento immediato, da applicare in caso di condizioni meteo-climatiche-ambientali particolari.

- b) **120 giorni** dal 1° novembre a fine febbraio per:
- i liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti organici, fertilizzanti minerali, acque reflue quando utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle del punto 1 lettera a);
 - per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65%.

Con i provvedimenti dirigenziali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento di effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati, acque reflue, digestati e fanghi di depurazione nella stagione autunno-vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2024/2025 il provvedimento in vigore è il DDUO n. 16411 del 31 ottobre 2024 che individua i divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno-vernina 2024/2025 in applicazione del DM 25 febbraio 2016.

La stagione autunno-vernina 2025/2026 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2025.

c.1.2 Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1, dell'allegato A alla DGR 3635/2024, è vietata:

- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi, fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

c.2) DIVIETI SPAZIALI

c.2.1 Divieti spaziali relativi ai LETAMI e ai fertilizzanti

L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti

1. È vietato entro:
 - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
 - c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a

- contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
 - Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - Canali arginati;
 4. **L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati** è vietato anche nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
 - e) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
 - f) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.
 5. **L'utilizzo dei fertilizzanti** è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo a scorrimento.

C.2.2 Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI, ai MATERIALI A ESSI ASSIMILATI e al DIGESTATO

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue

1. È vietato almeno entro:
 - a. 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b. 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
 - a. Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - b. Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - c. Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - d. Canali arginati;
4. **L'utilizzo dei liquami** è vietato inoltre nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

- f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata;
 - g) su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
 - h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - k) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente.
 - l) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)"
 - m) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione che per il PUA).
 - n) se si applicano le seguenti tecniche:
 - irrigatori a lunga gittata
 - distribuzione da strada o da bordo campo;
 - tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
 - erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
 - o) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al punto 5 b)) o pratiche, tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
 - dosi di liquami frazionati in più applicazioni;
 - iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
5. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
- a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
 - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
 - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
 - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

C.2.3) Divieti spaziali relativi al DIGESTATO

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

C. 2.4 Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, come da ultimo modificata dalla DGR n. 3832 del 27 gennaio 2025, l'impresa è tenuta al rispetto dei divieti spaziali e temporali di seguito elencati.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1- su terreni:

- a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
- b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
- c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b);
- d) destinati a pascolo, a prato - pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- g) soggetti a vincolo idrogeologico;
- h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
- i) interessati da boschi naturali;
- j) in prossimità degli ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G./P.G.T. per una fascia di 100 metri. Per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 metri;
- k) situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna (o fontanili) per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 m a monte;
- l) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
- m) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- n) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
- o) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
- p) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
- q) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- r) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- s) territorialmente localizzati in comuni⁸ in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kg N/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kg N/ha/anno per le zone non vulnerabili). Tale disposizione non si applica alle matrici classificate come "fanghi di alta qualità" per i parametri "metalli pesanti" e idonee per i restanti parametri, che siano utilizzate in agricoltura tramite iniezione nel terreno.

2- durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;

3- nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. Inoltre, per i pioppeti è previsto un ulteriore divieto di utilizzo dei fanghi tra il 1° luglio e il 31 gennaio, con l'esclusione dei periodi di preimpianto.

⁸ Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati nel DDUO n. 16412 del 31/10/2024 "Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del punto 6.2, lettera d) dell'allegato I della Deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2014, n. x/2031 - Anno campagna 2024 - 2025".

d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI**d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno inteso come quantitativo medio aziendale.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori delle tabelle dell'ALLEGATO 1 all'allegato A della DGR 3635/2024 - Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione -.
6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al comma 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 all'allegato A della DGR 3635/2024 - "Apporti Massimi Standard di azoto efficiente e fosforo efficiente alle colture (MAS)".
9. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:
 - delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo
 - delle acque reflue di cui al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMICICO DELLE ACQUE REFLUE" dell'allegato A della DGR 3635/2024.

d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.

- a) Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 - "Apporti Massimi Standard di azoto efficiente e fosforo efficiente alle colture (MAS)".
- b) I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti contenenti azoto, i fanghi di depurazione, devono rispettare il limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'ALLEGATO 2, tenendo conto dell'efficienza di ogni materiale, purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella 1 dell'Allegato 10 dell'allegato A della DGR 3635/2024.
- c) L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

d.3) Dosi di applicazione del DIGESTATO

- 1) Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto zootecnico al campo per le zone non vulnerabili.

- 2) L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
- 3) Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'ALLEGATO 3 all'allegato A della DGR 3635/2024 - "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo".

A2) - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste dal programma d'azione nitrati.

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari**:

1. Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere state controllate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con esito positivo.
L'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.
Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.
Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.
2. Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:
Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.
3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".
4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante:
 - il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici
 - il rispetto delle Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili, come stabilito dal DDUO. n. 2725 del 28/02/2025 "DGR 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000", riportate nella seguente tabella

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili in Lombardia

Sostanza attiva	Mitigazione prevista	Applicazione territoriale	Note
Bentazone	Divieto di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	Tutto il territorio regionale	
Glyphosate - AMPA	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) n. 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti	Tutto il territorio regionale	Rispettare le dosi minime e massime previste in etichetta Per i seminativi a riso sono escluse dal conteggio della SAU le superfici per le quali vengono attuate le misure fitosanitarie ufficiali contro <i>M. graminicola</i> (nematode cisticolo del riso)
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale esclusivamente per le aziende che aderiscono all'intervento SRA 03 del PSP 2023-2027 per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) n. 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti	Tutto il territorio regionale	Rispettare le dosi minime previste in etichetta

- il rispetto delle seguenti misure specifiche per la tutela dei Siti Natura 2000, come stabilito dal sopra citato DDUO. n. 2725 del 28/02/2025, in aggiunta a quelle di cui alla precedente tabella
 - divieto di utilizzo della sostanza attiva Bentazone per le colture di riso e mais;
 - per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti;
 - per la coltura del riso il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dai bordi della camera;
 - per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso nel limite di 4 kg/ha/anno di ione metallico distribuito.

ALLEGATO B - IMPORTI PREMI COMBINATI TRA PIU' OPERAZIONI O MISURE

Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa parcella, contestualmente agli impegni di Misura 10 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi premi, nei limiti dei massimali per ettaro previsti dall'allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.

Questo allegato definisce le combinabilità possibili tra la Misura 10 e altre Misure e Operazioni del PSR 2014 - 2022.

Per le combinabilità con gli interventi SRA del PSP 2023-2027 si rimanda all'allegato F del bando degli interventi SRA per il 2025.

Qualora il beneficiario intenda avvalersi di una delle possibili combinabilità, dovrà selezionare in fase di presentazione della domanda di sostegno o pagamento le relative operazioni all'interno della stessa Misura, oppure, in caso intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

La combinabilità si può attivare in un anno qualsiasi del periodo di impegno.

Le singole operazioni/Misure conservano ognuna la propria scadenza.

In caso di recesso parziale o totale o decadenza totale di una delle operazioni/Misure si procederà al recupero dei premi percepiti per l'operazione su cui è stato operato il recesso o la decadenza mentre per l'operazione/Misura restante si procederà negli anni successivi di impegno al pagamento dell'importo corrispondente all'operazione singola.

Di seguito si descrivono, per ogni operazione della Misura 10, le possibili combinabilità e si riportano i premi corrispondenti.

Il premio relativo alle operazioni combinate può essere ridotto degli importi relativi agli impegni comuni per evitarne il doppio pagamento, secondo quanto specificato nel PSR 2014-2022 - allegato L "Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le Misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013".

Gli importi dei premi vengono arrotondati per eccesso o per difetto.

Operazione 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere

L'operazione 10.1.02 è combinabile con la seguente operazione della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" e operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.02 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per entrambe le operazioni sono previsti solamente impegni principali

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.02 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 4 Premio combinato Operazione 10.1.02 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.02 + impegni principali op. 10.1.10	244

Operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie

L'operazione 10.1.03 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.04 "Agricoltura conservativa";
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti".

È combinabile, inoltre, con la Misura 11 "Agricoltura biologica" con le seguenti opzioni:

10.1.03 + Misura 11

10.1.03 + 10.1.10 + Misura 11

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sull'operazione 10.1.04 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 7 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04	279
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04	319
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.04	469
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop]	459

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie a **riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.03, 10.1.04 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario risulti ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 8 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04 + Impegni principali op. 10.1.10	378
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04 + Impegni principali op. 10.1.10	418
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.10	558

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.03 e sull’operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.03 che per l’operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 9 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	224
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10	264
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	404

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.03 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.03 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 10 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali Misura 11 (riso)	465	431
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali Misura 11 (riso)	505	471
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali Misura 11 (riso)	655	621
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali Misura 11 (riso)	645	611

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.03, 10.1.10 della Misura 10 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.03, 10.1.10 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 11 Premio combinato Operazione 10.1.03 + operazione 10.1.10 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	564	530
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	604	570
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	744	710

Operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa

L'operazione 10.1.04 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie";
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";

Operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" e operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.04 e sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.04, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 12 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.04 + impegni principali op. 10.1.03	279
Impegni principali op. 10.1.04 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	319
Impegni principali op. 10.1.04 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale]	469
[Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.03	459

Operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” e operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.04 e sull’operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare sia in caso di adesione alla semina su sodo (Intervento 1), sia in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.04 che per l’operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 13 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	342
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	522
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	156
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	336
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	287
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	467

Operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.04, 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.04, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 14 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.03 + 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.04 + impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10	378
Impegni principali op. 10.1.04 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10	418
[Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10	558

Operazione 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
--

L'operazione 10.1.10 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" +10.1.04 "Agricoltura conservativa"

È combinabile, inoltre, con la Misura 11 "Agricoltura biologica".

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" e operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 18 Premio combinato Operazione 10.1.10 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali op. 10.1.03	224
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	264
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop]	404

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti” e operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.10 e sull’operazione 10.1.02 della Misura 10.

Per entrambe le operazioni sono previsti solamente impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.10 che per l’operazione 10.1.02 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 19 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.02

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.02	244

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.10 e sull’operazione 10.1.04 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare sia in caso di adesione alla semina su sodo (Intervento 1), sia in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.10 che per l’operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 20 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.04

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)	342
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	522
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)	156
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	336
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)	287
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	467

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10, 10.1.03 e 10.1.04 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare solo in caso di minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 23 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04
Minima lavorazione

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04	378
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04	418
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop]	558

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10 e 10.1.03 della Misura 10 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.10, 10.1.03 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 24 Premio combinato operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali Misura 11 (riso)	564	530
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali Misura 11 (riso)	604	570
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali Misura 11 (riso)	744	710

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10 della Misura 10 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.10 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 25 Premio combinato operazione 10.1.10 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (seminativi)	476	442
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture orticole)	699	639
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture arboree)	999	909
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (prato permanente)	221	209
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture foraggere per le aziende zootecniche)	699	639

ALLEGATO C- RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA

Nell'arco del periodo d'impegno di ogni operazione, il beneficiario può ridurre la **superficie sotto impegno** nella misura **massima del 15%** della superficie accertata nel primo anno di adesione.

Qualora invece, nel corso del periodo di impegno, il beneficiario aumentasse la superficie sotto impegno, la superficie minima da mantenere sotto impegno si calcola come segue:

Sup. minima sotto impegno = Sup. dell'anno di massima estensione dell'impegno - 15 % della superficie accertata nel primo anno di adesione

In caso di riduzione della superficie senza decadenza totale della domanda, per la superficie sottratta all'impegno il beneficiario deve restituire i contributi percepiti negli anni precedenti per quella superficie. L'impegno prosegue sulle restanti superfici chieste a contributo.

Di seguito si riportano alcuni esempi.

A) In assenza di ampliamenti nel corso del periodo di impegno:
ESEMPIO 1 – RIDUZIONE SUPERFICIE SENZA DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017 ¹	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2021	86	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2022	86	100 - 15= 85	NO

¹ massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE SUPERFICIE CON DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017 ¹	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2021	87	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2022	84	100 - 15= 85	SI

¹ massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

B) In presenza di ampliamenti nel corso del periodo di impegno:

ESEMPIO 3 - RIDUZIONE SUPERFICIE SENZA DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA IN CASO DI AMPLIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017 ¹	100	100 - 15 = 85	NO
domanda pagamento 2018	90	100 - 15 = 85	NO
domanda pagamento 2019	140	100 - 15 = 85	NO
domanda pagamento 2020	135	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2021	131	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2022	130	140 - 15 = 125	NO

¹massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ESEMPIO 4 - RIDUZIONE SUPERFICIE CON DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA IN CASO DI AMPLIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017 ¹	100	100 - 15 = 85	NO
domanda pagamento 2018	90	100 - 15 = 85	NO
domanda pagamento 2019	140	100 - 15 = 85	NO
domanda pagamento 2020	135	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2021	125	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2022	120	140 - 15 = 125	SI

¹ massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ALLEGATO D - ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO

RAZZA	Territori in cui i soggetti sono ammessi a premio
Bovini	
Varzese Ottonese	Tutti i comuni delle province di Lodi, Milano e Pavia.
Cabannina	Tutti i comuni della provincia di Pavia
Bianca di Val Padana (o Modenese)	Tutto il territorio regionale ad esclusione delle Comunità Montane
Rendena	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Grigio Alpina	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Bruna Linea Carne	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Ovini	
Pecora di Corteno	<u>Comunità Montana di Valle Camonica</u> - Comuni di: Corteno Golgi, Edolo, Malonno, Paisco Loveno.
Pecora Brianzola	Tutti i comuni delle province di Como, Lecco e Monza
Pecora Ciuta	<p><u>Comunità Montana Valtellina di Tirano</u> - Comuni di Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Villa di Tirano.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Bormio</u> - Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> - Comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> - Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Chiavenna</u> - Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Menarola), Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna</p>

RAZZA	Territori in cui i soggetti sono ammessi a premio
Caprini	
Capra di Livo o Lariana	<p><u>Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio</u> - Comuni di: Consiglio di Rumo, Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana.</p>
Capra Orobica o di Valgerola	<p><u>Comunità Montana Valle Brembana</u> - Comuni di: Algua, Averara, Bello, Bracca, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla (accorpamento dei Comuni ex Brembilla e Gerosa) Valleve, Valnegrà, Valtorta, Vedeseta, Zogno.</p> <p><u>Comunità Montana della Val Seriana</u> - Comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Ardesio, Aviatico, Casnigo, Castione della Presolana, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colzate, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Gandino, Gandellino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Nembro, Oltressenda alta, Oneta, Onore, Parre, Peia, Piario, Ponte Nossà, Pradalunga, Premolo, Ranica, Rovetta, Selvino, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Villa di Serio, Villa d'Ogna.</p> <p><u>Comunità Montana Valsassina-Valvarone</u> - Comuni di: Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Suelgio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrognò, Vestreno.</p> <p><u>Comunità Montana Valle Imagna</u> - Comuni di: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Imagna, Sant'Omobono Terme (accorpamento dei Comuni ex Sant'Omobono Terme e Valsecca), Strozza.</p> <p>Comune di Lecco.</p> <p><u>Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino</u> - Comuni di: Abbadia Lariana, Ballabio, Lierna, Mandello del Lario.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> - Comuni di: Albosaggia, Caiolo, Cedrasco, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> - Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Bema, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano.</p>
Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca	<p><u>Comunità Montana Valtellina di Bormio</u> - Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Tirano</u> - Comuni di: Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo Di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'agata, Vervio, Villa di Tirano.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> - Comuni di: Berbenno Di Valtellina, Caspoggio, Castello Dell'acqua, Castione Andevenno, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Lanzada, Montagna In Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte In Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre Di Santa Maria, Tresivio.</p>

RAZZA	Territori in cui i soggetti sono ammessi a premio
	<p><u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> - Comuni di: Ardenno, Buglio In Monte, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Traona, Valmasino.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Chiavenna</u> - Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa Di Chiavenna.</p>
Capra Bionda dell'Adamello	<p><u>Comunità Montana Laghi Bergamaschi</u> - Comuni di: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere.</p> <p><u>Comunità Montana Val di Scalve</u> - Comuni di: Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve.</p> <p><u>Comunità Montana Alto Garda Bresciano</u> - Comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine sul Garda, Valvestino.</p> <p><u>Comunità Montana Valle Sabbia</u> - Comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Roè Valciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.</p> <p><u>Comunità Montana Valle Trompia</u> - Comuni di: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina.</p> <p><u>Comunità Montana Valle Camonica</u> - Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Prestine), Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozzio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Piano Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Zezza d'Oglio, Vione.</p> <p><u>Comunità Montana Sebino Bresciano</u> - Comuni di: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone.</p> <p><u>Comunità Montana Lario Orientale, Valle San Martino</u> - Comuni di: Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Galbiate, Garlate, Malgrate, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Suello, Valgreghentino, Valmadrera.</p> <p>Comune di Como.</p> <p><u>Comunità Montana Triangolo Lariano</u> - Comuni di: Albavilla, Albese con Cassano, Asso, Barni, Bellagio (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Civenna), Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Tavernerio, Torno, Valbrona, Veleso, Zelibio.</p>
Capra Verzaschese	<p><u>Comunità Montana del Lario Intelvese</u> - Comuni di: Alta Valle Intelvi (accorpamento dei Comuni ex Ramponio Verna, Pellio Intelvi, Lanzo d'Intelvi), Argegno, Blessagno, Brienno, Carate Urio, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Griante, Laglio, Laino, Moltrasio, Pigra, Ponna, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano, Tremezzina (accorpamento dei Comuni ex Lenno, Ossuccio, Tremezzo, Mezzegra).</p>

RAZZA	Territori in cui i soggetti sono ammessi a premio
	<p><u>Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio</u> - Comuni di: Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Consiglio di Rumo, Corrido, Crema, Cusino, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Livo, , Menaggio, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Sorico, Stazzona, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana</p> <p><u>Comunità Montana Pianbello</u> - Comuni di: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Clivio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù.</p> <p><u>Comunità Montana Valli del Verbano</u> - Comuni di: Agra, Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca (accorpamento dei Comuni ex Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Veddasca), Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Masciago Primo, Orino, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore,.</p>
Equini	
Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR)	<u>Tutto il territorio regionale</u>

ALLEGATO F - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO

OGGETTO: PSR 2014/2022 MISURA 10 - SOTTOMISURA 10.1. Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario ai sensi dell'art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014.

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a _____ provincia di _____ in data _____ (gg/mm/aa) _____, residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA _____, con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente*)

in qualità di cessionario (subentrante):

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA _____, con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida*)

in qualità di cedente

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE/PARZIALE relativamente alla seguente domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	OPERAZIONE	Gruppo coltura	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha)*

***Totale Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha): _____**

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste da questo bando (per quanto riguarda le date di presentazione della richiesta di autorizzazione e della domanda di cessione azienda) e dal decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021 (per le altre modalità e procedure) relativamente al cambio beneficiario, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione - Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", mediante caricamento a Sis.Co, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del

cessionario e di quello del cedente e all'altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della richiesta di autorizzazione.

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

OGGETTO: PSR 2014/2022 MISURA 10 - SOTTOMISURA 10.1. Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg delegato (UE) 640/2014- riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali.

Il sottoscritto _____ (nome e cognome del beneficiario) titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (denominazione Ditta), CUA _____,

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue¹ :

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia o fitopatìa che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Infine, chiede di essere informato circa l'esito della presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) _____

Luogo e data.

Il richiedente/beneficiario

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

¹ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

ALLEGATO G - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,

AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale ²	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal Bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferma) della Misura 10 sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento** per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio**

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

² Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____ , li ____/____/____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

**MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 2831/2023**

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023:**

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;***
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.***

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ *Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

⁽²⁾ *Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

ALLEGATO H - SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 10 SOTTOMISURA 10.1 PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

TITOLO	Misura 10 sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro climatico ambientali". Disposizioni attuative per l'anno 2025.
DI COSA SI TRATTA	<p>Il bando propone agli agricoltori lombardi già beneficiari della misura incentivi per il proseguimento delle pratiche agricole a basso impatto ambientale, attraverso modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse; due operazioni sono finalizzate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale.</p> <p>Il bando regola l'applicazione della Misura 10 sottomisura 10.1 relativamente alla presentazione delle domande di pagamento (conferma) per la campagna 2025.</p>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli (imprese agricole individuali, Società agricole, Società cooperative agricole) già beneficiari della misura. Per le operazioni 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08 e 10.1.09 possono accedere al bando anche enti gestori del territorio (ad es. Enti Gestori di aree protette e di Aree Natura 2000).</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2025 è pari a € 2.000.000</p>
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>È concesso un aiuto a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi conseguenti all'adozione delle pratiche agricole connesse alle diverse operazioni.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Per i beneficiari che sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diversi dagli imprenditori agricoli, il contributo è erogato ai sensi del regime De Minimis non agricolo (Reg. (UE) n. 2023/2831).</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Le domande di pagamento (conferme) sono istruite dall'Organismo pagatore regionale che si avvale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio.</p> <p>L'istruttoria è tesa a verificare la completezza e della validità delle dichiarazioni rese dai beneficiari e la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nei bandi rispetto agli anni precedenti di impegno.</p>
DATA DI APERTURA	21/03/2025
DATA DI CHIUSURA	15/05/2025
COME PARTECIPARE	<p>La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per la Misura 10, sottomisura 10.1</p>
CONTATTI	<p>Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste): Responsabile di Operazione: Elena Brugna Tel. 02.6765.3732 Referenti: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it</p>

TITOLO	Misura 10 sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”. Disposizioni attuative per l’anno 2025.
	Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): Numero Verde 800 131 151 Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642 Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

ALLEGATO I - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

**PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
PREVISTE DAL REG UE 1305/2013**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2022 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Sis.Co). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 25 marzo 2025

**D.d.s. 21 marzo 2025 - n. 3891
Reg. (UE) 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Lombardia. Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», approvazione del bando per la presentazione delle domande di conferma anno 2025**

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Richiamati:

- il Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con Decisione n. C(2025) 1523 final del 13 marzo 2025;
- la deliberazione della Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020»;
- il decreto n. 1606 del 10 febbraio 2025, con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2022, tra cui dell'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite»;
- i decreti n. 5294/2019, n. 4661/2020 e n. 5569/2022 con i quali sono stati approvati bandi per la presentazione di domande di sostegno (iniziali) dell'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» che prevedono che i beneficiari adottino impegni pluriennali che oltrepassano il periodo di programmazione 2014-2022;

Considerato che:

- la Commissione europea ha registrato in data 4 novembre 2021 con il n. SA.100337 (2021/XA) – Modifica aiuto alla forestazione e all'imboschimento, il regime di esenzione per la sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite, la cui base giuridica è costituita dalla d.g.r. n. 5631 del 30 novembre 2021 «Programma di sviluppo rurale della Lombardia. Misura 8 «Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite». Aggiornamento regime 48439 (2017/XA);
- il regime SA.100337 (2021/XA) è stato inserito in SIAN con il SIAN-CAR 1004480;
- le disposizioni di cui al presente decreto sono quindi attuate nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.100337 (2021/XA) - Modifica aiuto alla forestazione e all'imboschimento, nonché del Regolamento (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 12 «Relazioni», 13 «Controllo» e 32 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

Dato atto che:

- le agevolazioni saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- l'ufficio competente per l'effettuazione delle verifiche propedeutiche e per la registrazione delle erogazioni è la Struttura «Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» dell'Organismo Pagatore Regionale;

Precisato che:

- non potranno essere destinatarie di concessione di aiuti le imprese che dovessero rispondere ad una delle definizioni di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014;
- nel rispetto dell'art. 1, par. 5, lett. a) e b) del Reg. (UE) 702/2014, come modificato dall'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2019/289, alle imprese non potrà essere erogato il contributo se la stessa impresa risultasse destinataria di un ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione della Commissione;

- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 in merito ai contributi inquadriati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse e alla loro posizione in relazione allo status di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014;

Visto il d.m.n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale», così come da ultimo modificato dal d.m.n. 289235 del 28 giugno 2024, che, in relazione all'applicazione della condizionalità, dispone che:

- per i beneficiari esclusivamente dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità definite dal d.m. 10 marzo 2020, n. 2588;
- in attuazione del Reg. (UE) 2024/1468, recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Reg. (UE) 2021/2116;

Dato atto che tutti i controlli amministrativi/in loco e i relativi pagamenti effettuati con risorse FEASR 2014-2022 devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 ovvero entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della chiusura del Programma di sviluppo rurale (31 dicembre 2022), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di pagamento relative all'Operazione 8.1.02 del PSR 2014-2022;

Ritenuto opportuno rendere note ai beneficiari dell'Operazione 8.1.02 del PSR 2014-2022 per l'annualità 2025 le condizioni che regolano la conferma degli impegni per percepire i benefici dell'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite»;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2025 graveranno sul bilancio dell'OPR;

Vista la comunicazione del 21 marzo 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole dell'OPR relativo al bando dell'anno 2025 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 19 marzo 2025, agli atti;

Visto il parere favorevole dell'AdG del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 relativo al bando dell'anno 2025 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 20 marzo 2025, agli atti;

Ritenuto pertanto di approvare il bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative all'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative all'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che tutti i controlli amministrativi/in loco e i relativi pagamenti effettuati con risorse FEASR 2014-2022 devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 ovvero entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della chiusura del Programma di sviluppo rurale (31 dicembre 2022), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di pagamento relative all'Operazione 8.1.02 del PSR 2014-2022;

3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) relative all'Operazione 8.1.02 per l'anno 2025 graveranno sul bilancio dell'OPR;

4. di attuare le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.100337 (2021/XA) - Modifica aiuto alla forestazione e all'imboschimento, nonché del Regolamento (UE) n. 702/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 289/2019, con particolare riferimento agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 12 «Relazioni», 13 «Controllo» e 32 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi e Servizi - www.bandiregione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

7. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza.

Il dirigente
Francesco Brignone

— • —

ALLEGATO 1



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI
2014 2020



Regione
Lombardia

*Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (Reg. (UE) n. 1305/2013)*

SOTTOMISURA 8.1 "Forestazione e imboschimento"

Operazione 8.1.02

"Mantenimento di superfici imboschite"

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (CONFERMA)
ANNO 2025**

1. PREMESSA

2. FINALITA' E OBIETTIVI

3. SOGGETTI BENEFICIARI

4. COSA VIENE FINANZIATO

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

6. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

6.1 PREMI ANNUALI EROGABILI PER LE TIPOLOGIE B1 E B2

7. IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

7.1 DURATA DEL PERIODO DI IMPEGNO E SUPERFICIE SOTTO IMPEGNO

7.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE 8.1.02

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

8.1 CONDIZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE

8.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI

8.3 COLTURE AMMESSE A PREMIO

8.4 ACCESSO PREFERENZIALE ALL'OPERAZIONE

9. CONDIZIONALITA'

10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

10.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

10.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

10.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

10.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA

10.5 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

11. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

11.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

11.2 ISTRUTTORIA

12. CONTROLLI

12.1 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI

12.2 ESITO DEI CONTROLLI

13. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

14. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

15.1 INDICATORI

16. RICORSI

17. SANZIONI

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

19. RIEPILOGO TEMPORARIE

20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

20.1 CONTATTI

ALLEGATO A - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE - PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO

ALLEGATO D - FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

ALLEGATO E - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO F - CALCOLO DIMENSIONE DI IMPRESA

1. PREMESSA

In applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2022, approvato in base al Reg. (UE) n. 1305/2013, Regione Lombardia attraverso la Misura 8 – sottomisura 8.1 “Forestazione e imboschimento” - **Operazione 8.1.01** “Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento” ha finanziato la realizzazione di due tipologie di impianti:

Tipologia A: Piantagioni legnose a ciclo breve, a rapido accrescimento, con durata dell’impegno di anni 8;

Tipologia B: Piantagioni legnose a ciclo medio lungo, con durata dell’impegno di anni 20;

Il presente bando regola l’applicazione dell’**Operazione 8.1.02** - “Mantenimento di superfici imboschite” per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) per gli interventi di Tipologia B realizzati nell’ambito dell’operazione 8.1.01.

2. FINALITA’ E OBIETTIVI

L’operazione è finalizzata a favorire la conservazione delle superfici imboschite nel periodo successivo all’impianto e garantire lo sviluppo equilibrato delle piante, evitando situazioni di degrado.

L’operazione contribuisce direttamente alla Focus Area 5 e) “*Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale*” e, indirettamente, alle Focus Area:

- 4 a) “*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compresa nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa*”;
- 4 c) “*Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi*”.

L’operazione contribuisce inoltre ai seguenti obiettivi trasversali del PSR 2014-2022:

Ambiente in quanto gli interventi di forestazione concorrono alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio e del paesaggio garantendo una gestione agronomica e forestale maggiormente sostenibile.

Mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto il mantenimento delle superfici imboschite con la tipologia B dell’operazione 8.1.01 ha effetti positivi sullo stoccaggio di carbonio atmosferico, sulla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Per l’anno 2025 possono presentare domanda di pagamento soltanto, i beneficiari degli interventi dell’operazione 8.1.01, tipologia B1 “Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo **su terreni agricoli**” e B2 “Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo **su terreni NON agricoli**” che hanno già presentato domanda di sostegno e sono stati ammessi ai benefici per l’operazione 8.1.02 negli anni precedenti.

Tali beneficiari sono imprese agricole individuali e società agricole di persone, capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito “IAP”) ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 anche se “sotto condizione”. Sono esclusi i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.

4. COSA VIENE FINANZIATO

L’aiuto concesso è un premio annuale per ettaro, calcolato in base ai costi di manutenzione e ai mancati redditi secondo le modalità indicate in dettaglio al par. 6.1.

I premi sono erogati dall’anno successivo all’anno solare di collaudo dell’impianto finanziato con l’operazione 8.1.01 Tipologia B.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria dell’operazione 8.1.02 per le domande di pagamento (conferme) presentate nell’anno 2025 è pari a € 15.000,00 a valere sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR).

6. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE

L’operazione di cui al presente bando fa parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Lombardia, attuativo del Reg. (UE) n. 1305/2013, cofinanziato con risorse comunitarie (53%), nazionali (32,9%) e regionali (14,1%).

Le disposizioni di cui al presente decreto sono redatte nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.100337 (2021/XA) “Modifica aiuto alla forestazione e all’imboschimento” e in toto del Reg. (UE) n. 702/2014, in particolare dell’art. 32 “Aiuti alla forestazione e all’imboschimento”.

Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'art. 2, par. 14, del Reg. (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione della Commissione.

I richiedenti del contributo devono autocertificare ai sensi del DPR 445/2000:

- 1) la loro posizione in relazione alla nozione di impresa in difficoltà e quali altri contributi hanno ricevuto nell'ambito di regimi di aiuti di stato;
- 2) la dimensione di impresa secondo quanto definito dall'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014, con il modello di calcolo di cui all'allegato F al presente bando (scaricabile dal portale www.psr.regione.lombardia.it).

I dati in essa dichiarati sono oggetto di verifica da parte:

- del responsabile della concessione per l'ammissione a finanziamento;
- del responsabile dell'erogazione per quanto riguarda la liquidazione.

La normativa di riferimento per quanto riguarda le verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione dei contributi sottoposti alla disciplina degli aiuti di stato è contenuta nell'art. 52 della legge 234/2012 e nel DM 115/2017.

6.1 Premi annuali erogabili per le tipologie B1 e B2

Premio annuale di manutenzione (per 5 anni)

Per gli interventi di tipologia B1 e di tipologia B2, è riconosciuto un premio annuale di manutenzione, erogabile per cinque annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti finanziati con l'operazione 8.1.01, pari a 495,00 euro/ettaro/anno

Premio annuale di mancato reddito (per 12 anni)

Per gli interventi di tipologia B1, è riconosciuto un premio annuale, erogabile per dodici annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti finanziati con l'operazione 8.1.01, pari a 395,00 euro/ettaro/anno

In tabella si indicano i premi per le singole tipologie:

Tipologia B1 Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli	Importo premio/ettaro	Durata premio	Durata impegno Operazione 8.1.01 Tipologia B1
Manutenzione	495	5 anni	20 anni
Mancato reddito	395	12 anni	20 anni

Tipologia B2 Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni NON agricoli	Importo premio/ettaro	Durata premio	Durata impegno Operazione 8.1.01 Tipologia B2
Manutenzione	495	5 anni	20 anni

7. IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

7.1 Durata del periodo di impegno e superficie sotto impegno

Il beneficiario che riceve il contributo per l'operazione 8.1.02 è obbligato a rispettare gli impegni per tutto il "periodo di impegno" stabilito dai bandi relativi all'operazione 8.1.01, Tipologia B, collegata alla presente operazione.

La superficie sotto impegno per la domanda di sostegno/pagamento dell'operazione della 8.1.02 é:

- 1) la superficie grafica dell'impianto realizzato e collaudato in campo per la corrispondente domanda relativa all'operazione 8.1.01;
- 2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento dell'operazione 8.1.01.

7.2 Impegni dell'operazione 8.1.02

Gli impegni sono:

1. mantenere gli impianti collaudati con l'operazione 8.1.01 - tipologia B (= superficie sotto impegno, come definita al punto 7.1) per tutto il periodo di impegno che è stabilito dal bando dell'operazione 8.1.01 stessa;
NOTA BENE una riduzione della superficie impiantata di oltre il 20 % rispetto alla superficie collaudata comporta la decadenza totale sia della domanda a valere sull'Operazione 8.1.02 che della domanda sull'Operazione 8.1.01.
2. nei primi 6 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche della tipologia B dell'operazione 8.1.01. La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC alle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

(AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia territorialmente competenti;

3. effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni di mantenimento, ecc.):
 - secondo le modalità previste nel piano di impianto;
 - eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità dell'operazione 8.1.01 o durante i controlli.
4. contenere le infestanti sia attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno) sia attraverso la pulizia del sottobosco per il mantenimento in buono stato dell'impianto;
5. non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica (da comunicare preventivamente via PEC alle Strutture AFCP di Regione Lombardia territorialmente competenti) e di pascolo delle greggi transumanti;
6. dal 7° anno d'impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01, fermo restando che il numero di specie presenti deve essere quello collaudato;
7. compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno. Tale registro deve essere specifico per l'impianto della tipologia B dell'operazione 8.1.01 per il quale si chiede il presente premio e deve riportare i seguenti elementi minimi: superficie, riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata (potature, irrigazioni, concimazioni, contenimento infestanti, lotta fitosanitaria ecc. secondo quanto previsto dal piano d'impianto), data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione. Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 8.1.02 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento (conferma) sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità e pagamento dell'anticipo e del saldo).

8.1 Condizioni relative al richiedente

I richiedenti devono:

- aver realizzato un intervento dell'operazione 8.1.01 della tipologia B e aver già presentato domanda di pagamento negli anni precedenti al 2025;
- mantenere per l'intero periodo di impegno la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito "IAP") ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 anche se "sotto condizione";
- non essere impresa in difficoltà così come definite dall'art. 2, par. 14, del Reg. (UE) n. 702/2014 (Allegato B al presente bando);
- non aver richiesto o percepito altri fondi per il mantenimento o per il mancato reddito, oltre a quelli previsti dal presente bando (Allegato A e B al presente bando).

8.2 Condizioni relative alle superfici

Devono essere richieste a premio per la presente operazione tutte le superfici relative agli interventi della tipologia B1 e B2 dell'Operazione 8.1.01 che, sono state collaudate a seguito di misurazione tramite strumentazione GPS, dagli Uffici Territoriali Regionali (UTR), attualmente Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, localizzate nei Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina delle province di Cremona, Mantova, Lodi e Pavia.

La superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno/pagamento per l'operazione 8.1.02 **non può interessare particelle catastali** diverse da quelle della domanda collaudata con l'operazione 8.1.01 e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità previste per l'Operazione 8.1.01.

8.3 Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi per la presente operazione sono quelli riportati in tabella:

INTERVENTO	COD PRODOTTO	COD_USO_VARIETA	DES_PRODOTTO	DES_USO_VARIETA
B1 / Mancato reddito su terreni agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
B1 / Manutenzione di imboschimenti su terreni agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
B2 / Manutenzione su terreni NON agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)

8.4 Accesso preferenziale all'operazione

Non sono previsti criteri di accesso preferenziale.

9. CONDIZIONALITA'

Beneficiari dell'Operazione 8.1.02 tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013

I beneficiari dell'Operazione 8.1.02 che NON ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 sono tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per essi continuerà ad applicarsi il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). La condizionalità è quindi costituita dall'insieme degli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", così come declinati nell'Allegato 2 delle emanande disposizioni regionali in materia di Condizionalità.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' – Condizionalità 2014-2022" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19 e 20
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE: articoli 3, 4 e 5 ¹
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000: articoli 4 e 7 ²
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004: articoli 3, 4 e 5 ³
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001: articoli 7, 11, 12, 13 e 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CE: articolo 3 e articolo 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE: articolo 4

¹ La Direttiva 2008/71/CE è stata abrogata dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2008/71/CE si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,52,56; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,15

² Gli articoli 4 e 7 del Reg. CE n. 1760/2000 sono stati abrogati dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 4 e 7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,38,41,42; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,13.

³ Il Reg. CE n. 21/2004 è stato abrogato dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento CE n. 21/2004 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,45,49; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,14.

Beneficiari dell'Operazione 8.1.02 tenuti al rispetto della condizionalità rafforzata

I beneficiari dell'Operazione 8.1.02 che ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie/capo nell'ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 sono tenuti al rispetto della condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e per essi si applicherà il sistema di gestione, controllo e sanzione del Reg. (UE) 2021/2116.

I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2024/1468.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF *"Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."* così come da ultimo modificato dal DM n. 289235/2024 e così come declinati nell'Allegato 1 delle emanande disposizioni regionali in materia di Condizionalità.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' – Condizionalità 2023-2027" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 Zone e 7 Temi Principali come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) 2021/2115)				
Zone	Tema principale	Requisiti e norme		
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.	
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.	
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.	
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.	
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati): articoli 4 e 5.	
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.	
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.	
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.	
		BCAA 7 (*)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.	
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.	
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat): articolo 6, paragrafi 1 e 2.	
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20.	
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.	
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.	
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.	
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE: articoli 3 e 4.	
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.	

(*) In alternativa alla rotazione è possibile soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture - Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 così come modificato dal Reg. (UE) 2024/1468

10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

10.1 Presentazione della domanda

Per l'anno 2025 possono presentare **domanda di pagamento** (conferma) soltanto i soggetti, aventi i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 8.1, che sono stati già stati ammessi ai benefici dell'Operazione 8.1.02 negli anni precedenti. La domanda di pagamento è necessaria per ottenere il pagamento ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

I beneficiari dovranno presentare una domanda di pagamento in ogni annualità di impegno, per gli anni in cui è erogabile il premio di manutenzione e mancato reddito, così come definito al par. 6.1.

I dati indicati nella domanda di pagamento (conferma) sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

Il beneficiario degli aiuti dell'operazione 8.1.02 che non presenta la domanda di pagamento non può percepire i premi per l'anno corrente. La Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competente effettua un sopralluogo sull'impianto finanziato nel corso dell'anno al fine di verificare l'effettiva esistenza dello stesso e l'idoneo mantenimento.

10.2 Quando presentare la domanda

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al par. 10.4 "Come presentare la domanda".

La domanda deve essere presentata entro le ore 24:00 del 15 maggio di ogni anno.

Per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di conferma dal momento che tutti i controlli amministrativi/controlli in loco e relativi pagamenti di saldo dovranno concludersi entro il 31/12/2025 così come previsto dai regolamenti comunitari di modifica del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 1303/2013.

10.2.1 Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **15 maggio 2025 e, quindi, fino al 9 giugno 2025**.

In caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente.

La domanda pervenuta oltre il 9 giugno 2025 è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di conferma dal momento che tutti i controlli amministrativi/controlli in loco e relativi pagamenti di saldo dovranno concludersi entro il 31/12/2025 così come previsto dai regolamenti comunitari di modifica del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 1303/2013.

10.3 A chi presentare la domanda

La domanda di pagamento (conferma), informatizzata, deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità descritte al successivo par. 10.4, indicando l'ambito territoriale (AFCP) in cui è situato l'impianto della tipologia B dell'Operazione 8.1.01.

Le Strutture AFCP (ex UTR) sono le seguenti:

- AFCP di Pavia (provincia di Pavia, provincia di Lodi);
- AFCP Val Padana (provincia di Cremona, provincia di Mantova);

10.4 Come presentare la domanda

10.4.1 Fascicolo aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all'anno 2025, la consistenza grafica (CG) ed il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso il suddetto strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per la presente Misura.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli.

A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2025 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA).

10.4.2 Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente/beneficiario deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica, venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG ad una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di pagamento (conferma), al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"

Successivamente il file firmato elettronicamente deve essere caricato a sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento ed invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.

La domanda di pagamento s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo di Regione Lombardia **entro le ore 24:00:00 del 15 maggio 2025.**

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre la scadenza di chiusura del bando, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co., nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, conformemente all'art. 17, par. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce tutta l'assistenza tecnico-informativa necessaria al superamento del problema segnalato, avvalendosi della collaborazione di ARIA S.p.a..

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda di sostegno/pagamento entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l'evidenza delle anomalie riscontrate, deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande rispettando le seguenti tempistiche:

- **entro 15 giorni lavorativi** per problematiche inerenti alla costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle domande;
- **entro 5 giorni lavorativi** per problematiche inerenti esclusivamente alla compilazione della domanda di pagamento.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti per problematiche segnalate oltre i termini sopra riportati.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di pagamento (conferma) chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo.

Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di pagamento (conferma), che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/72 art. 21 bis dell'Allegato B.

10.4.3 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare autocertificazione relativa alla "richiesta o percepimento di ulteriori fondi", "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato" e "calcolo dimensione impresa", in formato zip, jpeg, p7m, jpg, pdf (Allegati A, B e F al presente bando) a firma del soggetto beneficiario. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

10.5 Modifiche alla domanda già presentata

La variazione a una domanda di pagamento già chiusa in Sis.Co. si effettua attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Ai sensi dei Reg. (UE) n. 809/2014 e 640/2014 e ss.mm.ii. le possibili domande di modifica sono quelle di seguito descritte.

10.5.1 Domanda in riduzione (Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014)

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, la domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, presentando apposita domanda di ritiro.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata, su Sis.Co., in qualsiasi momento, mentre la domanda di ritiro parziale deve essere presentata, sempre su Sis.Co., entro e non oltre il **30 giugno 2025**.

La domanda di ritiro non è comunque ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procede al recupero dei contributi già erogati al beneficiario.

L'invio della copia cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio della domanda elettronica, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

10.5.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Cambio beneficiario

È possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di pagamento (conferma) a cui si intende subentrare.

Per subentrare agli impegni dell'anno N (es. 2025) e percepire il relativo pagamento riferito all'anno N (anticipo/saldo 2025), il cessionario (subentrante) deve presentare:

- **entro il 30/09/2025**, la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione - Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014", corredata dal modulo di cui all'allegato C "Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario" a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta,
- **entro il 31/10/2025**, la domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014" anno campagna N (es. 2025).

L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno N (es. 2025).

Per le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche si rinvia al decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 42 del 18 ottobre 2021 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi.

Per l'anno 2025 le date per la presentazione della Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Cambio beneficiario sono quelle riportate nel presente atto

10.5.3 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di pagamento.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co., allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

Tale richiesta non può essere presentata dopo la validazione di un'istruttoria relativa alla domanda per cui si intende presentare una domanda di riconoscimento di EP.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo istruttoria, è rilasciata/non rilasciata dall'OPR.

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in SISCO la domanda di pagamento corretta che sostituisce la precedente.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese nell'annualità.

10.5.4 Domande di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'art. 2, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata all'OPR **entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal**

momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata tramite Sis.Co. allegando lo specifico modulo di cui all'allegato D al presente bando (facsimile richiesta di autorizzazione al riconoscimento delle cause di forza maggiore) e la documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle cause di forza maggiore.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche l'OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

11. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

11.1 Responsabile del procedimento

Il Dirigente regionale della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'OPR assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

11.2 Istruttoria

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande di pagamento (conferma) presentate a valere sul presente bando spetta all'OPR che si avvale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competenti per territorio della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

L'istruttoria prevede controlli e attività amministrative che comprendono:

- La verifica della completezza e della validità delle dichiarazioni rese dal richiedente e della documentazione presentata;
- la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel bando.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri fonti di finanziamento;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa.

A fronte di tale istruttoria, in caso di eventuali esiti negativi, l'OPR trasmette una comunicazione al beneficiario, in modo che possano essere presentate memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

12. CONTROLLI

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'OPR per quanto concerne le domande di pagamento⁴. Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari sono riportate nel presente bando.

L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell'OPR che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

Le domande di pagamento (conferma) sono sottoposte ai seguenti controlli, effettuati dall'OPR prima del pagamento:

- controlli amministrativi⁵: il 100% delle domande ammesse sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità (es. mantenimento della superficie d'impianto, mantenimento dello stato di IAP), degli impegni e degli altri obblighi.

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede ad estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento, successivamente al primo anno, nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, l'OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato provvederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

⁴ Per "domanda di pagamento" si intende sia la domanda presentata negli anni successivi a quello della domanda di sostegno (iniziale) sia la domanda di sostegno (iniziale) dopo la sua ammissione a finanziamento disposta dal Responsabile delle operazioni.

⁵ Art. 28 e art. 29 del Reg. (UE) n. 809/2014

- controlli in loco⁶ per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi. Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.
- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

12.1 Estrazione del campione per i controlli

Controllo in loco per la verifica degli impegni dell'operazione

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'OPR e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'effettiva estensione della superficie che risulta dalla domanda grafica dell'operazione 8.1.02;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni dell'operazione descritti al capitolo 7;

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione delle domande presentate ed ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio

12.2 Esito dei controlli

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Reg. (UE) n. 640/2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal Reg. (UE) n. 809/2014 e dal DM n. 2588 del 10/03/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Con decreto regionale n. 19126 del 24 dicembre 2019, reperibile sul BURL Serie Ordinaria n. 2 del 10 gennaio 2020, sono state definite l'entità delle riduzioni da applicare al premio in caso di mancato rispetto degli impegni relativi alla presente operazione.

Si precisa che:

- qualora gli impegni dell'operazione 8.1.02, venissero rispettati ma durante il controllo in loco per la verifica del rispetto degli impegni relativamente alla presente operazione si rilevasse un mancato rispetto degli impegni essenziali previsti dall'operazione 8.1.01 tipologia B, da cui la presente operazione discende, anche il beneficio sull'operazione 8.1.02 decade;
- qualora durante il controllo ex post per il rispetto degli impegni essenziali relativo all'operazione 8.1.01 tipologia B si rilevasse un mancato rispetto degli impegni essenziali, anche il beneficio sull'operazione 8.1.02 decade.

Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014

Per quanto riguarda le riduzioni relative alle sovradichiarazioni riscontrate nel corso dei controlli amministrativi e in loco si applica quanto disposto dall'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014, in particolare:

Se per un gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'art. 18 del medesimo regolamento, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non superiore al 20% della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del

⁶ Art. 37 e art. 38 del Reg. (UE) n. 809/2014

sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 citato.

Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 del citato art. 19 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'art. 57, par. 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni di condizionalità

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o revocato.

Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata delle inadempienze e sono oggetto del Manuale operativo dei controlli di condizionalità predisposto annualmente da OPR in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 3 del DM n. 2588/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e ss.mm.ii. e dalla relativa circolare in materia di condizionalità redatta da AGEA Coordinamento.

13. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste ai paragrafi precedenti è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'Operazione, a cura dell'organismo delegato da OPR. Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

L'organismo delegato da OPR, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario e per conoscenza al Responsabile dell'Operazione e a OPR.

14. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'OPR.

Per le domande con istruttoria di ammissibilità positiva OPR effettua il pagamento del saldo entro il 31/12/2025.

Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

15.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- totale spesa pubblica (€);
- Superficie sotto impegno (ha).

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

16. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità alternative di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

17. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'OPR, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Reg. (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato E "Trattamento dati personali" al presente bando.

19. RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 13 Reg (UE) n. 809/2014	Entro e non oltre il 15 maggio 2025
Presentazione tardiva della domanda di pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014	Dal 16 maggio al 9 giugno 2025
Presentazione della domanda di ritiro parziale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014	Entro il 30 giugno 2025
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	Entro il 31 dicembre 2025
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli e comunque entro il 31/12/2025

20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento è pubblicato sul BURL, sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	OPERAZIONE 8.1.02 "Mantenimento di superfici imboschite"
DI COSA SI TRATTA	Bando per il finanziamento del mantenimento delle piantagioni legnose a ciclo medio lungo ("impianti a ciclo medio lungo"), <u>Tipologia B Operazione 8.1.01.</u>
CHI PUÒ PARTECIPARE	Imprese agricole individuali, società agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ("IAP") ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 anche se "sotto condizione". Sono esclusi i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria annua dell'Operazione 8.1.02 per le domande di pagamento è pari a € 15.000,00 a valere sul bilancio dell'OPR.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Premio annuale di manutenzione (per 5 anni) Per gli interventi di tipologia B1 e di tipologia B2, è riconosciuto un premio annuale di manutenzione, erogabile per cinque annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti, pari a 495,00 euro/ettaro/anno.</p> <p>Premio annuale di mancato reddito (per 12 anni) Per gli interventi di tipologia B1, è riconosciuto un premio annuale, erogabile per dodici annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti, pari a 395,00 euro/ettaro/anno.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	Regime di esenzione n. SA.100337 (2021/XA) - Aiuto alla forestazione e all'imboschimento, registrato dalla Commissione Europea in data 4 novembre 2021
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande di pagamento (conferme) sono istruite dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) che si avvale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. L'istruttoria è tesa a verificare la completezza e della validità delle dichiarazioni rese dai beneficiari e la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nei bandi rispetto agli anni precedenti di impegno.
DATA DI APERTURA	Dalla data di pubblicazione sul BURL
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2025 alle ore 24:00:00
COME PARTECIPARE	La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previo aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
CONTATTI	<p>Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero Verde 800 131 151 • sisco.supporto@regione.lombardia.it <p>Per informazioni e segnalazioni relative al bando Responsabile di Operazione: Francesco Brignone Referenti tecnici: Luisa Cagelli</p>

La scheda informativa tipo dei bandi regionale non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti

20.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- **Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste):**

Responsabile di Operazione: Francesco Brignone Tel. 02.6765.3174

Referenti tecnici: Luisa Cagelli Tel. 02.6765.2573

Email: foreste@regione.lombardia.it

- **Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)**

Numero Verde 800 131 151

Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

- **Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)**

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA: Paolo Tafuro Tel. 02 6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.67.65.25.74

Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

ALLEGATI

ALLEGATO A

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO

ALLEGATO D

FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

ALLEGATO E

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO F

CALCOLO DIMENSIONE DI IMPRESA

ALLEGATO A - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE - PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

A Regione Lombardia

.....
.....

**Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Operazione 8.1.02 "Mantenimento di superfici imboschite".**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il __/__/__

residente nel Comune di _____ Provincia _____

via/piazza _____

Codice fiscale _____

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società

Codice fiscale _____

con riferimento alla domanda di contributo n. _____

essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di non avere percepito un contributo per il mantenimento o per il mancato reddito previsto dal presente bando attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

SI IMPEGNA

a comunicare, qualora intervengano, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

data, _____

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

Il sottoscritto	_____	(Nome Cognome)	
nato/a a	_____	(_____) il _____ / _____ / _____	
	(Comune)	(Prov.)	(gg/mm/aaaa)
residente in	_____	(_____) _____	_____
	(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.) (Num)

In qualità di:

<input type="checkbox"/>	legale rappresentante della società _____	(Ragione sociale)
<input type="checkbox"/>	titolare dell'impresa _____	(Denominazione)
con sede in:	_____ (_____) _____	(Comune) (Provincia) (Via, Piazza, ecc.) (Numero)
Tel.	_____ C.F./P.IVA: _____	

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014:

- di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1, punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, in quanto applicabile;
- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

<i>Ente concedente</i>	<i>Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione</i>	<i>Importo dell'agevolazione</i>	<i>Data di concessione</i>
_____	_____	€ _____ , ____	___ / ___ / ____
_____	_____	€ _____ , ____	___ / ___ / ____
_____	_____	€ _____ , ____	___ / ___ / ____

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____, ____ / ____ / _____
(Luogo) *(Data)*

(Firma)

**ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO
AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014 – OPERAZIONE 8.1.02**

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome del beneficiario)
nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il __/__/____
residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*)
titolare/legale rappresentante della ditta sa/società
_____ (*denominazione Ditta*)
CUAA _____ con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*),
con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima
domanda valida se esistente*)

in qualità di cessionario (subentrante):

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome del beneficiario)
nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il __/__/____
residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*)
titolare/legale rappresentante della ditta sa/società
_____ (*denominazione Ditta*)
CUAA _____ con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*),
con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima
domanda valida se esistente*)

in qualità di cedente

con la presente dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE / PARZIALE relativamente alla seguente domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	TIPOLOGIA	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza che per le date di presentazione della richiesta di autorizzazione e della domanda di cessione azienda, per l'anno 2025 fa fede quanto riportato nel "Bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferma) anno 2025 Operazione 8.1.02 del PSR 2014-2022", mentre per le altre modalità, procedure e per le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche, vale quanto previsto dal decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021.

Infine, chiedono di essere informati circa l'esito della presente richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) _____

Il cessionario (Subentrante)

Il Cedente

Luogo e Data

Il presente modello debitamente compilato e sottoscritto deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014", mediante caricamento a Sis.Co., congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all'altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della presente richiesta di autorizzazione.

ALLEGATO D - FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 8 – SOTTOMISURA 8.1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 640/2014 - RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*)
titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*),
CUAA _____

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue⁷:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Infine chiede di essere informato circa l'esito della presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec)

Luogo e data

Il richiedente/beneficiario

⁷ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

ALLEGATO E - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 679/2016, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone fisiche che aderiscono alle operazioni del Programma di sviluppo rurale.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia, di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività;

I Suoi dati, inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6. Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. (UE) n. 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente

ALLEGATO F - CALCOLO DIMENSIONE DI IMPRESA

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

1. Ragione sociale impresa richiedente	
2. Codice fiscale	
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato	
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	
5. Numero di occupati (1)	
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente	SELEZIONA

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento	0	-1	-2
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	-	-	-
Numero di occupati	-	-	-
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	-	-	-
PMI/GRANDE			
Dimensione impresa per ciascun anno			
DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA			

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare SOLO in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

Impresa n. 1	Impresa n. 2	Impresa n. 3	Impresa n. 4	Impresa n. 5	Impresa n. 6	Impresa n. 7	Impresa n. 8	Impresa n. 9	Impresa n. 10
Denominazione									
Anno di riferimento	0	-1	-2		0	-1	-2		0
Percentuale di partecipazione (%)									
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)									
Numero di occupati (1)									
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)									

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i proprietari/gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Nella Sezione 1 "Dati sull'impresa richiedente" compilare tutti i campi evidenziati in grigio delle 7 righe riferite alle ultime tre annualità, comprensive dell'ultimo bilancio disponibile approvato. Nel caso in cui al punto 7. ("7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente") l'impresa è selezionata come non autonoma (ossia associata o collegata), compilare nella Sezione 2 anche i dati relativi alle imprese facenti parte del gruppo (a tal fine vedasi il foglio "Istruzioni" per la definizione di impresa associata o collegata e gli esempi e situazioni ivi indicati). Una volta compilata la Sezione 1 ed eventualmente la Sezione 2 (solo in caso di impresa richiedente non autonoma), nella Sezione 3 si visualizzerà la dimensione dell'impresa richiedente. Se a seguito della compilazione delle ultime due annualità (della Sezione 1 ed eventualmente della Sezione 2) la dimensione dell'impresa richiedente coincide (ad es. "piccola" per entrambe le annualità, oppure "Grande" per entrambe le annualità) non è necessario compilare i dati relativi per la terza annualità, dato che il risultato rimarrebbe invariato. Nel caso in cui la dimensione d'impresa nei tre anni di riferimento risulti diversa si rimanda alla tabella in calce al foglio "Istruzioni" che esemplifica come leggere gli esiti delle verifiche.

G) PROVVEDIMENTI ALTRI ENTI

Unioncamere Lombardia - Determinazione n. 16 del 18 marzo 2025

Bando «Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia» PR FESR 2021/2027 (RLO12024039843) - Approvazione quarto elenco ammessi e non ammessi

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO

- ai sensi dell'art. 4 comma 3 del regolamento amministrativo di funzionamento approvato dalla Giunta il 22 marzo 2018 con delibera n. 7;
- in qualità di responsabile del procedimento nominato con determinazione del direttore operativo n. 110 del 30 luglio 2024.

Premesso che:

- nell'ambito del Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027, Regione Lombardia intende promuovere una misura finalizzata ad agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto per le MPMI che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sul mercato internazionale tramite la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia;
- con d.g.r. 18 dicembre 2023, n. XII/1536 è stato approvato il nuovo schema di accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza 31 marzo 2028;
- con d.g.r. n. XI/7425 del 30 novembre 2022 di Regione Lombardia e con determinazione di presidenza n. 9/2022 del 12 dicembre 2022 ratificata con delibera n. 32 della Giunta di Unioncamere Lombardia del 20 dicembre 2022 è stato approvato lo schema di convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.2 del PR FESR valere sul Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027. La Convenzione è stata firmata in data 15 dicembre 2022;
- con d.g.r. n. XII/2171 del 15 aprile 2024 e con delibera n. 11 della Giunta di Unioncamere Lombardia dell'11 aprile 2024 è stato approvato l'aggiornamento del già menzionato schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio per la realizzazione delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 del PR FESR 2021-2027. La Convenzione aggiornata è stata firmata in data 24 aprile 2024;
- nell'ambito dell'azione 1.3.1 del PR Lombardia FESR 2021-2027, Regione Lombardia con d.g.r. n. XII/2827 del 22 luglio 2024 ha approvato Regione Lombardia ha approvato la metodologia per la determinazione dell'unità di costo standard (UCS), i criteri applicativi della misura «Contributi per la Partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia» stanziando risorse per complessivi € 12.000.000 individuando Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura in qualità di Organismo Intermedio;
- con decreto del dirigente n. 11499 del 25 luglio 2024 della Direzione Generale Sviluppo economico è stato approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi alle imprese per la partecipazione a fiere internazionali in Lombardia;
- con determinazione d.o. n. 110 del 30 luglio 2024 è stato recepito il decreto del dirigente n. 11499 del 25 luglio 2024 della Direzione Generale Sviluppo economico, col quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi alle imprese per la partecipazione a fiere internazionali in Lombardia;
- il bando, al punto C.3.a comma 2, prevede che l'istruttoria delle domande di partecipazione si concluda con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 90 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione delle domande medesime (non computando il mese di agosto);
- con determinazione del dirigente Area Servizi alle imprese e al territorio n. 49/2024 del 27 novembre 2024 è stato approvato il primo elenco di imprese ammesse e non ammesse;
- con determinazione del dirigente Area Servizi alle imprese e al territorio n. 51/2024 del 3 dicembre 2024 è stato approvato il secondo elenco di imprese ammesse e non ammesse;

- con determinazione del dirigente Area Servizi alle imprese e al territorio n. 60/2024 del 23 dicembre 2024 è stato approvato il terzo elenco di imprese ammesse e non ammesse;
- con decreto regionale n. 1114 del 30 gennaio 2025 per le sole imprese destinatarie dei primi tre provvedimenti di concessione del contributo, è stato stabilito di prorogare il termine per accettare il contributo concesso tramite la piattaforma Bandi e Servizi di ulteriori 10 giorni solari consecutivi a decorrere dallo sblocco delle pratiche in BES e contestuale comunicazione alle imprese coinvolte e sono stati modificati i termini per la rendicontazione delle spese previsti dall'art C.4.c punto 3 dell'avviso;
- l'art. C.3.e del bando e il Sistema Gestione e Controlli (Si. Ge.Co) del PR FESR 2021-2027, approvato con decreto dirigenziale n. 9743 del 27 luglio 2024 della Direzione Generale Università, ricerca, innovazione di Regione Lombardia, prevedono che i provvedimenti di concessione dell'agevolazione vengano pubblicati sul BURL;
- con d.g.r. n. XII/3959 del 24 febbraio 2025 Regione Lombardia ha precisato che, al fine di non incorrere nel divieto di doppio finanziamento, anche per le agevolazioni di cui alla presente misura «Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere Internazionali in Lombardia» PR FESR 2021/2027» vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al citato Regolamento (UE) n. 2021/241;
- a seguito dell'istruttoria in ordine cronologico di un quarto gruppo di domande, sono risultate ammissibili n. 210 domande per 1.687.688,46 € e non ammissibili n. 22 domande che avevano richiesto contributi per 147.512,05 €.

Visto:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «Fondi SIE») rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021-2027, approvato con decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 e aggiornato con decreto n. 9743 del 27 giugno 2024;
- la d.g.r. n. XI/7425 del 30 novembre 2022;
- la determinazione di presidenza n. 9/2022 del 12 dicembre 2022;
- la delibera n. 32 della Giunta di Unioncamere Lombardia del 20 dicembre 2022;
- la d.g.r. n. XII/2171 del 15 aprile 2024;
- la delibera n. 11 della Giunta di Unioncamere Lombardia dell'11 aprile 2024;

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 25 marzo 2025

- la convenzione per la delega della funzione di O.I. del 15 dicembre 2022;
- la convenzione aggiornata per la delega della funzione di O.I. del 24 aprile 2024;
- la d.g.r.n. XII/2827 del 22 luglio 2024;
- la determinazione d.o.n. 110 del 30 luglio 2024 che recepisce il decreto del dirigente n. 11499 del 25 luglio 2024 della Direzione Generale Sviluppo economico;
- la determinazione del dirigente Area Servizi alle imprese e al territorio n. 49/2024 del 27 novembre 2024;
- la determinazione del dirigente Area Servizi alle imprese e al territorio n. 51/2024 del 3 dicembre 2024;
- la determinazione del dirigente Area Servizi alle imprese e al territorio n. 60/2024 del 23 dicembre 2024;
- il decreto regionale n. 1114 del 30 gennaio 2025;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; (da ripetere anche nel dispositivo della determina, oltre alla pubblicazione sul BURL);
- in particolare, gli articoli del bando A.3 «Soggetti beneficiari», B.1 «Caratteristiche generali dell'Agevolazione», B.1.b «Entità e forma dell'agevolazione», B.1.c «Regime di aiuto», B.2 «Progetti finanziabili», B.3 «Costi ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità», C. «Fasi e tempi del procedimento»;
- la d.g.r.n. XII/3959 del 24 febbraio 2025;
- gli esiti delle istruttorie effettuate dagli uffici di Unioncamere Lombardia e delle Camere di commercio lombarde;
- gli avvenuti adempimenti relativi al Registro nazionale aiuti

DETERMINA

- di approvare il quarto elenco delle imprese ammesse al contributo e finanziabili per un totale di 1.687.688,46 € assegnati a n. 210 soggetti (All. 1);
- di approvare un ulteriore elenco delle imprese non ammesse al contributo (n. 22 domande corrispondenti a 147.512,05 € richiesti) con la relativa motivazione (All. 2);
- di comunicare gli esiti della valutazione ai soggetti coinvolti con i canali previsti dall'avviso pubblico e pubblicando gli elenchi sul sito di Unioncamere Lombardia;
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), come previsto all'art. C.3.e del bando e dal Sistema Gestione e Controlli (Si.Ge.Co) del PR FESR 2021-2027 approvato con decreto dirigenziale n. 9743 del 27 luglio 2024 della Direzione Generale Università, ricerca, innovazione di Regione Lombardia;
- di trasmettere la presente alla DG Sviluppo Economico di Regione Lombardia per la pubblicazione sul sito della Programmazione europea <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>;
- di trasmettere la presente all'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia come previsto dalla convenzione di delega della funzione di Organismo Intermedio firmata nell'ultima versione del 2 agosto 2024;
- di prendere atto della precisazione di cui alla d.g.r.n. XII/3959 del 24 febbraio 2025 che prevede che, al fine di non incorrere nel divieto di doppio finanziamento, anche per le agevolazioni di cui alla presente misura «Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere Internazionali in Lombardia» PR FESR 2021/2027» vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al citato Regolamento (UE) n. 2021/241, dandone opportuna comunicazione.

Il dirigente
area servizi alle imprese e al territorio
Roberto Valente

Allegato 1 - Quarto elenco imprese ammesse e finanziate - Bando fiere internazionali in Lombardia PR FESR 2021-2027 (RLO12024039843)
(ordinati per data e ora protocollo)

Id pratica	Protocollo data	Protocollo numero	Denominazione impresa	Codice fiscale impresa	Linea di finanziamento	Provincia sede operativa	Punteggio di valutazione	COR	CUP	Progetto	N° fiere ammesse	Totale spese ammesse	Importo contributo ammesso	Esito
5923958	05/08/2024 14:42:31	O1.2024.0015101	TEMA PROMOTIONAL GIFTS S.R.L.	02604690962	Espositore abituale	Monza e della Brianza	105	24072401	F38C24000710007	TEMAPROM 2025. DA ARCORE AI MAGGIORI MERCATI DEL MONDO D	2	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5923281	05/08/2024 15:21:39	O1.2024.0015105	COGO BILANCE S.R.L.	02421800273	Espositore abituale	Varese	100	24073696	F48C25001170007	COGO BILANCE S.R.L. A "FORNITORE OFFRESI" 2025 e 2026	2	22.598,40 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5944564	30/08/2024 10:52:10	O1.2024.0015690	DPI ITALIA S.R.L.	06711120961	Espositore abituale	Monza e della Brianza	105	24073707	F98C25001290007	partecipazione VISCOM 2024	1	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5950848	10/09/2024 17:13:51	O1.2024.0016202	CENTRO CARNI P.M. S.R.L.	00796760197	Nuovo espositore	Cremona	90	24073708	F48C25001220007	Artigiano in fiera milano	1	6.779,52 €	3.389,76 €	Ammissa e finanziata
5961175	12/09/2024 13:10:25	O1.2024.0016310	RAILROAD BREWING COMPANY S.R.L.	08226070962	Espositore abituale	Monza e della Brianza	75	24073715	F28C25001550007	RAILROAD BREWING COMPANY IN AF 2024	1	6.779,52 €	3.728,74 €	Ammissa e finanziata
5933516	24/09/2024 14:42:08	O1.2024.0018263	LATTUADA GALLERY SRL	10798970967	Espositore abituale	Milano	100	24073700	F48C25001190007	LATTUADA IN MIART	1	16.948,80 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5943096	24/09/2024 14:42:35	O1.2024.0018264	S.I.A.T. SRL SOCIETA' ITALIANA ATTREZZERIA TRANCERIA	07311460153	Espositore abituale	Milano	100	24073703	F78C25001040007	Partecipazione fiera "Fornitore Offresi - Meccanica d'eccellenza"	1	10.169,28 €	5.084,64 €	Ammissa e finanziata
5988453	27/09/2024 09:55:32	O1.2024.0018478	LUD'O SRL	02116830445	Espositore abituale	Milano	80	24073730	F48C25001260007	EYEPETEIZER A MIDO 2025	1	38.134,80 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5983927	30/09/2024 10:03:21	O1.2024.0018534	PASO S.P.A. PRODOTTI PER AMPLIFICAZIONE E SONORIZZAZIONE	00930730155	Espositore abituale	Milano	100	24073722	F18C25001050007	La sicurezza Made in Italy	1	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5987236	02/10/2024 18:46:41	O1.2024.0018721	TOMSON DI TOMASINI IVANO ANTONIO & C. S.N.C.	03048730968	Nuovo espositore	Milano	75	24073726	F38C25000670007	PROMUOVERE LA SOCIETA'	1	13.559,04 €	7.457,47 €	Ammissa e finanziata
5956395	03/10/2024 15:26:46	O1.2024.0018779	FONDERIA AUGUSTA S.R.L.	00220910160	Espositore abituale	Bergamo	105	24073712	F78C25001060007	IVS 2026	1	11.299,20 €	5.649,60 €	Ammissa e finanziata
6005007	04/10/2024 16:26:33	O1.2024.0018855	FUTURA PREMANA S.R.L.	02057320133	Nuovo espositore	Lecco	105	24073737	F18C25001060007	PARTECIPAZIONE AD EVENTI FIERISTICI INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA CREANDO OCCASIONI DI INCONTRO TRA IMPRENDITORI ITALIANI ED ESTERI, PER LA VENDITA DIRETTA E PER LA PROMOZIONE DI ACCORDI COMMERCIALI	1	13.559,04 €	7.457,47 €	Ammissa e finanziata
5973530	07/10/2024 10:30:29	O1.2024.0018880	LSPORT76 DI SPORTELLI LUIGI	SPRLGU76M28D869K	Espositore abituale	Varese	100	24073717	F18C25001030007	Personalizziamo le tue passioni	1	6.779,52 €	3.728,74 €	Ammissa e finanziata
6009543	08/10/2024 10:15:54	O1.2024.0018955	OFFICINE PIKI S.R.L.	00765190137	Nuovo espositore	Lecco	105	24073744	F78C25001070007	OFFICINE PIKI A FORNITORE OFFRESI	2	10.169,28 €	5.084,64 €	Ammissa e finanziata
6007858	08/10/2024 14:23:34	O1.2024.0018980	SILKOMO S.R.L.	01530520137	Espositore abituale	Como	100	24073740	F48C25001320007	Silkomo presenta le proprie novità a Milano Unica febbraio e luglio 2025	2	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6007993	08/10/2024 14:35:23	O1.2024.0018986	QUANTANALITICA S.R.L.	03455620132	Nuovo espositore	Lecco	105	24073742	F28C25001590007	Quantanalitica al MIBU 2024	1	9.039,36 €	4.971,65 €	Ammissa e finanziata
6010708	08/10/2024 14:50:40	O1.2024.0018987	ROVECO S.R.L.	02719460962	Espositore abituale	Monza e della Brianza	100	24073748	F58C25000650007	CONOSCERE PER FARSI CONOSCERE	1	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5998583	08/10/2024 15:58:48	O1.2024.0018996	IALS LAB SRL	11989480964	Espositore abituale	Milano	105	24073731	F48C25001280007	COLOR YOUR HOME	1	6.779,52 €	3.700,00 €	Ammissa e finanziata
6002053	09/10/2024 09:19:05	O1.2024.0019027	MATERIALLY S.R.L. IMPRESA SOCIALE	10972870967	Espositore abituale	Milano	80	24073736	F48C25001300007	The Scale of Commitment	1	180.787,20 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5941121	09/10/2024 09:29:59	O1.2024.0019030	NON SOLO LUCE S.R.L.	05967750969	Nuovo espositore	Milano	80	24073704	F78C25001030007	Non Solo Luce presente a Milano Home	1	28.248,00 €	14.124,00 €	Ammissa e finanziata
5986521	09/10/2024 11:47:12	O1.2024.0019036	COOPERATIVA ITALIANA CATERING	01985501202	Nuovo espositore	Milano	100	24073725	F68C25000780007	CIC, progetti per la fiera TUTTO FOOD a Milano	1	30.507,84 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata
6012088	09/10/2024 16:53:03	O1.2024.0019064	CEMSA INTERNATIONAL SRL	08457880964	Espositore abituale	Milano	100	24073749	F28C25001600007	CEMSA INTERNATIONAL A BIMU 2024 E LAMIERA 2025	2	23.728,32 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6014326	10/10/2024 10:07:19	O1.2024.0019103	LA PIACENTINA S.P.A.	01275110201	Espositore abituale	Manitova	75	24073755	F68C25000790007	PARTECIPAZIONE FIERA ISSA PULIRE	1	14.688,96 €	7.344,48 €	Ammissa e finanziata
6012470	10/10/2024 09:02:02	O1.2024.0019091	FASTHINK S.R.L.	07027430961	Espositore abituale	Monza e della Brianza	78	24073751	F48C25001340007	FASTHINK @INTRA LOGISTICA 2025	1	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5924974	10/10/2024 11:17:56	O1.2024.0019107	TESSITURA CARLO VALLI S.P.A.	00192220135	Espositore abituale	Como	75	24073694	F18C25001020007	MILANO UNICA ANNO 2025-2026	1	10.169,28 €	5.084,64 €	Ammissa e finanziata
6000935	10/10/2024 14:24:20	O1.2024.0019133	GAMA INTERNATIONAL S.R.L.	08062330967	Nuovo espositore	Milano	75	24073732	F48C25001290007	PARTECIPAZIONE FIERA PRINTALL-PRINTING E CONVERTING	1	40.677,12 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata
6012054	10/10/2024 14:32:50	O1.2024.0019134	BORELLA S.R.L.	12298740155	Nuovo espositore	Cremona	100	24073746	F38C25000690007	BORELLA SRL A MILANO HOME	1	28.248,00 €	14.124,00 €	Ammissa e finanziata
6014997	10/10/2024 14:46:34	O1.2024.0019135	VALVOROBICA INDUSTRIALE S.P.A.	01085770160	Espositore abituale	Bergamo	105	24073757	F68C25000800007	VALVOROBICA INDUSTRIALE per MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2026	1	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 25 marzo 2025

Id pratica	Protocollo data	Protocollo numero	Denominazione impresa	Codice fiscale impresa	Linea di finanziamento	Provincia sede operativa	Punteggio di valutazione	COR	CUP	Progetto	N° fiere ammesse	Totale spese ammesse	Importo contributo ammesso	Esito
6015218	10/10/2024 16:20:47	O1.2024.0019148	STUDIO75 BY GALLIANA DI BONETTA GALLIANA	BNTGLN75B54B157F	Espositore abituale	Bergamo	105	24073754	F78C25001080007	Facciamo conoscere il nostro prodotto	2	13.559,04 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6016737	11/10/2024 12:34:48	O1.2024.0019195	DANIELA BIJOUX DI MADONA DANIELA	MDNDNL73D62A794S	Espositore abituale	Bergamo	80	24073763	F98C25001330007	CREATIVITA' PER TUTTI	2	11.299,20 €	6.214,56 €	Ammissa e finanziata
6016916	11/10/2024 11:38:27	O1.2024.0019186	COSVECO SRL	04300320159	Nuovo espositore	Monza e della Brianza	100	24073764	F18C25001070007	COSVECO IN FIERA	1	10.169,28 €	5.084,64 €	Ammissa e finanziata
5946862	11/10/2024 12:09:46	O1.2024.0019191	BART S.R.L.	13456600157	Nuovo espositore	Milano	100	24073706	F48C25001210007	Nuova linea prodotti BART presentata in fiera IVS	1	33.897,60 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata
6016837	11/10/2024 12:43:19	O1.2024.0019196	PENNELIFICIO BULOVA S.R.L.	00402170203	Espositore abituale	Mantova	75	24073765	F68C25000620007	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA MADE EXPO 2025	1	36.157,44 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5974859	11/10/2024 13:36:40	O1.2024.0019207	FIMAT - S.R.L.	01644980136	Nuovo espositore	Como	75	24073716	F68C25000770007	ESPANSIONE MERCATO CONCIERIE	1	18.078,72 €	9.039,36 €	Ammissa e finanziata
6016734	11/10/2024 15:52:01	O1.2024.0019212	PROXESS SRL	08437440962	Espositore abituale	Milano	75	24073760	F68C25000810007	IVS 2026	1	9.039,36 €	4.971,65 €	Ammissa e finanziata
5984914	11/10/2024 18:49:17	O1.2024.0019217	BUSINESS 4 YOU S.R.L.	07515730963	Nuovo espositore	Milano	105	24073724	F48C25001240007	BEYOND THE WALLS	1	13.559,04 €	6.779,52 €	Ammissa e finanziata
6020593	14/10/2024 11:17:14	O1.2024.0019239	CAPITANI S.R.L.	02535760165	Espositore abituale	Como	100	24073769	F18C25001080007	HOST 2025-FIERAMILANO	1	28.812,96 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6021204	14/10/2024 12:35:08	O1.2024.0019248	LUNGOLVIGNO S.P.A.	11199020154	Nuovo espositore	Milano	105	24073772	F48C25001370007	PARTECIPAZIONI FIERE AGRICOLTURA & SLOW TRAVEL EXPO 2025 E BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO	2	28.248,00 €	14.124,00 €	Ammissa e finanziata
6021208	14/10/2024 15:00:36	O1.2024.0019258	2 EFTE S.A.S. DI FIORENZO DAVIDE & C.	03969130966	Espositore abituale	Monza e della Brianza	100	24073771	F98C25001350007	PARTECIPAZIONE AD ARTIGIANO IN FIERA PER PROMUOVERE I PROPRI PRODOTTI E CREARE OCCASIONI DI INCONTRO CON IMPRENDITORI ITALIANI ESTERI PER PROGETTI DI COLLABORAZIONE	1	6.779,52 €	3.728,74 €	Ammissa e finanziata
6016727	14/10/2024 16:12:53	O1.2024.0019268	GI.BI.DI. S.R.L.	02209360201	Nuovo espositore	Mantova	75	24073762	F98C25001320007	FIERA SICUREZZA 2025	1	28.248,00 €	14.124,00 €	Ammissa e finanziata
5985868	14/10/2024 17:16:04	O1.2024.0019274	CABEL + S.R.L.	03795710965	Espositore abituale	Milano	100	24073728	F28C25001580007	partecipazione fiera Viscom 2024	1	13.559,04 €	6.779,52 €	Ammissa e finanziata
6022440	14/10/2024 18:01:23	O1.2024.0019277	ESO RECYCLING SOCIETA' BENEFIT A RL	04362480404	Espositore abituale	Milano	105	24073789	F88C25001450007	Prospettive Sostenibili ESO Recycling alle Fiere di Linea Pelle e SIMAC	2	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6023852	15/10/2024 12:41:26	O1.2024.0019299	GRUPPOCINQUE S.P.A.	02157670130	Espositore abituale	Como	110	24073780	F78C25001090007	Partecipazione alla fiera Milano Unica - Moda In 4-5-6 febbraio 2025	1	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6017566	15/10/2024 14:40:56	O1.2024.0019306	LOXI LIFE S.R.L.	08041390967	Espositore abituale	Milano	80	24073767	F98C25001340007	VIVIENNE D - GIO CELLINI	2	84.744,00 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6021999	15/10/2024 15:35:23	O1.2024.0019310	GHIOLDI S.R.L.	01701680132	Espositore abituale	Como	105	24073774	F88C25001440007	Valorizzare l'High Fashion Made in Italy: Ghioldi Srl a Milano Unica 2025	1	20.338,56 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5925887	16/10/2024 16:17:59	O1.2024.0019410	AMC ELETTRONICA SAS DI BERRINI ALESSANDRO	01829990132	Espositore abituale	Como	75	24073698	F58C25000630007	PARTECIPAZIONE FIERA SICUREZZA 2025	1	28.248,00 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6029450	17/10/2024 11:37:11	O1.2024.0019444	VI PRESENTO ITALIA DI ANTONIO PALLADINO	PLLNTN86P05L628Q	Nuovo espositore	Monza e della Brianza	100	24073788	F28C25001620007	Sostenibilità e Creatività: L'Essenza del Made in Italy a WHITE MILANO	1	11.299,20 €	6.214,56 €	Ammissa e finanziata
6023300	17/10/2024 10:09:49	O1.2024.0019429	CROMO N.B. S.R.L.	09229770152	Espositore abituale	Milano	100	24073776	F58C25000670007	Partecipazione alla 28a edizione della Fiera internazionale del settore Cartoleria, Ufficio, Festa, Creatività, Giocattolo (Big Buyer)	1	30.507,84 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6017543	17/10/2024 14:00:40	O1.2024.0019453	INTINI S.R.L. SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE	05900530154	Espositore abituale	Milano	100	24073766	F48C25001360007	INTINI IN FIERA - UN CANALE DI VENDITA INDISPENSABILE PER MANTENERE VIVO L'INTERESSE DEL CLIENTE ED ESPANDERE RELAZIONI	1	9.604,32 €	5.282,38 €	Ammissa e finanziata
6023453	17/10/2024 15:12:11	O1.2024.0019465	"SLAYER BLADES S.R.L."	00786200121	Espositore abituale	Varese	110	24073779	F48C25001380007	CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO MERCATO ITALIANO RICAMBI, LAME E TRASFERIMENTO TERMICO	2	40.677,12 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5994603	17/10/2024 15:39:20	O1.2024.0019466	CENTAURO S.R.L.	01197310152	Nuovo espositore	Monza e della Brianza	105	24073733	F98C25001310007	EICMA 2025	1	31.072,80 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata

Id pratica	Protocollo data	Protocollo numero	Denominazione impresa	Codice fiscale impresa	Linea di finanziamento	Provincia sede operativa	Punteggio di valutazione	COR	CUP	Progetto	N° fiere ammesse	Totale spese ammesse	Importo contributo ammesso	Esito
6028715	17/10/2024 16:52:58	O1.2024.0019474	R.G.V. - S.R.L.	01293590137	Espositore abituale	Como	105	24073785	F88C25001470007	PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SOCIETA' RGV NEI MERCATI EUROPEI E AMPLIAMENTO VERSO USA E PAESI ORIENTALI	1	56.496,00 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5945478	17/10/2024 21:48:41	O1.2024.0019490	LIMONTA & LIMONTA S.R.L.	02638840963	Espositore abituale	Monza e della Brianza	75	24073705	F48C25001200007	PRESENTAZIONE ARTICOLI PRODOTTI	2	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6018311	18/10/2024 08:06:29	O1.2024.0019491	ECOSKILL S.R.L.	04767960166	Nuovo espositore	Bergamo	100	24073768	F28C25001610007	ECOSKILL SRL PER PLANT&GARDEN 2025	1	10.169,28 €	6.101,57 €	Ammissa e finanziata
5980828	18/10/2024 09:37:21	O1.2024.0019492	PATROLINE GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA	03581890138	Espositore abituale	Como	75	24073719	F18C25001040007	Pattoline presenta i suoi prodotti ad EICMA 2024 & 2025	2	35.592,48 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5942731	18/10/2024 11:01:25	O1.2024.0019503	ESSENTIA S.R.L.	09847860963	Espositore abituale	Milano	75	24073702	F98C25001280007	Ricerca nuovi clienti internazionali	1	30.507,84 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6021845	18/10/2024 17:36:40	O1.2024.0019555	ESO SOCIETA' BENEFIT A R L	13288930152	Nuovo espositore	Milano	105	24073773	F88C25001430007	ESO: Innovazione Sostenibile per un Futuro Circolare	2	18.078,72 €	9.039,36 €	Ammissa e finanziata
6036236	18/10/2024 19:16:06	O1.2024.0019565	CLOVER S.R.L.	07238860964	Espositore abituale	Monza e della Brianza	80	24073796	F28C25001630007	Partecipazione a fiere internazionali in Lombardia, finalizzata alla vendita dei propri prodotti e alla creazione di opportunità di incontro tra imprenditori italiani e stranieri, con l'intento di promuovere accordi commerciali duraturi.	1	10.169,28 €	5.084,64 €	Ammissa e finanziata
6034302	21/10/2024 09:34:55	O1.2024.0019572	INTERNATIONAL POWER COMPONENTS S.R.L.	07943600150	Espositore abituale	Monza e della Brianza	100	24073794	F58C25000680007	IPACK-IMA - Processing & Packaging	1	40.677,12 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6021017	21/10/2024 16:58:57	O1.2024.0019611	DAMA. SETA S.R.L.	01729980134	Espositore abituale	Como	75	24073770	F58C25000660007	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA MILANO UNICA - MODA IN, TESSUTO E ACCESSORI (edizione FEBBRAIO 2025 + edizione LUGLIO 2025)	2	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6025859	21/10/2024 17:45:57	O1.2024.0019612	P.B.S. SOLES SRL	02463090981	Espositore abituale	Brescia	105	24073784	F98C25001360007	PROGRAMMA INTERNAZIONALIZZAZIONE2 025	2	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6023515	21/10/2024 18:16:32	O1.2024.0019613	CO.MAF. S.R.L.	07667770155	Espositore abituale	Monza e della Brianza	105	24073777	F48C25001390007	ESPANSIONE DELLE NOSTRE RADICI: innovazione e consolidamento del mercato tramite la partecipazione a fiere di carattere internazionale.	1	20.338,56 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6038665	22/10/2024 08:56:41	O1.2024.0019618	FORNI CEKY S.R.L.	03488790175	Espositore abituale	Brescia	75	24073802	F78C25001100007	Fiera HOST Milano 2025	1	50.846,40 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5976249	22/10/2024 09:12:45	O1.2024.0019623	AIDEM S.R.L.	02722260987	Espositore abituale	Brescia	100	24073723	F48C25001230007	AIDEM SRL PER PLANT&GARDEN 2025	1	37.852,32 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6039593	22/10/2024 10:02:41	O1.2024.0019631	FREE S.R.L.	12852610158	Espositore abituale	Varese	100	24073797	F88C25001490007	bijoux made in Italy	1	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6027819	22/10/2024 12:51:35	O1.2024.0019651	GUERRINI RICAMBI S.R.L.	04329360988	Nuovo espositore	Brescia	100	24073787	F88C25000830007	Fiera internazionale: uno strumento per accelerare l'ingresso nel mercato	1	45.196,80 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata
6041441	22/10/2024 14:09:25	O1.2024.0019658	BOTTURI R. F. SRL UNIPERSONALE	04508280981	Nuovo espositore	Brescia	100	24073806	F88C25001500007	Salone del Mobile 2025_Botturi	1	28.248,00 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata
5971780	23/10/2024 09:37:53	O1.2024.0019699	FABAS-LUCE SPA	10725990153	Espositore abituale	Monza e della Brianza	100	24073714	F28C25001560007	FABAS LUCE SPA - PARTECIPAZIONE EUROLUCE SALONE INTERNAZIONALE ILLUMINAZIONE	1	79.094,40 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6013203	23/10/2024 09:40:51	O1.2024.0019700	DAGO S.R.L.	07351960963	Espositore abituale	Milano	85	24073753	F48C25001350007	PARTECIPAZIONE MFJ 2025	2	6.779,52 €	3.728,00 €	Ammissa e finanziata
6043821	23/10/2024 10:30:50	O1.2024.0019713	NORCOM S.R.L.	00743550154	Espositore abituale	Milano	100	24073807	F48C25001440007	NORCOM SRL CONFERMA LA PROPRIA PRESENZA A MYPLANT & GARDEN 2025 e 2026	2	20.338,56 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5993321	23/10/2024 11:38:34	O1.2024.0019721	FBM S.R.L. - FRATELLI BONVINI MILANO CARTOLERIA E TIPOGRAFIA DAL 1909	08493530961	Nuovo espositore	Milano	100	24073729	F48C25001270007	FBM SRL SI PRESENTA A MIAPhotoFair 2025	1	13.559,04 €	7.457,47 €	Ammissa e finanziata

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 25 marzo 2025

Id pratica	Protocollo data	Protocollo numero	Denominazione impresa	Codice fiscale impresa	Linea di finanziamento	Provincia sede operativa	Punteggio di valutazione	COR	CUP	Progetto	N° fiere ammesse	Totale spese ammesse	Importo contributo ammesso	Esito
6040418	23/10/2024 12:12:10	O1.2024.0019724	BASILE GROUP S.R.L.	11386330960	Nuovo espositore	Milano	100	24073801	F18C25001120007	BASILE GROUP per ARTIGIANATO IN FIERA 2024	1	28.812,96 €	14.406,48 €	Ammissa e finanziata
5976401	23/10/2024 12:30:54	O1.2024.0019726	CERERIA PARMA S.A.S. DI PARMA MATTEO E C.	02607420961	Nuovo espositore	Monza e della Brianza	100	24073720	F28C25001570007	ESPOSIZIONE CATALOGO PRODOTTI	1	20.338,56 €	10.169,28 €	Ammissa e finanziata
6030003	23/10/2024 15:15:07	O1.2024.0019750	ITALIAN SHOWER SRL	03524420985	Espositore abituale	Brescia	100	24073790	F98C25001370007	Italian Shower: nuove opportunità di business	1	11.864,16 €	5.932,08 €	Ammissa e finanziata
6045781	24/10/2024 11:42:11	O1.2024.0019812	ICAIPLAST SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA ICAIPLAST S.P.A.	00290430180	Espositore abituale	Pavia	85	24073814	F58C25000690007	LINEAPELLE RHO-INNOTRANS BERLINO	2	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6046277	24/10/2024 12:14:44	O1.2024.0019820	R.T.I. RAPPRESENTANZE TECNICHE INDUSTRIALI SPA	00659860191	Espositore abituale	Milano	100	24073817	F78C25001120007	Internationalization Strategy 2026	1	13.559,04 €	6.779,52 €	Ammissa e finanziata
6022599	24/10/2024 14:37:03	O1.2024.0019831	SASSI COMMERCIALE S.R.L. SEMPLIFICATA	10192050960	Espositore abituale	Monza e della Brianza	75	24073775	F88C25001460007	L'ARTIGIANO IN FIERA	1	10.169,28 €	5.593,10 €	Ammissa e finanziata
6044409	24/10/2024 14:56:40	O1.2024.0019836	EURO - T.S.C. S.R.L.	03430280176	Espositore abituale	Brescia	75	24073810	F38C25000710007	FIERA FAZI- FIERA AGRICOLA ZOOTECNICA ITALIANA	1	29.942,88 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6046635	24/10/2024 16:53:15	O1.2024.0019850	X-BOOKS S.R.L.	08580550963	Espositore abituale	Milano	100	24073821	F48C25001470007	Fiere Comicon 2025-2026 Acheron Games	2	10.169,28 €	5.593,00 €	Ammissa e finanziata
6036069	24/10/2024 17:12:27	O1.2024.0019851	VANCOM IMBALLAGGI S.R.L.	00962860193	Espositore abituale	Cremona	100	24073795	F38C25000700007	Progetto di internazionalizzazione e Sviluppo Commerciale di Vancom Imballaggi S.r.l. attraverso la Partecipazione alla Fiera Ipack Ina 2025	1	9.039,36 €	4.519,68 €	Ammissa e finanziata
6046929	24/10/2024 18:27:15	O1.2024.0019857	BERTUZZI DI BERTUZZI ANDREINO & C. S.N.C.	00690070206	Nuovo espositore	Mantova	100	24073819	F58C25000700007	Connettersi per crescere: espansione e innovazione alla fiera agricola zootecnica italiana	1	90.393,60 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata
6044506	25/10/2024 13:36:11	O1.2024.0019903	BONAMANO & FERRARI - S.N.C. DI FRANCESCO BONAMANO E GIANCARLO FERRARI	03220970960	Espositore abituale	Milano	100	24073811	F48C25001460007	WHITE MILANO	2	11.299,20 €	6.214,56 €	Ammissa e finanziata
6047087	25/10/2024 14:51:33	O1.2024.0019910	ARRIGNONI SERGIO FORMAGGI S.R.L.	03264620166	Espositore abituale	Bergamo	80	24073822	F98C25001380007	IL FORMAGGIO A LATTE CRUDO	1	13.559,04 €	6.779,52 €	Ammissa e finanziata
6041640	25/10/2024 15:39:49	O1.2024.0019917	SPAZIO BATTIBALENO DI ELISABETTA DEL ZOPO	DLZLBT84C71B019A	Espositore abituale	Milano	105	24073804	F48C25001430007	Aumento della notorietà del Brand Spazio Battibaleno	2	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6047718	25/10/2024 15:46:07	O1.2024.0019919	COSVAL S.P.A.	01314310150	Espositore abituale	Milano	100	24073823	F28C25001640007	PARTECIPAZIONE FIERA ESXENCE 2025	1	14.124,00 €	7.062,00 €	Ammissa e finanziata
6030479	28/10/2024 09:57:59	O1.2024.0019951	VIVEUR SUNGLASSES S.R.L.	02540450182	Espositore abituale	Milano	75	24073791	F48C25001410007	MIDO 2025	1	10.169,28 €	5.593,10 €	Ammissa e finanziata
6048512	28/10/2024 16:15:52	O1.2024.0019998	SERIFLOCK S.R.L. -	01780550164	Espositore abituale	Bergamo	75	24073829	F98C25001400007	espansione in due fiere	2	9.039,36 €	4.519,68 €	Ammissa e finanziata
6060988	28/10/2024 16:30:57	O1.2024.0019999	E' LUCE S.R.L.	01484340136	Nuovo espositore	Lecco	105	24073832	F68C25000850007	E LUCE S.R.L. A EUROLUCE	1	28.248,00 €	14.124,00 €	Ammissa e finanziata
6061327	28/10/2024 17:44:23	O1.2024.0020001	AXEL S.R.L.	10295090152	Espositore abituale	Milano	100	24073835	F58C25000710007	Global Elevator Exhibition: un evento all'insegna della mobilità urbana e sostenibile	1	13.982,76 €	6.991,38 €	Ammissa e finanziata
6062653	29/10/2024 12:06:03	O1.2024.0020029	ACQUAVIVA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	03792180980	Espositore abituale	Brescia	100	24073839	F58C25000720007	Partecipazione Acquaviva SPA alla fiera Ventitalia 2026	1	16.948,80 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6025514	29/10/2024 15:09:56	O1.2024.0020047	GRUPPO FUMAGALLI S.R.L.	01986030169	Espositore abituale	Milano	105	24073783	F48C25001400007	Fragility - Natura morta contemporanea	1	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6047614	29/10/2024 16:00:43	O1.2024.0020059	3DZ S.P.A.	05142580264	Nuovo espositore	Brescia	100	24073824	F88C25001510007	PARTECIPAZIONE A FIERA INTERNAZIONALE IPACKIMA 2025	1	18.078,72 €	9.039,36 €	Ammissa e finanziata
6062420	29/10/2024 16:37:33	O1.2024.0020067	MANIFATTURA ITALIANA OCCHIALI S.R.L.	12709230010	Espositore abituale	Varese	100	24073836	F88C25001520007	MIDO 2025	1	22.598,40 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6012097	29/10/2024 16:47:33	O1.2024.0020068	NON SOLO FOTO SNC DI UMBERTO FUSILLO E SIVILLA FUSCO	03895560120	Nuovo espositore	Varese	100	24073747	F88C25001410007	STAMPA PERSONALIZZATA	1	10.169,28 €	5.593,10 €	Ammissa e finanziata
6062727	30/10/2024 09:15:43	O1.2024.0020086	VECCHI S.R.L.	01897860209	Espositore abituale	Mantova	80	24073838	F68C25000860007	PARTECIPAZIONE FIERA DUE RUOTE EICMA 2024	1	23.728,32 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6063509	30/10/2024 09:35:20	O1.2024.0020090	CUSTOMIZE S.R.L.	09696960963	Espositore abituale	Milano	100	24073876	F38C25000730007	*Creare Occasioni di incontri tra Imprenditori Italiani ed Esteri tramite la partecipazione alla Fiera Internazionale dedicata al mondo della promozione - PTE, Promotion Trade Exhibition 2025	1	9.039,36 €	4.971,65 €	Ammissa e finanziata

Id pratica	Protocollo data	Protocollo numero	Denominazione impresa	Codice fiscale impresa	Linea di finanziamento	Provincia sede operativa	Punteggio di valutazione	COR	CUP	Progetto	N° fiere ammesse	Totale spese ammesse	Importo contributo ammesso	Esito
6047719	30/10/2024 09:38:19	O1.2024.0020091	OLMETEX S.P.A.	00192600138	Espositore abituale	Como	105	24073827	F68C25000840007	MILANO UNICA FEBBRAIO 2025	1	33.897,60 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6049830	30/10/2024 10:31:19	O1.2024.0020100	TECHART CONSULTING S.A.S. DI ALESSIO BRAGADINI & C.	09752700964	Espositore abituale	Milano	100	24073830	F48C25001480007	Partecipazione MIA PHOTO FAIR 2025	1	9.039,36 €	4.971,65 €	Ammissa e finanziata
6047602	30/10/2024 11:37:54	O1.2024.0020109	"MAFILPLAST S.R.L."	00211800123	Espositore abituale	Varese	100	24073820	F18C25001130007	FIERA HOST MILANO 2025	1	28.248,00 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5955887	30/10/2024 13:09:56	O1.2024.0020121	DURLAST S.R.L.	00768290157	Espositore abituale	Monza e della Brianza	100	24073709	F78C25001050007	Partecipazione Durlast a Made in Steel 2025	1	19.773,60 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6065477	31/10/2024 12:07:51	O1.2024.0020215	SPRAY CENTER SRL	04419420163	Nuovo espositore	Bergamo	75	24073875	F88C25001530007	"FEL" all'interno della fiera Made Expo (Rho)	1	13.559,04 €	7.457,47 €	Ammissa e finanziata
6067587	31/10/2024 12:22:03	O1.2024.0020223	LISKI S.R.L.	01566430128	Nuovo espositore	Bergamo	105	24073881	F58C25000730007	LISKI IN FIERA	1	18.078,72 €	9.039,36 €	Ammissa e finanziata
6070435	31/10/2024 15:25:40	O1.2024.0020260	LA FUTURA SALUMI S.R.L.	01383520192	Nuovo espositore	Cremona	100	24073882	F78C25001130007	PARTECIPAZIONE AD ARTIGIANO IN FIERA 2024 PER LA PROMOZIONE DEL NOSTRO BRAND E VENDITA DEI NOSTRI PRODOTTI E PER CREARE OCCASIONI DI INCONTRO TRA IMPRENDITORI ITALIANI ED ESTERI.	1	10.169,28 €	5.084,64 €	Ammissa e finanziata
6045472	31/10/2024 16:11:26	O1.2024.0020265	SIRIO TENDAGGI SRL	00852570159	Espositore abituale	Milano	105	24073813	F78C25001110007	PROPOSTE 2025	1	29.377,92 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6070767	31/10/2024 16:35:03	O1.2024.0020266	ASOIMPEX S.R.L.	04676160163	Nuovo espositore	Bergamo	105	24073885	F18C25001160007	Partecipazione alla 28° edizione della fiera Big Buyer	1	6.779,52 €	4.067,71 €	Ammissa e finanziata
6070988	04/11/2024 11:21:10	O1.2024.0020316	GOBBI GIANLUIGI	GBBGLG79B27D1501	Nuovo espositore	Cremona	75	24073884	F68C25000890007	ZOOTECNICHE CREMONA INTERNATIONAL EXHIBITION	1	141.240,00 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata
6073936	04/11/2024 11:37:26	O1.2024.0020318	SETTECENTO S.R.L.	03387410164	Nuovo espositore	Bergamo	100	24073886	F98C25001410007	PARTECIPAZIONI ALLE FIERE BIT E ARTIGIANATO IN FIERA	2	16.948,80 €	8.474,40 €	Ammissa e finanziata
6074696	05/11/2024 09:43:04	O1.2024.0020380	LANZINI S.R.L.	04252540168	Espositore abituale	Bergamo	80	24073888	F58C25000740007	FIERA	1	10.169,28 €	3.843,00 €	Ammissa e finanziata
6076583	05/11/2024 09:55:11	O1.2024.0020383	C.T.S. CALVINSILOS SRL	02107760981	Espositore abituale	Brescia	75	24073890	F28C25001660007	Partecipazione alla fiera agricola zootecnica italiana	2	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6040070	05/11/2024 16:15:55	O1.2024.0020440	LOGICSISTEMI SRL	03873880169	Nuovo espositore	Bergamo	100	24073800	F18C25001110007	Il futuro del Packaging: Logistic sistemi a Print4All	1	28.812,96 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata
6002825	05/11/2024 18:25:54	O1.2024.0020457	M&B LUXURY S.A.S. DI MARZIA MORANDI & CO.	09398670969	Espositore abituale	Milano	75	24073734	F48C25001310007	AF L' ARTIGIANO IN FIERA - MOSTRA INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO 2024	1	6.779,52 €	3.728,74 €	Ammissa e finanziata
6092934	06/11/2024 10:01:07	O1.2024.0020475	NBL S.R.L.	02206970200	Espositore abituale	Cremona	100	24073894	F18C25001180007	NBL SRL CONFERMA LA PROPRIA PRESENZA A MYPLANT 2025	1	20.338,56 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6092851	06/11/2024 10:02:53	O1.2024.0020476	SERATES - S.R.L.	00685800138	Espositore abituale	Como	100	24073893	F18C25001170007	Serates presenta le proprie novità a Milano Unica febbraio e luglio 2025	2	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6093285	06/11/2024 11:13:09	O1.2024.0020642	NATYS S.R.L.	06250920482	Nuovo espositore	Milano	80	24073895	F48C25001510007	PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI	1	16.948,80 €	9.321,84 €	Ammissa e finanziata
6098158	06/11/2024 15:04:43	O1.2024.0020928	ELEVIA SRL	09304090963	Espositore abituale	Milano	100	24073896	F68C25000910007	Esposizione alla fiera di Bergamo	1	9.039,36 €	4.500,00 €	Ammissa e finanziata
6067289	07/11/2024 10:07:26	O1.2024.0021046	DUE EFTE COMPONENTI S.R.L.	02861280168	Espositore abituale	Bergamo	105	24073879	F68C25000870007	DUE EFTE COMPONENTI A IPACK-IMA	1	18.361,20 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6079417	07/11/2024 10:50:15	O1.2024.0021058	"MAGICA - S.R.L."	00718720121	Espositore abituale	Varese	75	24073891	F68C25000900007	PROGETTO FIERA PACKAGING PREMIERE!	1	15.818,88 €	7.909,44 €	Ammissa e finanziata
6107031	07/11/2024 12:40:24	O1.2024.0021085	G.P.B. MILANO SRL	09777520967	Nuovo espositore	Milano	100	24073900	F48C25001520007	GPB MILANO si presenta a White, Milano	2	28.248,00 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata
6075187	07/11/2024 16:14:05	O1.2024.0021136	"M.A.S. LAMBERTONI SRL"	03008390126	Espositore abituale	Varese	100	24073889	F78C25001140007	FIERA I PACK	1	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6108168	07/11/2024 17:32:53	O1.2024.0021155	API SERVIZI CREMONA S.R.L.	00993860196	Espositore abituale	Cremona	100	24073902	F18C25001190007	Promozione internazionale dei Servizi e della Formazione per le Imprese	2	16.383,84 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6013483	08/11/2024 11:36:16	O1.2024.0021254	ULTIMA EDIZIONE S.R.L.	08770240151	Espositore abituale	Brescia	75	24073750	F88C25001420007	STAND MANIFESTAZIONE MILANO FASHION&JEWELS EDIZIONI FEBBRAIO 2024 E SETTEMBRE 2024	2	20.338,56 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6009962	08/11/2024 09:53:54	O1.2024.0021212	GLG S.R.L.	09956140967	Nuovo espositore	Milano	100	24073745	F48C25001330007	FIERE PER SVILUPPO RETE VENDITA	2	20.338,56 €	11.186,21 €	Ammissa e finanziata
6061963	08/11/2024 11:42:02	O1.2024.0021259	SSQ S.R.L.	06291130968	Nuovo espositore	Milano	75	24073833	F28C25001650007	PARTECIPAZIONE A LAMIERA 2025	1	22.598,40 €	11.299,20 €	Ammissa e finanziata

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 25 marzo 2025

Id pratica	Protocollo data	Protocollo numero	Denominazione impresa	Codice fiscale impresa	Linea di finanziamento	Provincia sede operativa	Punteggio di valutazione	COR	CUP	Progetto	N° fiere ammesse	Totale spese ammesse	Importo contributo ammesso	Esito
6113892	08/11/2024 12.25.01	O1.2024.0021281	SET ENGINEERING S.R.L.	06738470969	Nuovo espositore	Milano	100	24073908	F28C25001670007	PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA ISSA PULIRE 2025	1	9.039,36 €	4.519,68 €	Ammissa e finanziata
6093313	08/11/2024 17.29.56	O1.2024.0021377	MOMBRINI - S.R.L.	00390950160	Espositore abituale	Bergamo	100	24073898	F38C25000740007	Fiera e grandi vini SIMEI 2024	1	27.683,04 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6109627	11/11/2024 08.32.04	O1.2024.0021416	ANCE CREMONA SERVIZI S.R.L.	01249000199	Espositore abituale	Cremona	100	24073903	F18C25001200007	ANCE Cremona Servizi s.r.l.: Internazionalizzazione dei Servizi Edili per il Settore Zootecnico	2	16.383,84 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6034637	11/11/2024 09.28.14	O1.2024.0021428	SERVITECNO SRL	04565210152	Espositore abituale	Milano	100	24073792	F48C25001420007	ServiTecno DigiPharma	1	13.559,04 €	6.779,52 €	Ammissa e finanziata
6113934	11/11/2024 11.42.11	O1.2024.0021484	MA.TE. SRL	01897030167	Espositore abituale	Bergamo	100	24073904	F48C25001530007	FIERA LAMIERA 2025	1	20.338,56 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6130728	11/11/2024 15.20.46	O1.2024.0021587	CAM IL MONDO DEL BAMBINO S.P.A.	00314020165	Espositore abituale	Bergamo	100	24073911	F98C25001430007	TOYS & BABY FIERA MILANO 2025	1	35.592,48 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6066026	11/11/2024 16.02.46	O1.2024.0021628	FRASCOIA S.R.L.	03983610126	Espositore abituale	Varese	100	24073878	F48C25001500007	Partecipazione alla Milano Fashion & Jewels 2025	1	6.779,52 €	3.728,74 €	Ammissa e finanziata
6132965	12/11/2024 09.48.58	O1.2024.0021847	FABER SRL	02107000164	Espositore abituale	Bergamo	100	24073912	F18C25001210007	FABER SRL Presenta il Futuro del Packaging Alimentare a IPACK-IMA 2025	1	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6061091	12/11/2024 15.14.06	O1.2024.0022132	CUTTING PACK S.R.L.	02269490161	Nuovo espositore	Bergamo	103	24073831	F18C25001140007	ipack Ima 27.05.2025 - 30.05.2025 Mi Rho Fiera - progetto di sviluppo commerciale	1	18.078,72 €	9.039,36 €	Ammissa e finanziata
6130036	12/11/2024 15.57.42	O1.2024.0022204	ASSOTHERM S.R.L.	03378401666	Espositore abituale	Bergamo	100	24073907	F88C25001560007	FIERA MCE 2026	1	16.948,80 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6137361	13/11/2024 11.11.29	O1.2024.0022268	BIOCOVER SRL	04326710987	Nuovo espositore	Brescia	75	24073909	F48C25001540007	FIERA ZOOTECNICA INTERNAZIONALE DI CREMONA	1	18.078,72 €	9.039,36 €	Ammissa e finanziata
6145261	13/11/2024 11.46.51	O1.2024.0022272	MALECO S.R.L.	04583620960	Espositore abituale	Milano	100	24073918	F68C25000920007	Partecipazione Fiera REAS SALONE INTERNAZIONALE DELL'EMERGENZA	1	28.248,00 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6146017	13/11/2024 15.01.06	O1.2024.0022299	EME POSATERIE S.R.L.	00512280173	Nuovo espositore	Brescia	100	24073922	F38C25000770007	Milano Home: un'opportunità di crescita ed espansione globale per EME POSATERIE S.R.L.	1	45.761,76 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata
6065669	13/11/2024 22.42.43	O1.2024.0022323	SENZA ZUCCHERO SRL	08649680157	Espositore abituale	Milano	100	24073877	F48C25001490007	Arte, Design e Fotografia contemporanea italiana	2	31.637,76 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6146680	14/11/2024 09.14.36	O1.2024.0022330	S.T.C. S.R.L.	04085460162	Nuovo espositore	Bergamo	100	24073921	F28C25001690007	PARTECIPAZIONE A FIERA INDUSTRIAL VALVE SUMMIT 2026	1	9.039,36 €	4.519,68 €	Ammissa e finanziata
5951349	14/11/2024 13.57.21	O1.2024.0022370	WELLMORE ITALIA SRL	04629770266	Nuovo espositore	Milano	105	24073710	F98C25001300007	Fiera Madexpo	1	27.118,08 €	14.914,94 €	Ammissa e finanziata
6140892	14/11/2024 15.22.41	O1.2024.0022380	EUROSTICK S.P.A.	01554240166	Espositore abituale	Bergamo	100	24073913	F28C25001680007	MILANO UNICA 2025	1	13.559,04 €	6.779,52 €	Ammissa e finanziata
6146942	14/11/2024 18.19.21	O1.2024.0022396	NEMOX INTERNATIONAL S.R.L.	03134560980	Espositore abituale	Brescia	100	24073927	F28C25001700007	Nemox Green Innovation: L'eccellenza sostenibile del Made in Italy alla fiera HOST Milano 2025	1	16.948,80 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6154603	15/11/2024 10.41.26	O1.2024.0022419	DELL'ERA GIUSEPPE SRL	00203400130	Espositore abituale	Lecco	100	24073928	F78C25001150007	DELL'ERA GIUSEPPE SRL, INVESTE NEL FUTURO CON BIG BUYER	1	11.299,20 €	5.649,60 €	Ammissa e finanziata
6155231	15/11/2024 12.28.00	O1.2024.0022436	ALBERTINI PACKAGING GROUP S.P.A.	02161730136	Nuovo espositore	Milano	100	24073929	F68C25000930007	Packaging Premiere & PCD 2025	1	9.039,36 €	4.519,68 €	Ammissa e finanziata
6141913	15/11/2024 14.23.46	O1.2024.0022449	GUARNIZIONI INDUSTRIALI TECNICHE CRISTIANI-BISCONTI S.R.L. O IN BREVE G.I.T. SRL	00890120157	Espositore abituale	Monza e della Brianza	100	24073915	F38C25000760007	G.I.T. SRL a IVS BERGAMO 2026	1	11.299,20 €	6.214,56 €	Ammissa e finanziata
6155807	15/11/2024 14.50.06	O1.2024.0022456	FIAM S.R.L.	02156240174	Espositore abituale	Brescia	100	24073933	F38C25000780007	NUOVE PROPOSTE D'ARREDO	1	39.547,20 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6070701	15/11/2024 15.15.57	O1.2024.0022461	HORIDEA SRL	02781830183	Espositore abituale	Pavia	75	24073883	F68C25000880007	HOST 2025	1	18.361,20 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6156539	15/11/2024 15.56.12	O1.2024.0022470	E. BOSELLI & C. S.R.L.	01706960128	Espositore abituale	Sondrio	100	24073930	F28C25001710007	E. BOSELLI & C. presenta le proprie novità a Milano Unica febbraio e luglio 2025	2	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6046256	18/11/2024 10.30.53	O1.2024.0022496	*ALETTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L.*	00197070121	Espositore abituale	Varese	105	24073815	F38C25000720007	Partecipazione SIMAC Tanning Tech	1	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata

Id pratica	Protocollo data	Protocollo numero	Denominazione impresa	Codice fiscale impresa	Linea di finanziamento	Provincia sede operativa	Punteggio di valutazione	COR	CUP	Progetto	N° fiere ammesse	Totale spese ammesse	Importo contributo ammesso	Esito
6161885	18/11/2024 11:23:34	O1.2024.0022502	CREAZIONI BEPPE E SANDRA S.R.L.	01632330161	Espositore abituale	Bergamo	90	24073932	F78C25001160007	DOPPIO APPUNTAMENTO A MILANO FASHION&JEWELS PER CREAZIONI BEPPE & SANDRA SRL	2	13.559,04 €	7.457,47 €	Ammissa e finanziata
6151402	18/11/2024 14:14:39	O1.2024.0022528	AOTC SRL	12776350014	Nuovo espositore	Milano	105	24073923	F48C25001560007	Partecipazione fiere	2	25.423,20 €	12.000,00 €	Ammissa e finanziata
6145960	18/11/2024 14:43:54	O1.2024.0022532	ARELLA & C. SPA	00164840183	Nuovo espositore	Pavia	100	24073920	F18C25001240007	Arella & C. S.p.A. alle fiere internazionali MODA IN - MILANO UNICA per il consolidamento del settore tessile lombardo	2	27.118,08 €	13.559,04 €	Ammissa e finanziata
6100847	18/11/2024 16:44:59	O1.2024.0022551	"S. & A. S.R.L."	01887850129	Nuovo espositore	Varese	100	24073899	F38C25000750007	SICUREZZA E AUTOMAZIONE	1	56.496,00 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata
6163732	18/11/2024 17:25:32	O1.2024.0022556	ETINASTRO SRL	04198160162	Espositore abituale	Bergamo	100	24073937	F88C25001580007	FIERA PACKAGING PREMIERE 2025	1	11.299,20 €	6.214,56 €	Ammissa e finanziata
6165131	19/11/2024 11:16:40	O1.2024.0022587	ASSINDUSTRIA SERVIZI S.P.A.	00314890195	Espositore abituale	Cremona	100	24073936	F18C25001250007	GLOBAL SOLUTIONS FOR AGRIBUSINESS: UN PONTE TRA MERCATI INTERNAZIONALI E COMPETENZE LOCALI	2	16.383,84 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6169142	20/11/2024 09:51:58	O1.2024.0022664	SETERIE ARGENTI - S.P.A.	00191000132	Espositore abituale	Como	100	24073944	F48C25001580007	Seterie Argenti presenta le proprie novità a Milano Unica febbraio 2025	1	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6169097	20/11/2024 09:54:01	O1.2024.0022665	RIMEC S.R.L.	01839180138	Nuovo espositore	Lecco	100	24073941	F38C25000810007	RIMEC S.R.L. A FORNITORE OFFRESI	2	10.169,28 €	5.593,10 €	Ammissa e finanziata
6169195	20/11/2024 10:01:17	O1.2024.0022667	VILLA GIOCATTOLI SRL	04861030155	Espositore abituale	Monza e della Brianza	100	24073940	F48C25001590007	Villa Giocattoli Srl: Strategie e Obiettivi per le Fiere TOYS & BABY MILANO 2025-2026	2	20.338,56 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6137875	20/11/2024 13:09:59	O1.2024.0022689	NEMES S.R.L.	03384060962	Nuovo espositore	Milano	100	24073910	F98C25001440007	SVILUPPO MERCATO HOSPITALITY	1	14.124,00 €	7.768,20 €	Ammissa e finanziata
6170183	20/11/2024 14:28:19	O1.2024.0022699	POOL OVER DISTRIBUTORI ASSOCIATI CANCELLERIA S.C. A.R.L.	11483940158	Espositore abituale	Milano	95	24073942	F48C25001600007	POOL OVER A BIG BUYER 2024	1	9.039,36 €	4.519,68 €	Ammissa e finanziata
6170199	20/11/2024 16:16:58	O1.2024.0022716	M.M.C. COLOMBO S.R.L.	01553300128	Espositore abituale	Varese	100	24073946	F38C25000820007	SOSTEGNO ALL'EXPORT PER M.M.C. COLOMBO SRL	2	9.039,36 €	4.519,68 €	Ammissa e finanziata
6114622	20/11/2024 16:35:36	O1.2024.0022717	TORRE S.R.L.	02831450180	Espositore abituale	Pavia	100	24073905	F88C25001550007	TORRE SRL PER HOST 2025	1	19.773,60 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6165420	20/11/2024 16:37:28	O1.2024.0022718	Catherine de' Medici Srl	11616810013	Espositore abituale		100	24073939	F48C25001570007	MIDO 2026	1	22.598,40 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
5926154	21/11/2024 17:24:21	O1.2024.0022785	TECNOZOO IMPIANTI SRL	11659190158	Espositore abituale	Lodi	100	24073699	F48C25001180007	CREMONA 2024	1	54.236,16 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6156129	21/11/2024 09:20:43	O1.2024.0022737	BIEMMEPI SISTEMI S.R.L.	02580520167	Espositore abituale	Bergamo	100	24073931	F88C25000940007	BIEMMEPI SISTEMI - MIDO 2025	1	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6170698	21/11/2024 09:22:24	O1.2024.0022738	ARTES S.R.L.	03618290963	Nuovo espositore	Varese	100	24073945	F78C25001180007	ARTES: RAFFORZAMENTO COMPETITIVO TRAMITE PARTECIPAZIONE A FIERA MILANO HOME	1	23.728,32 €	13.050,58 €	Ammissa e finanziata
6168685	21/11/2024 10:12:49	O1.2024.0022743	THE LANTERNS ART BY CAROLINE GAVAZZI	GVZCLN71H60F704V	Nuovo espositore	Como	105	24073938	F38C25000800007	L'Arte del Dialogo: Un Collettivo di Donne Fotografe alla Fiera di Milano	1	11.299,20 €	6.214,56 €	Ammissa e finanziata
6143467	21/11/2024 11:54:07	O1.2024.0022753	LIMITEX S.R.L.	02331230132	Espositore abituale	Como	100	24073919	F98C25001450007	QUALITA' LOMBARDA PER L'ESTERO	1	29.377,92 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6147422	21/11/2024 15:41:09	O1.2024.0022770	MAAB S.R.L.	09075860966	Espositore abituale	Milano	105	24073924	F48C25001550007	Competere sul palcoscenico internazionale: visibilità globale, attenzione curatoriale, sostenibilità	1	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6174621	21/11/2024 16:18:37	O1.2024.0022774	INTEK S.R.L.	04068640160	Nuovo espositore	Bergamo	100	24073954	F78C25001190007	POLIMERIC EXPO	1	27.118,08 €	13.559,04 €	Ammissa e finanziata
6172482	21/11/2024 17:45:41	O1.2024.0022789	TESSILIDEA SRL	00544750128	Espositore abituale	Varese	105	24073952	F48C25001610007	Tradizione e Innovazione Tessile: La Partecipazione di Tessilidea a Milano Unica 2025	2	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6152185	21/11/2024 18:00:42	O1.2024.0022792	AMITA HEALTH CARE ITALIA S.R.L.	12065940152	Espositore abituale	Milano	105	24073926	F88C25001570007	CPHI (Chemical Pharmaceutical Ingredients)	1	6.779,52 €	3.389,76 €	Ammissa e finanziata

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 25 marzo 2025

Id pratica	Protocollo data	Protocollo numero	Denominazione impresa	Codice fiscale impresa	Linea di finanziamento	Provincia sede operativa	Punteggio di valutazione	COR	CUP	Progetto	N° fiere ammesse	Totale spese ammesse	Importo contributo ammesso	Esito
6152028	22/11/2024 09:19:15	O1.2024.0022800	ARTIGIANSERVICE S.R.L.	01019660198	Espositore abituale	Cremona	100	24073925	F98C25001460007	Promozioni di soluzioni e servizi dell'artigianato per lo sviluppo della fiera zootecnica internazionale	1	10.169,28 €	5.084,64 €	Ammissa e finanziata
6174820	22/11/2024 11:32:59	O1.2024.0022825	LOVATI S.R.L.	09672550960	Espositore abituale	Milano	105	24073957	F48C25001620007	LOVATI IN FIERA	1	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6169283	22/11/2024 14:37:23	O1.2024.0022869	M.G. S.R.L.	01986630984	Nuovo espositore	Brescia	105	24073943	F58C25000750007	M.G innovation	1	10.169,28 €	5.084,64 €	Ammissa e finanziata
6177777	22/11/2024 15:48:27	O1.2024.0022876	I.C.M.I. IMPRESA COSTRUZIONE MONTAGGIO IMPIANTI S.R.L.	01957290131	Espositore abituale	Bergamo	105	24073958	F68C25000970007	Innovazione e Sostenibilità al MADE IN STEEL - Il Progetto ICMi per i Mercati Globali	1	9.039,36 €	4.519,68 €	Ammissa e finanziata
5924103	22/11/2024 16:09:03	O1.2024.0022878	OMBAR S.R.L.	03221200961	Espositore abituale	Monza e della Brianza	75	24073695	F78C25001020007	FIERA FORNITORE OFFRESI 2025	1	10.169,28 €	5.084,64 €	Ammissa e finanziata
6083536	22/11/2024 16:13:33	O1.2024.0022882	POZZI GROUP SRL	08008780150	Espositore abituale	Monza e della Brianza	75	24073892	F98C25001420007	PARTECIPAZIONE FIERA WHITE 2025	1	33.897,60 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6170983	22/11/2024 16:44:34	O1.2024.0022885	SWAN ITALY S.R.L.	03845850134	Nuovo espositore	Como	75	24073948	F68C25000950007	SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 2025	1	56.496,00 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata
6174266	25/11/2024 10:51:56	O1.2024.0022905	IMPRESA VERDE CREMONA S.R.L.	01065780197	Espositore abituale	Cremona	100	24073953	F18C25001260007	Formazione e consulenza d'ecceellenza: Impresa Verde Cremona SRL alle Fiere Zootecniche 2024-2025	2	16.383,84 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6163143	25/11/2024 15:12:03	O1.2024.0022965	AZZI FAUSTO S.R.L.	01671080198	Espositore abituale	Cremona	80	24073934	F38C25000790007	PRESENTAZIONE CERNIERA PER PORTE BLINDATE 3D BREVETTATA	1	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6182749	25/11/2024 16:48:30	O1.2024.0022985	MUSTICSTYLE S.R.L. - CON SOCIO UNICO	03032300133	Espositore abituale	Como	105	24074009	F18C25001270007	Colori e brillantezza si espandono sui mercati esteri	2	12.609,91 €	6.935,45 €	Ammissa e finanziata
6180584	25/11/2024 16:49:56	O1.2024.0022986	MONGUZZI S.R.L.	03754170961	Espositore abituale	Monza e della Brianza	75	24073961	F88C25001600007	Fornitore Offresi 2025 – il salone internazionale della subfornitura meccanica	1	10.169,28 €	5.084,00 €	Ammissa e finanziata
6182306	25/11/2024 16:50:14	O1.2024.0022987	RIGO S.R.L.	03130550126	Espositore abituale	Varese	100	24074006	F58C25000760007	MEET AT MADE	1	15.818,88 €	7.909,44 €	Ammissa e finanziata
6176980	25/11/2024 17:04:35	O1.2024.0022988	M.T. ACCIAI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, IN SIGLA M.T. ACCIAI S.R.L.	01872840176	Nuovo espositore	Brescia	105	24073956	F68C25000960007	PARTECIPAZIONE ALLA IVS 2026 PER NUOVI MERCATI	1	18.078,72 €	9.039,36 €	Ammissa e finanziata
6178994	25/11/2024 22:40:28	O1.2024.0022995	MEEO S.R.L.	12528770964	Nuovo espositore	Milano	105	24073960	F48C25001640007	MEEO MYPLANT	2	40.677,12 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata
6141772	26/11/2024 09:44:33	O1.2024.0023013	CNA SERVIZI S.R.L.	00821060191	Espositore abituale	Cremona	100	24073917	F18C25001230007	CNA SERVIZI alle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona: Un ponte verso i mercati internazionali	1	10.169,28 €	5.084,64 €	Ammissa e finanziata
6184298	26/11/2024 10:45:51	O1.2024.0023019	GILDO DEI F.LLI CIRESA W. & C. S.N.C.	02449420138	Nuovo espositore	Lecco	100	24074007	F88C25001610007	PARTECIPAZIONE AD ARTIGIANO IN FIERA PER CREARE OCCASIONI DI INCONTRO TRA IMPRENDITORI ITALIANI ED ESTERI, PER LA PROMOZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI IN VISTA DELLE "OLIMPIADI INVERNALI"	1	6.779,52 €	3.728,74 €	Ammissa e finanziata
5923388	26/11/2024 11:43:55	O1.2024.0023032	BRIXIA IRRIGATION S.R.L.	03771960980	Espositore abituale	Brescia	100	24073693	F78C25001010007	BRIXIA IRRIGATION: RAFFORZAMENTO COMPETITIVO GRAZIE A "FIERE ZOOTECNICHE INTERNAZIONALI DI CREMONA"	1	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6173941	26/11/2024 11:49:28	O1.2024.0023034	A.S. NORD S.R.L.	10141330158	Nuovo espositore	Milano	100	24073955	F88C25001590007	Attività di partecipazione ad eventi per il 2025	1	13.559,04 €	6.779,52 €	Ammissa e finanziata
6185028	26/11/2024 13:34:14	O1.2024.0023052	ONIRO GROUP S.R.L.	02729710133	Espositore abituale	Como	100	24074014	F38C25000840007	LA CREATIVITA' DI ONIRO GROUP AL SALONE DEL MOBILE	1	28.248,00 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6184314	26/11/2024 14:59:44	O1.2024.0023062	ARTIGIANATO SERVIZI S.R.L.	00318780194	Espositore abituale	Cremona	100	24074008	F98C25001480007	I nostri servizi di innovazione e internazionalizzazione per la fiera agro-zootecnica	2	16.383,84 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6178209	26/11/2024 15:04:14	O1.2024.0023063	L&B SERRAMENTI IT S.R.L.	11419000960	Nuovo espositore	Monza e della Brianza	100	24073959	F48C25001630007	Ritorno alla partecipazione a manifestazioni fieristiche post COVID	1	36.157,44 €	15.000,00 €	Ammissa e finanziata

Id pratica	Protocollo data	Protocollo numero	Denominazione impresa	Codice fiscale impresa	Linea di finanziamento	Provincia sede operativa	Punteggio di valutazione	COR	CUP	Progetto	N° fiere ammesse	Totale spese ammesse	Importo contributo ammesso	Esito
6170304	26/11/2024 17:10:35	O1.2024.0023080	PLAY MART CO. S.R.L.	05804930963	Espositore abituale	Milano	75	24073947	F78C25001170007	FAMILY ENTERTAINMENT EXPO	1	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6182479	26/11/2024 18:30:50	O1.2024.0023090	Z.I.A. S.A.S. DI INNOCENTI ILARIA & C.	07883030962	Nuovo espositore	Milano	80	24074005	F48C25001650007	Partecipazione a HOME Gennaio 2025	1	6.779,52 €	3.728,74 €	Ammissa e finanziata
6187272	27/11/2024 09:55:27	O1.2024.0023100	LABORPLAST S.P.A.	01710340157	Nuovo espositore	Milano	110	24074015	F78C25001210007	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA GREENPLAST 2025	1	23.728,32 €	11.864,16 €	Ammissa e finanziata
6187800	27/11/2024 12:06:50	O1.2024.0023117	COOPSERVIZI CREMONA SOCIETA' COOPERATIVA	00856330196	Espositore abituale	Cremona	100	24074017	F18C25001280007	COOPSERVIZI CREMONA alle Fiere Zootecniche di Cremona: Opportunità internazionali nel settore agro-zootecnico	2	16.383,84 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6187250	27/11/2024 15:24:44	O1.2024.0023148	VAL SPRAY BERGAMO S.R.L.	02113840165	Espositore abituale	Bergamo	100	24074013	F68C25000980007	Fiera MADEXP0 - Promozione del brand Val Spray Bergamo su mercati internazionali	1	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6188092	27/11/2024 15:58:47	O1.2024.0023156	LASER MARKING S.R.L.	02777060167	Espositore abituale	Bergamo	100	24074018	F28C25001730007	Laser Marking: un cuore in pelle	2	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6170776	27/11/2024 16:58:35	O1.2024.0023165	F.LLI COMENSOLI E OLIVARI SAS DI COMENSOLI C.	01248150177	Nuovo espositore	Brescia	100	24073949	F98C25001470007	Innovazione all' agricoltura	1	27.118,08 €	14.914,94 €	Ammissa e finanziata
6190220	27/11/2024 18:53:36	O1.2024.0023176	DIEMME SEMAR S.R.L.	06479740968	Nuovo espositore	Milano	100	24074021	F18C25001290007	PARTECIPAZIONE AD ARTIGIANO IN FIERA PER CREARE OCCASIONI DI INCONTRO TRA IMPRENDITORI ITALIANI ED ESTERI E PER LA PROMOZIONE DI DEI NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI	1	20.338,56 €	11.186,21 €	Ammissa e finanziata
6181197	28/11/2024 10:29:13	O1.2024.0023197	DIGIERRE INOX S.R.L.	05299580968	Espositore abituale	Milano	80	24074004	F78C25001200007	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA HOSTMILANO 2025 PER CONSOLIDARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL MERCATO INTERNAZIONALE CON RIFERIMENTO AL SETTORE HO.RE.CA.	1	12.429,12 €	6.214,56 €	Ammissa e finanziata
6191235	28/11/2024 11:04:20	O1.2024.0023203	"TRASMEC S.R.L."	01657120125	Nuovo espositore	Varese	100	24074028	F78C25001220007	TRASMEC VERSO VITRUM 2025: INNOVAZIONE E NETWORKING PER UNA CRESCITA GLOBALE	1	9.039,36 €	4.519,68 €	Ammissa e finanziata
6191125	28/11/2024 11:45:30	O1.2024.0023208	COEL DISTRIBUTION SRL	11989650152	Espositore abituale	Monza e della Brianza	100	24074025	F68C25001000007	FIERA SMART BUILDING EXPO 2025	1	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6189777	28/11/2024 11:47:39	O1.2024.0023212	RIZZI S.R.L.	06417860969	Espositore abituale	Milano	105	24074022	F48C25001660007	INNOVAZIONE SU MISURA: RIZZI SRL ALLA FIERA LAMIERA 2025	1	11.864,16 €	5.932,08 €	Ammissa e finanziata
6138644	28/11/2024 12:23:57	O1.2024.0023218	CONSORZIO LUTAI ANTONIO STRADIVARI CREMONA	93030370196	Espositore abituale	Cremona	100	24073914	F18C25001220007	Il Consorzio Lutai "Antonio Stradivari" Cremona a Cremona Musica International Exhibition 2025	1	27.118,08 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6188544	28/11/2024 16:23:00	O1.2024.0023245	GHEZ SRL	11752270964	Espositore abituale	Milano	100	24074019	F28C25001740007	Ghez in fiera nel 2025	1	11.299,20 €	6.214,56 €	Ammissa e finanziata
6195075	29/11/2024 12:18:03	O1.2024.0023289	M. E. TA. S.R.L.	00495930182	Espositore abituale	Pavia	105	24074030	F58C25000770007	partecipazione alla fiera REAS M.E.TA.	1	13.559,04 €	6.779,52 €	Ammissa e finanziata
6194848	29/11/2024 12:54:31	O1.2024.0023294	VEROSALD S.R.L.S.	12549270960	Nuovo espositore	Monza e della Brianza	75	24074027	F98C25001490007	FIERA LAMIERA 2025	1	11.299,20 €	6.000,00 €	Ammissa e finanziata
6184358	29/11/2024 13:27:13	O1.2024.0023295	DOTTOR CUCITO SRL	02718150200	Espositore abituale	Manova	100	24074011	F38C25000830007	Dottor Cucito in Creativa Bergamo	2	18.078,72 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
6189258	29/11/2024 16:54:43	O1.2024.0023311	AWAFast S.R.L.	09680300960	Espositore abituale	Milano	75	24074020	F68C25000990007	Espansione verso mercati esteri mediante LAMIERA	1	24.858,24 €	8.000,00 €	Ammissa e finanziata
												4.683.275,47 €	1.687.688,46 €	

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 25 marzo 2025

Allegato 2 - Quarto elenco imprese non ammesse - Bando fiere internazionali in Lombardia PR FESR 2021-2027 (RLO12024039843)
 (ordinati per data e ora protocollo)

Id pratica	Protocollo data	Protocollo numero	Denominazione impresa	Codice fiscale impresa	Linea di finanziamento	Provincia sede operativa	Nome Progetto	Motivo di non ammissibilità	Esito
5923434	31/07/2024 11:54:46	O1.2024.0014625	PAGANELLI EMANUEL	PGNMNL77B16G160V	Espositore abituale	Bergamo	VENDITA PRODOTTI ARTIGIALI DI CREMONA	Integrazione documentale non pervenuta nei termini previsti dal Bando	Non ammessa
5924089	01/08/2024 09:30:17	O1.2024.0014758	JAMAICA 2020 S.R.L.	11083260965	Espositore abituale	Milano	MIPEL MILANO	Integrazione documentale non pervenuta nei termini previsti dal Bando	Non ammessa
5928820	06/08/2024 10:00:13	O1.2024.0015143	SAMSARA S.R.L.	08477480969	Espositore abituale	Lodi	Partecipazione fiera internazionale Salone del Mobile.Milano 2025	Integrazione documentale non pervenuta nei termini previsti dal Bando	Non ammessa
5928006	06/08/2024 11:22:36	O1.2024.0015155	TECNOMAX - DUE S.R.L.	02161350182	Espositore abituale	Pavia	ADV - Advanced Closure Technology	Integrazione documentale non pervenuta nei termini previsti dal Bando	Non ammessa
5929582	07/08/2024 10:25:19	O1.2024.0015229	BC BONCAR S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	02456560123	Espositore abituale	Milano	PARTECIPAZIONE FIERA INTERNAZIONALE	Integrazione documentale non pervenuta nei termini previsti dal Bando	Non ammessa
5934916	16/08/2024 19:28:18	O1.2024.0015485	LI BINGXUAN	LIXBGX93H46Z210M	Espositore abituale	Milano	Yóustudios + Artigiano in Fiera 2024	Integrazione documentale non pervenuta nei termini previsti dal Bando	Non ammessa
5935560	22/08/2024 17:58:00	O1.2024.0015527	BAMBU' DESIGN SRL	07872260968	Nuovo espositore	Milano	Valorizzazione e Vendita dell'Artigianato Indonesiano: Sostegno alle Piccole Imprese	Integrazione documentale non pervenuta nei termini previsti dal Bando	Non ammessa
5940310	27/08/2024 12:06:54	O1.2024.0015618	AGROSERVICE SRL	03900840988	Nuovo espositore	Brescia	LAST 24	Integrazione documentale non pervenuta nei termini previsti dal Bando	Non ammessa
5943895	29/08/2024 16:57:11	O1.2024.0015681	ROSE PLASTIC ITALIA S.R.L.	07267410962	Espositore abituale	Milano	Imballaggi in plastica riciclata	Integrazione documentale non pervenuta nei termini previsti dal Bando	Non ammessa
5956210	10/09/2024 11:05:16	O1.2024.0016092	PIEMME BOUTONS S.R.L.	02718550169	Espositore abituale	Bergamo	Piemme Boutons Srl a Milano Unica*	Il soggetto non risulta in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC)	Non ammessa
5956422	13/09/2024 14:46:47	O1.2024.0016444	L.P.S. S.R.L. LAMIERE PERFORATE SPECIALI	00621540046	Espositore abituale	Monza e della Brianza	PARTECIPAZIONE FIERA DI SETTORE	Integrazione documentale non pervenuta nei termini previsti dal Bando	Non ammessa
5923492	16/09/2024 11:12:48	O1.2024.0016477	CHORE S.R.L.	07639320964	Espositore abituale	Milano	Creare occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri e di presentazione delle nuove collezioni innovative tramite la partecipazione alla manifestazione EUROLUCE 2025	Il soggetto non risulta in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC)	Non ammessa
5965020	18/09/2024 16:43:22	O1.2024.0017034	TECNOFONDI S.P.A.	00604370171	Espositore abituale	Brescia	PARTECIPAZIONE FIERA MADE IN STEEL 2025	L'impresa richiedente non è MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 di cui al punto A.3 del Bando.	Non ammessa
5962855	24/09/2024 13:50:26	O1.2024.0018259	FABBRI S.R.L.	03823330166	Espositore abituale	Bergamo	PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI DI SETTORE	Integrazione documentale non pervenuta nei termini previsti dal Bando	Non ammessa
5994504	30/09/2024 17:29:53	O1.2024.0018589	ILUNA GROUP S.R.L.	00818040156	Espositore abituale	Milano	IL NOSTRO VIAGGIO CREATIVO, QUALITATIVO E SOSTENIBILE	Il soggetto non risulta in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC)	Non ammessa

Id pratica	Protocollo data	Protocollo numero	Denominazione impresa	Codice fiscale impresa	Linea di finanziamento	Provincia sede operativa	Nome Progetto	Motivo di non ammissibilità	Esito
5952411	14/10/2024 22:20:04	O1.2024.0019278	LA BOTTEGA DEI SOGNI DI BRASCA ROSANGELA	BRSRNG71M52F205L	Nuovo espositore	Milano	ARTIGIANO IN FIERA 2024	Integrazione documentale non pervenuta nei termini previsti dal Bando	Non ammessa
5963144	15/10/2024 08:57:37	O1.2024.0019282	FF SYSTEMS S.R.L.	04750930960	Espositore abituale	Varese	MADEXPO 2025	Il soggetto non risulta in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC)	Non ammessa
6122871	11/11/2024 15:35:04	O1.2024.0021598	GRONDPLAST F.1 S.R.L.	00806270179	Espositore abituale	Brescia	FAZI 96° FIERA AGRICOLA ZOOTECNICA	Integrazione documentale non pervenuta nei termini previsti dal Bando	Non ammessa
5973382	12/11/2024 17:12:34	O1.2024.0022218	STEFANO LANZI	LNZSFN80M03F205V	Espositore abituale	Varese	Promozione e Sviluppo Sostenibile nel Settore dell'Occhialeria	Codice ATECO non ammissibile	Non ammessa
5987253	12/11/2024 23:23:00	O1.2024.0022239	FRANZE' ROSA	FRNRSO56S42F537P	Nuovo espositore	Pavia	Fiera milano roh	Il soggetto non risulta in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC)	Non ammessa
6047032	25/11/2024 10:45:32	O1.2024.0022904	SCHIPPERS ITALIA S.R.L.	01348220334	Nuovo espositore	Bergamo	Fiera di Cremona - Bovino del Latte	Inammissibile per mancanza di richiesta di agevolazione.	Non ammessa
6183263	26/11/2024 15:47:38	O1.2024.0023066	PRONTOPAPER S.R.L.	04062420130	Nuovo espositore	Lecco	Big Buyer Prontopaper	L'impresa richiedente non è MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 di cui al punto A.3 del Bando.	Non ammessa